UNINDUSTRIA
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE
ROMA • FROSINONE • LATINA • RIETI • VITERBO

Fondazione Bruno Visentini

Bandi a misura di Start Up

Relazione

con il Contributo di

Camera di Commercio
Roma

REFERENTI GRUPPO DI LAVORO UNINDUSTRIA

Massimiliano Ricci

Daniele Ricci

COORDINATORI DELLA RICERCA

Fabio Marchetti

Luciano Monti

RICERCATORI

Anna Rita Ceddia

Andrea Di Gialluca

Sommario

EXECUTIVE SUMMARY 5
INTRODUZIONE 9
I. La metodologia utilizzata 9
II.1 *Start up* innovative, *start up* a vocazione sociale e PMI innovative: definizioni 23
II.2 Mappatura delle agevolazioni 30
SEZIONE 1: Il fenomeno delle start up in Italia 53
1.1 I dati nazionali 53
1.2 I dati nel dettaglio della Regione Lazio 62
1.2.1 Sezione Anagrafica 62
1.3 Lazio a confronto con le regioni benchmark 70
1.3.1 La propensione alla crescita del bacino di imprese 73
1.3.2 Forme societarie 75
1.3.3 L'iscrizione nella sezione Start-up del Registro Imprese 75
SEZIONE 2: Il fenomeno delle PMI Innovative in Italia 77
2.1 I dati nazionali 77
2.2 I dati nel dettaglio della Regione Lazio 83
2.2.1 Sezione Anagrafica 85
2.3 Il confronto con le regioni benchmark 91
2.3.1 La propensione alla crescita del bacino di imprese 95
2.3.2 Forme societarie 95
2.3.3 L'iscrizione nella sezione PMI innovative del Registro Imprese 96
SEZIONE 3: La performance degli aiuti e gli indicatori principali 98
3. Le tempistiche di attuazione, buone pratiche e proposte 106
3.1 La comparazione dei macro-processi 106
3.2 Focus Avviso Pre-seed 113
3.3 Buone pratiche 125
3.4 Qualche proposta 126
3.4.1 Lanciare una nuova strategia per il sostegno alle start up e PMI innovative in Lazio 126
3.4.2 Un contesto normativo nazionale più favorevole 128
APPENDICE A 131

APPENDICE B 133
APPENDICE C 135
APPENDICE D 138
APPENDICE E 140
APPENDICE F 146
APPENDICE G 153
Bibliografia e Fonti 155

EXECUTIVE SUMMARY

Le start up in Italia e nel Lazio

Con il termine "*start up*" ci si può riferire, in funzione della definizione economica accolta, ad un'organizzazione costituita per creare nuovi prodotti o servizi, normalmente in condizioni di incertezza. Con il medesimo termine "*start up*" ci si può riferire, altresì, alla fase iniziale di avvio delle attività di una nuova impresa e, dunque, ad un'impresa neo-costituita. Allo stato nell'ordinamento italiano non esiste una definizione di "*start up*" né una normativa specifica che le riguardi.

Per contro, le "*start up* innovative" sono definite dall'art. 25, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 come società in possesso di determinati requisiti stabiliti dalla suddetta norma, che devono sussistere congiuntamente. Le *start up* innovative in possesso dei requisiti devono registrarsi presso l'apposita sezione speciale del Registro delle imprese, al fine di poter beneficiare della disciplina agevolativa per esse prevista ed esaminata in questo studio.

A novembre 2021 risultano iscritte ed attive nel registro delle imprese Sezione "start-up" 13.923 società, pari allo 0,27 % del totale delle imprese attive italiane che risultano essere 5.197.040. La relazione annuale a cura del Ministro dello Sviluppo Economico "sullo stato di attuazione e l'impatto delle policy a sostegno di startup e pmi innovative" ha sottolineato che: "L'aumento costante del numero di startup innovative iscritte, ma soprattutto i risultati in termini di nuovi occupati e performance economica, dimostrano che queste realtà hanno gradualmente acquisito nel tessuto industriale nazionale una rilevanza sempre crescente.

Il bacino delle start-up nella regione Lazio rappresenta, con 1.648 imprese, lo 0,33% del totale, che posiziona la regione al secondo posto per importanza del bacino nel tessuto economico locale, seconda anche qui solo alla Lombardia, che presenta una incidenza dello 0,44%. Se tuttavia si analizzano i dati incrementali del 2021 in relazione al 2019, anno antecedente la pandemia, si può notare come, nonostante il saldo del Lazio sia positivo (+62), a seguire la Lombardia, regione più dinamica (+166), c'è la Toscana, con +72 inscrizioni rispetto al 2019.

Prendendo in esame la distribuzione delle start-up iscritte sul territorio regionale, non sorprende la forte concentrazione di queste ultime nella provincia di Roma (oltre il 90%), mentre la rimanente parte si distribuisce prevalentemente nella provincia di Latina (3,8%) e Frosinone (3,1%). La valutazione sull'attuazione della strategia di specializzazione intelligente regionale contenuta della nuova strategia 2021-2027 sottolinea come vi sia una progressiva polarizzazione delle start-up innovative nelle aree di specializzazione regionale, grazie al bando pre-seed. Se si prendono in esame i comparti nei quali tali start up operano, si rileva come l'alto tasso di start up nella provincia di Roma sia attivo nel settore dei servizi (per l'88%). Start-up nei servizi che sono largamente prevalenti anche negli altri bacini, seppure con percentuali minori di quella registrata nella provincia della Capitale. Il tasso più alto di start-up "manifattura/artigianato" spetta invece a Frosinone, con il 18%. La raccomandazione è dunque quella di promuovere ulteriormente questo collegamento soprattutto nelle attività manifatturiere legate alle aree di specializzazione di nuova costituzione, l'agrifood e la *green economy*.

Considerando le start-up per la loro vocazione e per la composizione dell'azionariato, emerge che solo 2 aziende su 100 risultano iscritte nella speciale sezione delle imprese "a valore sociale", mentre 13 su 100 sono quelle "ad alto valore tecnologico in ambito energetico". Dato quest'ultimo che è inferiore alla media nazionale (15 aziende su 100) ma presenta significativi picchi nella provincia di Frosinone (27% sul totale) e Latina (21% sul totale). Questi due ultimi capoluoghi emergono anche per la maggiore percentuale di start-up a prevalenza femminile assieme a Viterbo. Rieti spicca invece per la prevalenza di start-up giovanili (27%), ma ancora una volta il numero esiguo di start-up reatine rende tale dato poco significativo. Rilevante invece, in merito alla imprenditoria giovanile, il dato regionale del 18%, inferiore di un punto a quello nazionale. Numeri che, qualora ci fosse bisogno di ulteriore conferma, dimostrano come le start-up non siano affatto a prevalente imprenditoria giovanile, visto che oltre 4 su 5 di queste presentano un azionariato e una conduzione in capo agli over 35. Su questo punto sembrano mancare, in alcuni casi, delle specifiche previsioni per incentivare donne e giovani che intendano farsi promotori di nuove iniziative imprenditoriali. Seppur è positivo che siano agevolati "a monte" i processi di costituzione e di investimento nelle start up innovative (attraverso il riconoscimento di agevolazioni sull'investimento in capitale piuttosto che nell'esonero da diritti camerali e imposta di bollo) e i processi di disinvestimento a "valle" (attraverso, ad esempio, la suddetta detassazione delle plusvalenze), occorrerebbe focalizzare talune agevolazioni per le società a rilevante partecipazione femminile, nonché giovanile.

Le PMI Innovative in Italia e nel Lazio

Le PMI innovative rappresentano invece il "secondo stadio evolutivo" di un processo che, fondando le basi sulla scorta della normativa sulle start-up innovative, intende sostenere il percorso di crescita delle imprese con una chiara componente tecnologica in tutte le fasi del loro ciclo vitale. In particolare, le "PMI innovative" sono definite dall'art. 4, comma 1, d.l. n. 3 del 2015 che ne definisce le caratteristiche. Secondo queste ultime le PMI innovative beneficiano della gran parte delle agevolazioni previste per le *start-up* innovative.

Le *start up* innovative e le PMI innovative sono pertanto destinatarie di una normativa di favore, che include agevolazioni piuttosto eterogenee. In generale, esse sono da identificare in agevolazioni fiscali, agevolazioni afferenti al diritto societario e giuslavoristiche e agevolazioni sui finanziamenti. Sotto il profilo delle agevolazioni a livello nazionale, sarebbe auspicabile un definitivo allineamento delle agevolazioni esistenti tra start-up innovative e PMI innovative. Se, infatti, la maggior parte di agevolazioni sono comuni ad entrambe, alcune sono ancora destinate solo alle prime (si pensi alle norme fiscali sull'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito IVA fino a 50.000 €, all'esonero dal pagamento dei diritti di segreteria e del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio). Considerata la *ratio* ispiratrice delle agevolazioni in discorso, sembra allora ormai opportuno prevedere analoghi regimi tra le due tipologie societarie.

Analogamente a quanto rilevato per le start-up, anche relativamente a questo bacino di imprese la Regione Lombardia si attesta in cima alla graduatoria, con 620 PMI innovative, seguita dalla regione Lazio, con tuttavia meno della metà. Segue l'Emilia-Romagna. Il "boom" di iscrizione alla sezione PMI innovative nell'ultimo biennio vede protagonista proprio il Lazio, che in termini di crescita marginale si posiziona al primo posto con un incremento di circa un

terzo. Con 4 PMI innovative ogni 100.000 abitanti e una percentuale del 4 per mille sul numero delle imprese registrate nella Regione si allinea alla media italiana.

Le PMI a prevalenza femminile rappresentano in Lazio l'11%, con una percentuale superiore a quella registrata in Italia nel suo complesso (8%). Le PMI innovative a prevalenza giovanile, invece, si fermano al 3%, un punto sotto la media nazionale.

Fondi europei a Start-up e PMI innovative nel Lazio a confronto con Toscana e Emilia Romagna

Le tre regioni del Centro Italia rappresentano un bacino complessivo di poco meno di mille start-up. La forma di gran lunga preferita per le start-up è quella della Società a Responsabilità limitata in tutte e tre le regioni, con dati molto simili, mentre il ricorso alla forma semplificata è poco frequente.

In merito alle PMI innovative, la regione Lazio è l'unica delle tre regioni che ha continuato a registrare una crescita sostenuta anche durante la fase pandemica, in controtendenza anche con il dato nazionale e analogamente a quanto osservato per le start-up, la forma societaria largamente preferita è quella a responsabilità limitata, mente il ricorso alla SRL semplificata risulta essere estremamente raro.

L'indagine condotta sulle start up e le PMI innovative rilascia una fotografia in chiaroscuro. Da un lato la rilevanza del relativo bacino della Regione Lazio e il costante tasso di crescita delle nuove iscrizioni nelle rispettive sezioni posizionano la regione seconda solo alla Lombardia. Non sorprende che tale dinamismo sia concentrato nella sfera di Roma Capitale, anche se le province di Frosinone e Latina marcano una certa dinamicità. Non sorprende neppure la bassa frequenza di start up a prevalenza femminile (14%) e giovanile (19%), purtroppo in linea con i dati nazionali che il Lazio supera di solo un punto.

Dall'altro lato pesano, tuttavia, i forti ritardi registrati per la gestione dei macro-procedimenti interessati dalla erogazione di contributi europei (in primis il caso di studio dedicato al bando "pre-seed") che pongono dubbi sulla reale efficacia degli aiuti introdotti dalla Regione a valere sulla programmazione dei fondi di investimento europei.

Il confronto con le due regioni campione del Centro Italia, peraltro, conferma la correlazione tra la durata dei macro-processi e il tasso di crescita delle start-up. Fatto 100 le registrazioni delle start up nel 2015, l'Emilia-Romagna fa registrare una crescita ben al disopra della media nazionale, e la Regione Toscana appena sotto la media nazionale ma dal 2019 comunque migliore di quella del Lazio.

L'analisi comparata delle tempistiche necessarie per portare a termine il processo di selezione, finanziamento ed erogazione dei contributi ai promotori delle start-up mette in evidenza come la Regione Lazio sia assai meno performante delle altre due regioni prese a riferimento. Ritardi, quelli accumulati dalla struttura laziale, che non possono essere imputati alla tipologia di governance utilizzata, poiché con un approccio simile la Toscana raggiunge risultati migliori.

La programmazione 2014-2020 è stata caratterizzata dalla presenza di indicatori comuni e specifici per il monitoraggio dei progetti co-finanziati dall'Unione Europea, specifici per le start up e imprese ad alta intensità di conoscenza. Tra gli indicatori specifici di risultato ve ne sono alcuni che misurano anche altre caratteristiche degli interventi. A questi indicatori si

aggiungono gli indicatori di output a seguito della riprogrammazione dovuta alla pandemia Covid-19.

L'indagine effettuata ha permesso di individuare dei parametri per l'implementazione delle risorse così da poter confrontare, seppure in maniera indicativa, le tempistiche per le operazioni selezionate. Il punto di partenza sono stati i macro-processi principali per l'erogazione di aiuti alle imprese identificati dalla Regione Lazio nella Prima Fase dei Piani di Rafforzamento Amministrativo. Mentre la Toscana ha indicato le tempistiche per la dicitura generale del macro-processo, le altre due regioni hanno inserito delle tempistiche per le sub-azioni incluse in ogni macro-processo preso in esame.

Identificati i processi comparabili, il test si è concentrato sui bandi pre-seed. Questo confronto è stato predisposto per mettere in relazione tre dati indicativi: il dato sulle tempistiche del precedente ciclo di programmazione, il dato delle operazioni del presente ciclo (con il ricorso alla banca dati Opencoesione) e il dato delle tempistiche che le amministrazioni hanno identificato come obiettivo di miglioramento nella conduzione delle politiche di coesione.

L'Avviso Pre-Seed è stato attivato dalla regione Lazio nel quadro dell'Azione 1.4.1 "Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca in ambiti in linea con le Strategie di specializzazione intelligente [anche tramite la promozione delle fasi di pre-seed e seed e attraverso strumenti di venture capital]"- Asse prioritario 1 – Ricerca e Innovazione.

La Toscana invece ha promosso diverse iniziative che includono il finanziamento di start up (creative, innovative, a prevalenza giovanile e femminile). Nella prima fase della Programmazione 2014-2020, gli interventi sono stati finanziati con il Fondo Unico Rotativo per Prestiti (FURP) e con altre concessioni di finanziamenti a tasso agevolato, concessione di contributi in c/interesse e in c/capitale legati a prestiti e garanzie. La maggior parte dei casi è finanziata a valere sull'Asse 3 del POR CREO 2014-2020 e nella cornice del progetto Giovanisì.

Per quanto concerne l'Emilia-Romagna, infine, si sono presi in esame gli avvisi per il sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative, l'avviso 2017 e l'avviso 2018, entrambi per il sostegno alla creazione e al consolidamento di start up innovative.

Ovviamente, bisogna considerare i dati emersi come indicativi e frutto di una dinamica molto complessa, ma aiutano a contestualizzare l'andamento con gli elementi ad oggi disponibili. Ciò premesso, appare con tutta evidenza come i tempi mediamente registrati nei processi della Regione Lazio siano più ampi di quelli registrati nelle altre due regioni campione.

La raccomandazione è dunque quella di promuovere ulteriormente il collegamento con le attività manifatturiere legate alle aree di specializzazione di nuova costituzione, l'agrifood e la green economy e prevedere una programmazione degli avvisi per tutto il periodo di impegno delle risorse. Sarebbe anche opportuno verificare dove si concentrano i "colli di bottiglia" e se possono essere apportati correttivi alla governance dei processi in esame.

Infine, alla luce della buona pratica identificata in Emilia Romagna (il portale Innodata), per evitare l'acuirsi della marginalizzazione ermeneutica, sarebbe auspicabile prevedere a supporto della strategia delineata nei precedenti punti, uno strumento che renda semplice e accessibile la traiettoria di azione dell'amministrazione a beneficio delle start up e PMI innovative, in quanto la dimensione sub regionale della suddetta piattaforma permette l'identificazione delle

tendenze e mette in relazione l'operato dell'amministrazione con l'evoluzione dei bacini di impresa.

INTRODUZIONE

I. La metodologia utilizzata

L'indagine si è sviluppata in sei distinte fasi qui di seguito esposte unitamente alla metodologia di volta in volta utilizzata per realizzarle.

a) *individuazione delle regioni "virtuose", attraverso una ricognizione qualitativa da effettuare sulla documentazione di base in materia presente su fonti istituzionali.*

La corretta individuazione delle buone pratiche di gestione delle risorse europee deve basarsi sul principio della possibile trasferibilità delle stesse. Per tale motivo, si è deciso di concentrarsi sulle esperienze delle sole regioni italiane, essendo il contesto normativo di altre realtà territoriali extranazionali troppo diverso per immaginare una diretta comparazione. Inoltre, la comparazione quantitativa/qualitativa con altre regioni italiane, permette un diretto confronto a normativa nazionale costante.

Con lo stesso principio, sono state successivamente escluse le regioni del Mezzogiorno, che presentano per l'attuazione dei Programmi Operativi Regionali una piattaforma normativa europea differente (diversi tassi di cofinanziamento e maggiori strumenti di programmazione) e risorse messe a disposizione dai Fondi europei di Investimento decisamente maggiori.

Con questi presupposti, l'individuazione delle regioni "virtuose" ha preso il via dall'esame dei fondamentali delle altre regioni italiane del Centro-Nord, che condividono condizioni strutturali simili, rilevanti per lo sviluppo guidato dall'innovazione (caratteristiche sociali, economiche, tecnologiche, istituzionali e geografiche). Caratteristiche che non possono essere facilmente modificate a breve termine e che hanno dimostrato di influenzare il modo in cui l'innovazione e l'evoluzione economica avvengono in una regione.

Per procedere alla individuazione preliminare delle regioni da assumere come *benchmark*, si è fatto dunque ricorso al modello di "prossimità strutturale" *Regional benchmarking in the smart specialisation process* messo a punto dal JRC - Joint Research Centre (Centro Comune di Ricerca europeo. Vedi *JRC Regional benchmarking in the smart specialisation process: Identification of reference regions based on structural similarity*[1]). I risultati preliminari forniti dalla menzionata piattaforma sono indicati nella Tabella 1 che segue.

[1] Commissione europea, S3 Working Paper Series No. 03/2014.

Tabella 1. Le 20 regioni con il minore tasso di diversità dal Lazio (Identità=0)

Ranking	Regione	Distance index	Ranking	Regione	Distance index
1	Provence-Alpes-Côte d'Azur – France (FR82)	0.0111	11	Attiki – Greece (EL30)	0.0237
2	Campania – Italy (ITF3)	0.0130	12	Aquitaine – France (FR61)	0.0242
3	Cataluña – Spain (ES51)	0.0146	13	Mazowieckie – Poland (PL12)	0.0248
4	Comunidad de Madrid – Spain (ES30)	0.0152	14	Comunidad Valenciana – Spain (ES52)	0.0249
5	Languedoc-Roussillon – France (FR81]	0.0174	15	Sicilia – Italy (ITG1)	0.0252
6	Liguria – Italy (ITC3)	0.0183	16	Puglia – Italy (ITF4)	0.0252
7	Toscana – Italy (ITI1)	0.0188	17	Castilla y León – Spain (ES41)	0.0255
8	Lisboa – Portugal (PT17)	0.0191	18	West Midland, England – United Kingdom (UKG)	0.0266
9	Emilia-Romagna – Italy (ITH5)	0.0222	19	Umbria – Italy (ITI2)	0.0268
10	Yorkshire and the Humber – United Kingdom (UKE)	0.0233	20	Piemonte – Italy (ITC1)	0.0270

Fonte: Commissione Europea, Smart Specialisation Platform, ottobre 2021

Relativamente alle regioni italiane del Centro-Nord[2] classificate più prossime, si è presa in considerazione la performance di alcuni indicatori relativi all'innovazione e alla creazione di start up (percentuale imprese finanziate sul totale programmato, percentuale start up assistite sul totale programmato ecc.), indicatori comuni previsti nella Programmazione europea 2014-2020 e monitorati dalla banca dati europea Cohesion Data[3].

Nella tabella seguente sono raccolti i valori di riferimento misurati dall'indicatore comune C0O5. Come si può notare, la colonna "Valore Target al 2023 (A)" riporta valori diversi a seconda dell'annualità di riferimento. Questa eterogeneità è data dall'aggiornamento della versione del Programma Operativo di riferimento a seguito delle riprogrammazioni effettuate. La colonna quindi include il valore target, che indica il valore fissato nel Programma Operativo in questione alla fine della Programmazione, quindi al 2023, e come esplicitato dalla descrizione reperita dal portale Cohesion Data, fornisce il valore rispetto al quale monitorare l'implementazione del Programma nel tempo.

Il valore deciso, invece riportato nella quarta colonna (B), si riferisce al valore dell'indicatore rispetto ai progetti decisi, e rappresenta la previsione del contributo dei progetti per il raggiungimento del target ("forecast contribution to the target").

[2] La Campania è una regione definita *less developed region* ((GDP/head < 75 % of EU-27 average), mentre il Lazio è una *more developed region* (GDP/head >= 90 % of EU-27 average).
[3] Commissione europea, Cohesion Data.

La presenza del valore deciso e del valore implementato (o attuato, riportato nella colonna con riferimento (C)), permette di calcolare la percentuale di progresso, che è riportata nelle ultime tre colonne a destra delle due tabelle che seguono.

Tabella 2. Lo status di implementazione dai dati di monitoraggio Cohesion Data dell'indicatore C0O5 per la priorità di investimento 1b

Regione	Anno	Valore target al 2023 (A)	Valore deciso (B)	Valore implementato (C)	B/A	C/A	C/B
Lazio	2015	40	0	0	0%	0%	0%
	2016	40	0	0	0%	0%	0%
	2017	11	11	0	100%	0%	0%
	2018	11	59	32	536%	291%	54%
	2019	11	84	70	764%	636%	83%
	2020	55	115	56	209%	102%	49,5%
	2021	55					
Regione	Anno	Valore target al 2023 (A)	Valore deciso (B)	Valore implementato (C)	B/A	C/A	C/B
Emilia-Romagna	2015	105	0	0	0%	0%	0%
	2016	105	51	0	49%	0%	0%
	2017	105	82	0	78%	0%	0%
	2018	105	94	40	90%	38%	42%
	2019	105	99	79	94%	75%	80%
	2020	70	85	85	121%	121%	100%
	2021	70					
Regione	Anno	Valore target al 2023 (A)	Valore deciso (B)	Valore implementato (C)	B/A	C/A	C/B
Toscana	2015	112	0	0	0%	0%	0%
	2016	112	0	0	0%	0%	0%
	2017	112	19	0	17%	0%	0%
	2018	112	30	5	27%	4%	17%
	2019	112	33	10	29%	9%	30%
	2020	64	41	33	64%	52%	81%
	2021	64					
Regione	Anno	Valore target al 2023 (A)	Valore deciso (B)	Valore implementato (C)	B/A	C/A	C/B
Umbria	2015	80	24	0	30%	0%	0%
	2016	80	32	4	40%	5%	13%

	2017	80	73	17	91%	21%	22%
	2018	80	81	62	101%	78%	77%
	2019	80	166	70	208%	88%	42%
	2020	170	196	91	115%	54%	54%
	2021	170					

Fonte: Cohesion Data[4]

Tabella 3. Lo status di implementazione dai dati di monitoraggio Cohesion Data dell'indicatore C0O5 per la priorità di investimento 3a

Regione	Anno	Valore target al 2023 (A)	Valore deciso (B)	Valore implementato (C)	B/A	C/A	C/B
Lazio	2015	180	0	0	0%	0%	0%
	2016	180	0	0	0%	0%	0%
	2017	27	0	0	0%	0%	0%
	2018	10	0	0	0%	0%	0%
	2019	10	2	2	20%	20%	100%
	2020	14	27	0	193%	0%	0%
	2021	14					
Regione	Anno	Valore target al 2023 (A)	Valore deciso (B)	Valore implementato (C)	B/A	C/A	C/B
Liguria	2015	20	0	0	0%	0%	0%
	2016	20	0	0	0%	0%	0%
	2017	20	0	0	0%	0%	0%
	2018	20	0	0	0%	0%	0%
	2019	20	0	0	0%	0%	0%
	2020	20	0	0	0%	0%	0%
	2021	20					
Regione	Anno	Valore target al 2023 (A)	Valore deciso (B)	Valore implementato (C)	B/A	C/A	C/B
	2015	212	0	0	0%	0%	0%

[4] Permalink: https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020/ESIF-2014-2020-Achievement-Details/aesb-873i

Emilia-Romagna	2016	212	0	0	0%	0%	0%
	2017	212	80	0	38%	0%	0%
	2018	212	176	139	83%	66%	79%
	2019	212	247	230	117%	108%	93%
	2020	300	278	256	93%	85%	92%
	2021	300					
Regione	Anno	Valore target al 2023 (A)	Valore deciso (B)	Valore implementato (C)	B/A	C/A	C/B
Toscana	2015	2555	0	0	0%	0%	0%
	2016	1194	192	0	16%	0%	0%
	2017	1194	531	66	44%	6%	12%
	2018	2000	1094	826	55%	41%	75%
	2019	2000	1586	1245	79%	62%	78%
	2020	1870	1956	1783	105%	95%	91%
	2021	1870					

Fonte: Cohesion Data[5]

La Liguria è stata invece scartata perché ha un indicatore comune 2014-2020 per le nuove Start up (C0O5) solo sull'asse 3, che dal monitoraggio non risulta essere stato implementato; mentre in Emilia Romagna e in Toscana l'indicatore comune risulta in entrambi gli assi 1 e 3, con dei dati registrati per l'implementazione. Inoltre, sul totale delle imprese, in Toscana si registra un tasso di mortalità inferiore e un tasso di turnover più alto, determinato dalla differenza tra il tasso di natalità e il tasso di mortalità nella regione (vedi tabelle sottostanti). L'Umbria invece, che presentava l'indicatore C0O5 anche per l'obiettivo tematico 3 (e 8), lo ha inserito nelle priorità di investimento 3b, 3b, 3d, mentre come si evince anche dall'assenza della regione nella precedente tabella, questo indicatore non è stato usato nella priorità di investimento 3a.

[5] Ibidem

Tabella 4. Numero Imprese attive e popolazione media per area geografica

Territorio	Numero di imprese attive					Popolazione media
	0-9	10-49	50-249	250 e più	Totale	
Piemonte	310.870	12.908	1.715	346	**325.839**	4.398.386
Valle d'Aosta	10.763	399	53	6	**11.221**	127.106
Lombardia	766.987	40.623	6.083	1.174	**814.867**	10.013.758
Trentino-Alto Adige	79.376	5.043	635	84	**85.138**	1.060.987
P. A. Bolzano	40.970	2.956	349	39	**44.314**	522.574
P. A. Trento	38.406	2.087	286	45	**40.824**	538.414
Veneto	370.686	20.767	2.632	366	**394.451**	4.911.326
Friuli-Venezia Giulia	79.202	3.911	493	96	**83.702**	1.219.545
Liguria	119.463	4.064	404	80	**124.011**	1.568.180
Emilia-Romagna	347.930	17.568	2.221	434	**368.153**	4.448.494
Toscana	307.085	14.388	1.229	185	**322.887**	3.743.418
Umbria	63.681	2.790	279	54	**66.804**	890.045
Marche	119.366	5.829	588	78	**125.861**	1.540.904
Lazio	418.435	15.522	2.067	406	**436.430**	5.893.298
Abruzzo	94.232	3.384	340	52	**98.008**	1.324.380
Molise	20.080	665	48	1	**20.794**	311.238
Campania	330.044	12.885	1.274	150	**344.353**	5.844.967
Puglia	243.283	8.326	755	114	**252.478**	4.070.527
Basilicata	33.717	1.147	108	14	**34.986**	572.030
Calabria	105.410	2.676	235	15	**108.336**	1.967.825
Sicilia	259.955	8.039	702	94	**268.790**	5.065.451
Sardegna	100.305	3.164	295	38	**103.802**	1.655.637
Italia	**4.180.870**	**184.098**	**22.156**	**3.787**	**4.390.911**	**60.627.498**

Fonte: Istat, 2016

Come si evince consultando le Tavole Statistiche Istat, sebbene la Liguria abbia registrato un incremento dal 2014 e abbia superato la Toscana nel 2016 in termini di tasso di natalità delle imprese, è altrettanto vero che la Toscana registra un tasso di mortalità inferiore e quindi un turnover netto maggiore rispetto alla Liguria.

Figura 1. Tasso di natalità (a sx) e mortalità (a dx) Liguria e Toscana e turnover netto (in basso)

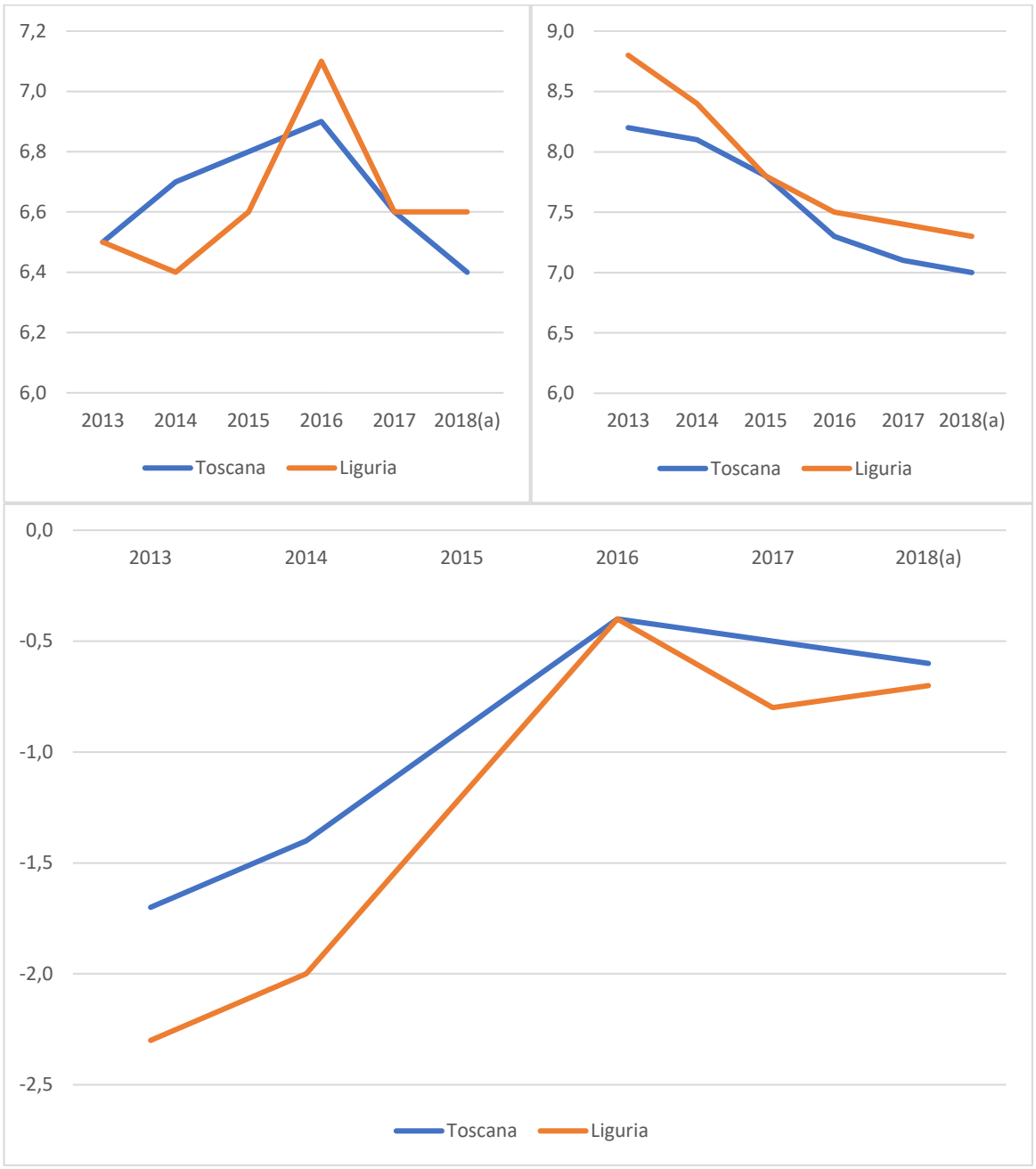

Fonte: Demografia Imprese Istat, edizione 2020

Inoltre, consultando la documentazione dei Programmi Operativi Regionali 2014-2020, si evince che la Liguria ha inserito solo per l'asse 3 competitività l'indicatore comune di nuove imprese (start up) supportate dal FESR. A ciò si aggiunge che nel portale Cohesion Data non sono registrati valori decisi o implementati proprio per il target di questo indicatore. Tenuti in considerazione questi fattori, si è ritenuto opportuno considerare la Toscana come seconda regione di confronto per il presente studio.
Il risultato di questa analisi ha condotto quindi all'individuazione, come regioni *benchmark*, dell'Emilia-Romagna e della Toscana. I dati quantitativi e qualitativi relativi alle start up e alle

PMI innovative nelle tre regioni in esame sono rispettivamente riportati e commentati nel capitolo 1.4 e nel capitolo 2.4.

b) *costruzione di una griglia tematica con l'indicazione delle seguenti informazioni: iter burocratici e tempi per erogazione finanziamenti*

La definizione degli iter burocratici della Regione Lazio e delle altre due regioni scelte per la comparazione è il frutto della disamina in particolare:

- dei rispettivi Programmi Operativi Regionali FESR (asse 1 Ricerca e Innovazione e Asse 3 Competitività) per la Programmazione 2014-2020, così come riprogrammati nel tempo e in particolare nel 2020 alla luce anche dei *Temporary frameworks* sul regime degli aiuti di Stato in vigore[6];
- delle Relazioni di Attuazione Annuale (RAA) approvate dai rispettivi Comitati di Sorveglianza;
- della normativa regionale specifica;
- del coinvolgimento degli organismi intermedi.

La determinazione delle tempistiche di erogazione, laddove possibile, è stata effettuata facendo ricorso alla Banca Dati messa a disposizione dal Registro Nazionale Aiuti[7]. Le risultanze di queste analisi per start up e PMI innovative sono rispettivamente illustrate nei capitoli 1.6 e 2.6.

Figura 2. Le tipologie di finanziamenti per le Start up e le PMI innovative nella Programmazione 2014-2020

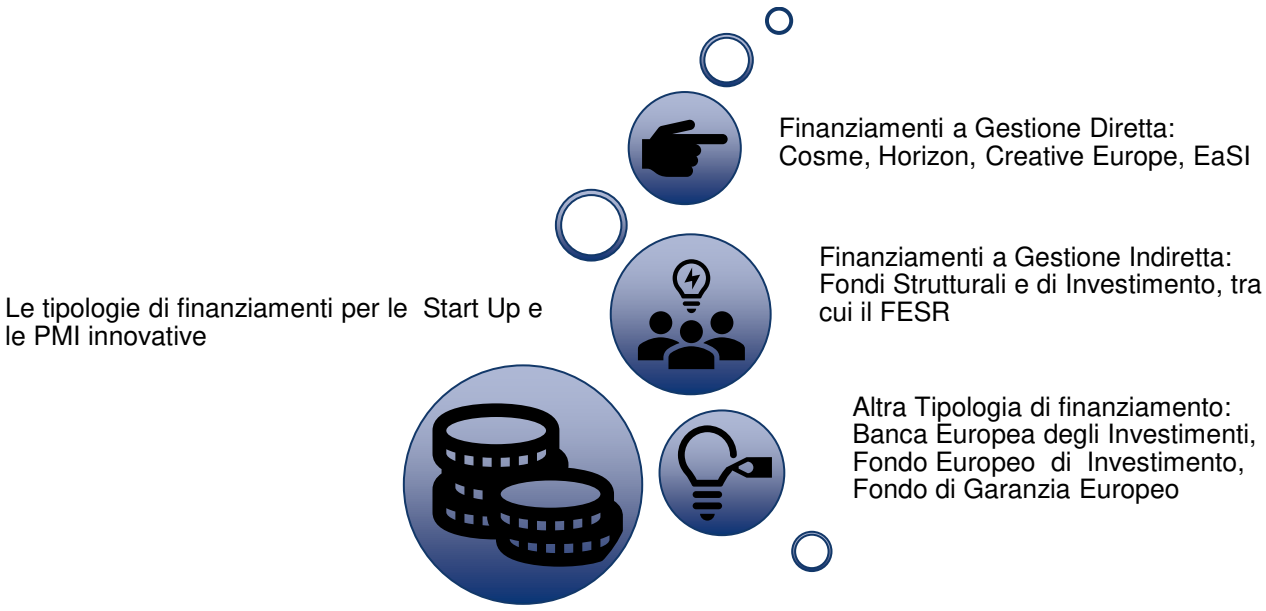

Fonte: Your Europe

[6] Prorogati al 30 giugno 2022 con la decisione C(2022)171 Dinal dell'11 gennaio 2022.
[7] https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home.

c) *ricostruzione del quadro normativo generale comunitario, nazionale e regionale in materia di incentivi*

Le linee di indirizzo strategico dei fondi europei 2014-2020 articolano la politica di sviluppo *innovation-driven* in cui ricadono le dinamiche oggetto del presente studio. Gli obiettivi tematici che sussistono tra queste linee interessano il disegno e l'attuazione degli interventi delle politiche di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione (OT1); l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime (OT2); la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura (OT3).

Per quanto concerne la politica a sostegno dell'innovazione tecnologica, la caratteristica della scelta italiana è la combinazione di due approcci: *diffusion oriented*, finalizzati al sostegno di attività innovative di tipo incrementale da parte di un'ampia platea di beneficiari, *e mission oriented*, mirati alla selezione di interventi ambiziosi e su un minor numero di beneficiari, per stimolare l'avanzamento del Paese sulla frontiera tecnologica.

Per i processi di innovazione, l'approccio S3 della programmazione 2014-2020 ha comportato un'integrazione complementare degli Obiettivi Tematici 1 e 3 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese". Sulla questione della competitività, nell'Accordo di Partenariato 2014-2020 – ovvero il documento principale che identifica i principali obiettivi dei fondi europei per ogni Stato europeo - l'impresa è posta in tutte le sue declinazioni, al centro delle politiche economiche, al netto delle politiche ordinarie, in particolare fiscali, d'istruzione e giustizia, che "la spesa aggiuntiva per lo sviluppo non potrà sostituire".

Proprio l'Accordo di Partenariato 2014-2020 riconosce in questo ultimo punto, fortemente caratterizzato da una dimensione imprenditoriale, una funzione di stimolo alla domanda di innovazione, di modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi, anche attraverso il sostegno al miglioramento dell'accesso al credito e azioni di sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start-up d'impresa nelle fasi *pre-seed*, *seed* e *early stage*. Da ciò deriva che la natura e gli ambiti degli interventi previsti nell'OT3 saranno, a seconda dei casi, coerenti ovvero terranno conto delle scelte operate nelle S3. L'integrazione tra i due OT ha motivato le relative scelte allocative che dovrebbero garantire un incremento della spesa in ricerca e innovazione nel settore privato.

In tema di coesione territoriale, la politica nazionale per la competitività delle imprese piccole e medie non identifica settori di intervento d'elezione, con eccezione per gli ambiti del turismo e dell'impresa sociale e per le politiche agricole e di sviluppo rurale in cui persegue una missione specifica. Le politiche di coesione ispirano i propri orientamenti strategici alla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI)[8], e pongono l'enfasi su condizioni trasversali per la competitività dei sistemi imprenditoriali come la dotazione di capacità umane, le risorse e le competenze digitali e i fattori che facilitano i processi di internazionalizzazione.

La politica per la competitività si innesta nella filiera del credito soprattutto come agente facilitante l'attivazione e l'indirizzo di risorse private verso progetti imprenditoriali meritevoli,

[8] Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero della Istruzione e della Ricerca Universitaria, Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2014-2020.

ma che il sistema finanziario non riesce a servire a condizioni di mercato. Ha anche una forte connotazione territoriale nel senso che cerca, laddove possibile, di adattare le forme ed i contenuti dei suoi interventi a bisogni ed opportunità proprie di aree delimitate, in cui le specificità settoriali ed ambientali dei sistemi imprenditoriali richiedono alle istituzioni una risposta evoluta, integrata, e condivisa fra diversi livelli di governo.

Tabella 5. Le azioni attivabili a seguito dell'Accordo 2014-2020 per il sostegno alla competitività delle PMI non agricole

Tipo misura	A chi è rivolta	Caratteristica intervento	Aspetti attuativi	Relazione PA e Imprese
Ampio spettro	categorie di imprese ampiamente definite	meccanismi competitivi	regimi di aiuto e strumenti finanziari e avranno come finalità: l'aumento delle competenze e della qualità del capitale umano, il sostegno agli investimenti (programmi di investimento di particolare rilevanza per il sistema produttivo), il supporto alle fasi di avvio e consolidamento di nuove iniziative imprenditoriali anche con finalità sociali ed afferenti al mondo cooperativo e la facilitazione dell'accesso al credito ed ai mercati finanziari per le PMI.	requisito, richiesto ai programmatori, di assicurare la fattibilità e la prevedibilità dei procedimenti competitivi per l'accesso a benefici ed incentivi, annunciando con congruo anticipo tempi, risorse e modalità di accesso per la selezione delle imprese beneficiarie, anche raccogliendo in modo trasparente e pubblico, come chiede il Codice europeo di condotta sul partenariato9, le valutazioni dei potenziali beneficiari su metodi e contenuti di questi procedimenti prima che siano avviati.
discrezionali e mirate	tipologie di soggetti e territori specifici	l'intervento pubblico verso specifiche imprese, filiere o territori individuati, seguendo un approccio ad hoc	orientate sia verso aree con potenzialità di sviluppo imprenditoriale, condizionata ad una chiara esplicitazione delle motivazioni che giustificano l'intervento.	azioni mirate a carattere negoziale per le quali si consente, e in alcuni casi si auspica, che si rivolgano direttamente a imprese-chiave, o a specifiche reti territoriali di imprese o filiere tecnologiche, laddove sia riconoscibile e dimostrabile che questi soggetti detengano le potenzialità di generare effetti diffusivi di rafforzamento di sistemi di PMI esistenti o di attrazione di investimenti nell'area

[9] Commission Staff Working Document, The partnership principle in the implementation of the Common Strategic Framework Funds - elements for a European Code of Conduct on Partnership, Brussels, 24.4.2012

Fonte: Accordo di Partenariato 2014-2020

Le difficoltà di accesso al credito per le PMI richiedono in risposta uno sforzo coordinato a livello nazionale che trascende la politica di coesione. Quest'ultima però contribuisce alla transizione da strumenti e politiche tradizionali basati su contribuzioni a fondo perduto, verso strumenti rotativi di capitale di rischio, garanzie e prestiti, nonché forme miste di agevolazione anche nell'ambito di interventi attivati tramite strumenti finanziari.

Tabella 6. I criteri identificati dall'Accordo di Partenariato per l'intervento nella filiera della finanza e del credito

I criteri identificati dall'Accordo di Partenariato per l'intervento nella filiera della finanza e del credito
- rafforzare l'addizionalità dell'intervento pubblico utilizzando la metrica in uso al sistema bancario (rating o scoring) per escludere dall'intervento le imprese non razionate e quelle non meritevoli, e proporzionare le intensità di aiuto alla rischiosità delle imprese beneficiarie; *- ridurre i costi e le inefficienze di sistema promuovendo l'uso di piattaforme digitali tramite le quali più amministrazioni possono condividere procedure, informazioni e rischi;* *- sviluppare il mercato della finanza innovativa e di tipo non creditizio (capitale di rischio, mini-bond) nel rispetto dei due criteri di cui ai punti precedenti, e massimizzando la leva finanziaria del contributo finanziario pubblico.*

Fonte: Accordo di Partenariato 2014-2020

Questa graduale transizione verso strumenti finanziari anche a carattere innovativo finalizzati all'espansione del credito a favore delle PMI muove un passo significativo a livello nazionale con l'attivazione dell'Iniziativa PMI a valere su risorse FESR (art. 39, paragrafo 2, lettera b)[10] e proseguirà nel restante periodo della programmazione nella misura in cui gli strumenti avviati mostreranno di assolvere correttamente le funzioni per cui sono stati concepiti.

Ciò detto, ai fini della presente indagine, per le componenti dei Programmi Operativi Regionali sono stati considerati gli Assi che riguardano gli OT 1 e 3, rispettivamente Asse 1 "Ricerca e Innovazione" e Asse 3 "Competitività", e di conseguenza i relativi obiettivi, target e indicatori specificati nella sezione che segue. Per quanto riguarda le condizioni di partenza, queste sono invece elencate di seguito nella tabella per gli OT specificati.

La determinazione della tipologia di incentivo, per quanto concerne il livello regolamentare europeo, ha tenuto conto, oltre che dei menzionati *temporary frameworks*, anche della relazione del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)[11] che offre una panoramica aggiornata al 31 dicembre 2019.

[10] Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006

[11] MISE, RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO, sullo stato di attuazione e l'impatto delle policy a sostegno di STARTUP E PMI INNOVATIVE, Roma, 2020

d) *analisi delle normative e degli iter burocratici, con le aree geografiche simili alla Provincia di Roma*

L'analisi e la comparazione sono state svolte sulla base dei dati rilevati nell'attività sub b).

Le panoramiche sulla normativa regionale per le start up e le PMI sono rispettivamente illustrate nei cap.1.3.2; 1.4.2; 1.5.2 e 2.2.3; 2.3.2; 2.4.2.

e) *analisi delle "prassi applicative"*

Il confronto tra il modello applicato nel Lazio e nella provincia di Roma con quello delle regioni selezionate attraverso l'analisi della documentazione disponibile (osservatori esistenti, studi di settore, ecc.), è stato effettuato mediante la comparazione dei dati rilevati nell'attività sub b) prendendo in considerazione macro processi similari così come sono stati evidenziati nei piani di rafforzamento amministrativo delle tre regioni prese in esame.

I piani di rafforzamento amministrativo (PRA) costituiscono una documentazione essenziale e rilevante per diverse ragioni. Innanzitutto, l'elaborazione dei PRA è una caratteristica del contesto italiano per soddisfare la condizionalità ex-ante per il PON Governance e Capacità Istituzionale 2024-2020[12]. Rispetto all'attività di assistenza tecnica, il PON in questione ha affrontato il tema della governance e del rafforzamento amministrativo per l'implementazione degli investimenti europei, non tanto per il miglioramento di singole linee di intervento, come avviene appunto con le attività di assistenza tecnica, ma per spronare un miglioramento sistemico.

Dunque, i PRA, e le attività svolte per la loro elaborazione, hanno rappresentato un momento di analisi introspettiva sul piano dei processi amministrativi e istituzionali, in cui ogni amministrazione titolare di Programmi Operativi ha predisposto un processo di *assessment* interno.
In secondo luogo, i PRA sono dei documenti che forniscono in questo caso dei riferimenti di analisi sulle tempistiche proprio sul FESR per gli assi 1 e 3, di conseguenza sono risultati utili proprio per essere in linea con l'analisi effettuata.

[12] Decisione di esecuzione della Commissione europea che approva determinati elementi del programma operativo "PON Governance e Capacità Istituzionale" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia – C(2015)1343 del 23 febbraio 2015 LINK: (http://www.pongovernance1420.gov.it/wp-content/uploads/2016/10/Decisione-23-febbraio-2015.pdf) L'elenco delle successive modifiche e i testi approvati sono disponibili sul sito del PON Governance e Capacità Istituzionale al seguente link : http://www.pongovernance1420.gov.it/it/programma/strategia-dintervento/documenti/

Di seguito sono riportate le principali attività utili ai fini dello studio così come descritte nei PRA delle regioni Lazio[13] e Emilia-Romagna[14]. La regione Toscana[15] ha identificato invece le tempistiche per i macro-processi. Per maggiori informazioni, ad esempio il numero di progetti che ogni regione ha usato per calcolare le tempistiche, si rimanda alla documentazione dei PRA.

La fase di programmazione per il Lazio comprende:

- Definizione dei criteri di selezione delle operazioni – CdS
- Approvazione delle Schede attuative delle attività
- Definizione e pubblicazione sul BURL Bando
- Stipula della convenzione con l'OI
- Determina dirigenziale di impegno delle risorse da trasferire all'OI
- Predisposizione/invio mandato di pagamento

La fase di programmazione per l'Emilia-Romagna comprende:

- dalla proposta della bozza del bando all'approvazione bando e modulo di domanda
- dall'approvazione bando e modulo di domanda alla pubblicazione bando sul Bollettino Ufficiale

La fase di selezione delle Proposte per il Lazio comprende:

- Predisposizione presentazione delle proposte progettuali
- Nomina del Nucleo di valutazione
- Valutazione e selezione dei progetti da parte del Nucleo di valutazione
- Pubblicazione sul BURL delle determinazioni direttoriali di approvazione degli esiti del Nucleo di valutazione
- Trasmissione ai beneficiari dell'atto di impegno

La fase di selezione delle Operazioni per l'Emilia-Romagna comprende:

- dalla scadenza presentazione delle domande all'insediamento del nucleo di valutazione (compresa la verifica di ammissibilità formale delle domande)
- dall'insediamento del nucleo di valutazione alla conclusione della valutazione e predisposizione della graduatoria

---

[13] Decreto del Presidente della Regione Lazio 29 dicembre 2014, n. T00527
Integrazione e adozione del Piano di Rafforzamento Amministrativo per la Regione Lazio 2014. D.G.R. n. 861 del 9 dicembre 2014. (https://www.lazioeuropa.it/files/150415/dprl_t00527_29_12_2014.pdf)
Integrazione e adozione del Piano di Rafforzamento Amministrativo 2014 (1.081,00 Kb)
(https://www.lazioeuropa.it/documenti.asp?categoria=3&catname=documenti_della_regione_lazio)

[14] PROGRAMMAZIONE FONDI SIE 2014-2020: APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO (PRA) (https://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&ENTE=1)
PROGRAMMAZIONE FONDI SIE 2014-2020 PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO
Inclusivo dell' "ALLEGATO C – Diagnosi e azioni di miglioramento sulle principali procedure" è disponibile nella pagina Portale PRA (http://www.pra.gov.it/pra-i-fase/)

[15] Delibera di Giunta regionale n. 1194 del 15 dicembre 2014:approvazione del Piano di rafforzamento amministrativo della Regione Toscana (https://www.regione.toscana.it/porcreo-fesr-2014-2020/normativa/regionale)
Relazione 2014 PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO REGIONE TOSCANA "inclusivo dell' ALLEGATO C – Diagnosi e azioni di miglioramento sulle principali procedure **"** è disponibile nella pagina Portale PRA (http://www.pra.gov.it/pra-i-fase/)

- Dalla conclusione della valutazione e predisposizione della graduatoria alla proposta di atto di approvazione della graduatoria
- dalla proposta alla approvazione dell'atto di approvazione della graduatoria

La fase di Attuazione Controllo e Rendicontazione per il Lazio comprende:
- Stipula dell'atto di impegno da parte dei beneficiari
- Erogazione dell'anticipazione.
- Erogazione pagamento SAL.
- Erogazione del SALDO con annessa rendicontazione finale

La fase di Attuazione Controllo e Rendicontazione per l'Emilia Romagna comprende:
- dalla richiesta di anticipo all'adozione dell'atto di liquidazione anticipo
- dall'adozione dell'atto di liquidazione al mandato di pagamento
- dalla richiesta di saldo all'adozione dell'atto di liquidazione saldo
- dall'adozione dell'atto di liquidazione saldo al mandato di pagamento saldo.

Un altro aspetto preso in considerazione riguarda le fasi dell'iter procedurale di un progetto, che avviene a valle della programmazione delle linee di intervento. Anche in questo caso, si è fatto ricorso ad uno strumento essenziale per l'analisi degli interventi per le politiche di coesione, che è il portale OpenCoesione, che rende pubbliche e accessibili le informazioni inerenti le programmazioni e i progetti finanziati nel quadro di questa politica.

Come è possibile intuire, l'iter procedurale definito dal portale è scandito diversamente a seconda della natura del progetto stesso, dunque investimenti per le opere pubbliche seguiranno iter differenti rispetto alla concessione di incentivi. I progetti in questione sono proprio concessione di incentivi a persone o imprese oppure la sottoscrizione di capitali, dunque, in maniera sintetica è possibile indentificare le principali fasi in cui si sviluppa l'iter come elencato di seguito:

- aggiudicazione gara
- attribuzione del finanziamento
- esecuzione investimenti.

I dati di questa analisi sono riportati nella Sezione 3.

f) *Individuazione di possibili proposte (interventi amministrativi, organizzativi, di revisione normativa e degli iter burocratici, ecc.) per il miglioramento del sistema di accesso agli investimenti a favore delle imprese industriali a Roma e Provincia*

Le proposte, esposte nella Sezione 3, sono state formulate facendo riferimento al quadro normativo *de iure condendo* risultante:

- dalle riforme previste nel PNRR in attuazione

- dall'Accordo di partenariato 2021-2027 in fase di definizione da parte del Governo

- dal nuovo programma Operativo regionale FESR in fase di definizione da parte della regione Lazio, esposte nel capitolo 4

- dalla strategia di specializzazione intelligente regionale approvata dalla regione Lazio[16].

II. Ricostruzione del quadro normativo nazionale in tema di start up innovative e PMI innovative

II.1 *Start up* innovative, *start up* a vocazione sociale e PMI innovative: definizioni

Con il termine "*start up*", ci si può riferire, in funzione della definizione economica accolta, ad un'organizzazione costituita per creare nuovi prodotti o servizi, normalmente in condizioni di incertezza. Con il medesimo termine "*start up*" ci si può riferire, altresì, alla fase iniziale di avvio delle attività di una nuova impresa e, dunque, ad un'impresa neo-costituita.

Allo stato nell'ordinamento italiano non esiste una definizione di "*start up*" né una normativa specifica che le riguardi.

È vero che talune agevolazioni sono state previste per le imprese neo-costituite.

Si pensi, ad esempio, in materia tributaria, alla possibilità per le società di capitali di riportare illimitatamente (*i.e*. senza vincoli temporali e quantitativi) a nuovo le perdite fiscali generate nei primi tre periodi d'imposta di attività[17], alla minor aliquota dell'imposta sostitutiva (pari al 5% in luogo di quella del 15%) prevista per i soggetti in regime *forfetario* per i primi 5 anni di attività[18] o, ancora, al contributo a fondo perduto recentemente riconosciuto per l'anno 2021 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (noto come "contributo a fondo perduto per *start-up*")[19]. In taluni casi, inoltre, le imprese in fase di *start up,* aventi certe caratteristiche, sono considerate ai fini della concessione di contributi di vario genere, previsti anche a livello locale.

Per quanto precede, dunque, non tutte le imprese che possono essere definite, secondo una nozione economica, *start up* o, comunque, in fase di *start up* sono destinatarie di agevolazioni (o, comunque, delle medesime agevolazioni).

Tuttavia, dal 2012 in poi, il legislatore italiano, con il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, ha introdotto alcune misure specifiche a sostegno delle c.d. "*start-up* innovative" per supportarle durante il loro ciclo di vita.

---

[16] Deliberazione 30 dicembre 2021, n. 997 -PR FESR Lazio 2021-2027. Adozione del documento di aggiornamento "Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio". Pubblicato il 07/01/2022 sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 4

[17] Art. 84, comma 2, t.u.i.r.

[18] Art. 1, commi 54 e ss. legge 23 dicembre 2014, n. 190.

[19] Art. 1-*ter,* d.l. 22 marzo 2021, n. 41.

Si tratta, come si vedrà meglio nel prosieguo, di imprese nuove o costituite da non più di 5 anni in possesso di specifici requisiti, tra cui quello di avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico.

Successivamente, con il d.l. n. 3 del 2015, molte di queste agevolazioni sono state estese anche alle c.d. "PMI innovative", vale a dire tutte le piccole e medie imprese, in possesso di determinati requisiti, che operano nel campo dell'innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione e dalla formulazione dell'oggetto sociale.

Ciò premesso, nel prosieguo, sono sinteticamente definite:

- le "*start up* innovative";
- le "*start up* a vocazione sociale";
- le "PMI innovative"**.**

Si procederà, successivamente, ad una disamina sintetica delle diverse agevolazioni, con un particolare *focus* su quelle a regime[20], previste per le *start up* innovative e per le PMI innovative.

Da ultimo, si procederà, data la rilevanza della tematica e anche alla luce della recente evoluzione normativa, ad una breve disamina dell'impresa sociale (di cui al d.lgs. n. 112 del 2017).

***Start up* innovative**

Il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 si è posto l'obbiettivo di favorire i settori altamente tecnologici e lo sviluppo di nuove tecnologie, attraverso l'introduzione di importanti misure strutturali e permanenti anche a carattere fiscale, rivolte a *start-up* innovative e incubatori certificati. Tali benefici, sono stati successivamente estesi anche alle PMI innovative.

In particolare, le "*start up* innovative" sono definite dall'art. 25, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 come società in possesso di determinati requisiti, che devono sussistere **congiuntamente.**
Nel dettaglio, la *start up* innovativa:

a) deve essere una **società di capitali**, costituita anche in forma cooperativa;
b) **non deve essere quotata;**
c) deve essere una **nuova impresa** oppure essere costituita da **non più di 60 mesi** (*i.e*. 5 anni); in ogni caso, la *start-up* innovativa non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda[21];

[20] Per completezza, si ricorda che la normativa emergenziale legata al COVID 19 ha previsto misure straordinarie, quali, a esempio:

- contributi a fondo perduto per acquistare servizi per lo sviluppo delle imprese innovative;
- varie attività di sostegno al *Venture Capital;*
- proroga del termine di permanenza nella sezione speciale del registro imprese;
- agevolazioni per le *start-up* innovative localizzate in zone colpite da eventi sismici.

[21] L'operazione di trasformazione (a differenza delle operazioni di scissione, fusione, conferimento e cessione d'azienda o ramo di essa) non ostacola, invece, il riconoscimento del regime in oggetto (cfr. circolare agenzia delle

d) deve essere **residente fiscalmente in Italia** ai sensi dell'art. 73, t.u.i.r. o in uno **degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo**, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia[22];

e) a partire dal secondo anno di attività, deve avere un **totale del valore della produzione annua,** così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, **non superiore a 5 milioni di euro;**

f) **non deve aver distribuito utili** dall'anno della sua costituzione **né deve distribuirli per tutta la durata del regime agevolativo**;

g) deve avere, quale **oggetto sociale** esclusivo o prevalente, lo **sviluppo,** la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi **ad alto valore tecnologico**;

h) deve possedere **almeno uno[23]** dei seguenti **requisiti di innovatività:**

- le **spese in ricerca e sviluppo**, rettificate di alcune componenti[24], sostenute sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;
- **deve impiegare come dipendenti o collaboratori[25]** a qualsiasi titolo, in percentuale:

  i) uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero; ovvero
  ii) in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;

Entrate n. 16/E dell'11 giugno 2014; nota prot. n. 0164029 dell'8 ottobre 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico).

[22] In particolare, l'art. 1, comma 2, d.m. 30 gennaio 2014 di attuazione delle agevolazioni disciplinate dall'art. 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, precisa che si considerano start-up innovative anche le società "*... non residenti in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo ed esercitino nel territorio dello Stato un'attività d'impresa mediante una stabile organizzazione*".

[23] Non è stata dunque imposta la contemporanea sussistenza di tali parametri, bensì, la presenza di almeno uno di essi. L'alternatività dei suddetti requisiti è stata espressamente confermata anche dal Ministro dello sviluppo economico il quale non ne ha però escluso la possibile compresenza (parere del Ministero dello sviluppo economico del 2 ottobre 2018, prot. 348960).

[24] Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del *business plan*, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.
In ogni caso, le spese devono risultare dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa; in assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della *start-up* innovativa.

[25] L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 87/E del 2014, ha peraltro chiarito che:

- i soci-amministratori possono considerarsi forza lavoro solo se sono anche soci-lavoratori o comunque hanno un impiego retribuito all'interno della società anche a qualunque titolo;
- gli stagisti possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti;
- i consulenti esterni con partita iva non possono essere annoverati tra i dipendenti o i collaboratori della società.

- **deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale** relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Le *start up* innovative in possesso dei requisiti devono registrarsi presso l'apposita **sezione speciale del Registro delle imprese**, al fine di poter beneficiare della disciplina agevolativa per essi prevista, dettagliata nel prosieguo[26].
Il rappresentante legale della *start up* innovativa deve attestare annualmente il mantenimento del possesso dei requisiti, depositando tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese (con le medesime modalità telematiche), entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatti salvi i maggiori limiti temporali *ex* art. 2364 cc, nel cui caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi[27].
Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti, la cancellazione dalla Sezione speciale avviene d'ufficio, permanendo l'iscrizione ordinaria presso il registro delle imprese[28].

***Start up* a vocazione sociale**

L'attuale disciplina[29] consente ad una *start up* innovativa di ottenere, su richiesta, la qualifica di "***start up* innovativa a vocazione sociale" (SIAVS)** se, in aggiunta al possesso dei requisiti sopra indicati, **operi nei settori individuati dalla normativa nazionale sull'impresa sociale di cui all'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017**[30].

[26] Art. 25, commi 8 – 13, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
[27] Art. 25, comma 15, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179.
[28] Art. 25, comma 16, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179.
[29] Art. 25, comma 4, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179.
[30] Che ha abrogato il d.lgs. n. 155 del 2006, il cui art., 2, comma 1 era originariamente citato dal D.L. n. 179 del 2012. Per l'effetto (sebbene tale aspetto debba essere ancora oggetto di definitivi chiarimenti; cfr. nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 marzo 2021, prot. 84932), i rinvii ai settori di operatività dell'impresa sociale di cui alla previgente normativa del d.lgs. n. 155 del 2006 sarebbero ora da intendersi alla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 112 del 2017. Si tratta dei seguenti settori di attività:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

Le modalità di concessione della qualifica di "*start up* innovativa a vocazione sociale" **non comportano attualmente alcuni benefici fiscali aggiuntivi** rispetto a quelli previsti per le altre *start-up* innovative[31].

Le *start up* innovative a vocazione sociale sono tenute alla redazione di un "Documento di descrizione di impatto sociale", da redigersi annualmente, con cui l'impresa descrive e dà conto esternamente dell'impatto sociale prodotto, tramite indicatori di natura qualitativa e quantitativa, secondo il modello predisposto dal Mise. Più nel dettaglio, con tale autocertificazione, il legale rappresentante della società:

- dichiara di operare in via esclusiva in uno o più settori elencati all'articolo 2, comma 1, del Dlgs 24 marzo 2006, n. 155;

---

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s) micro credito, ai sensi dell'articolo *111* del *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e successive modificazioni;
t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo *2* della *legge 18 agosto 2015, n. 141*, e successive modificazioni;
u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Peraltro, in una nota del 23 marzo 2021, prot. 84932, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che l'acquisizione della qualifica di impresa sociale può avvenire solo contestualmente alla perdita di qualifica di SIAVS, con la conseguenza che vi è incompatibilità tra lo status di impresa sociale e quello di SIAVS. I due istituti sono, infatti, ben distinti e possiedono due discipline tra loro incompatibili, per la differente ratio legis che le sostiene. Le Siavs, infatti, secondo il Ministero, costituiscono un particolare tipo di *start up* innovative ma non sono annoverabili tra i soggetti del Terzo Settore, in quanto la loro natura resta quella di enti lucrativi: ciò che distingue in maniera inequivocabile le due qualifiche, infatti, è la loro diversa connotazione rispetto al carattere della lucratività.

[31] In passato, prima delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2017, si prevedeva un'aliquota di detrazione e deduzione maggiorata.

- indica tale/i settore/i;
- dichiara di realizzare, operando in tale settore, una finalità di interesse generale;
- si impegna a dare evidenza dell'impatto sociale prodotto.

Lo status di SIAVS viene valutato annualmente sulla base del documento depositato presso il Registro delle Imprese. Ne consegue altresì che, qualora **i requisiti dinamici vengano meno**, almeno nel rapporto percentuale richiesto dalla norma, fanno sì che la Siavs perda la ''socialità'', pur potendo conservare i requisiti per rimanere iscritta nella sezione speciale come *start-up* innovativa ''ordinaria'', cioè non a vocazione sociale. Viceversa, potrebbe accadere che, in un successivo esercizio, si ripresentino le condizioni suddette per la riqualificazione quale Siavs.

PMI innovative

In un contesto, come quello italiano, in cui le PMI rivestono un ruolo preponderante in termini occupazionali e di valore aggiunto, il d.l. n. 3 del 2015 si è posto l'obbiettivo di promuovere una cultura imprenditoriale maggiormente votata all'innovazione, **anche tra le imprese non di nuova generazione**. Le PMI innovative rappresentano dunque il "secondo stadio evolutivo" di un processo che, fondando le basi sulla scorta della normativa sulle *start-up* innovative, intende sostenere il percorso di crescita delle imprese con una chiara componente tecnologica in tutte le fasi del loro ciclo vitale[32].

In particolare, le "PMI innovative", definite dall'art. 4, comma 1, d.l. n. 3 del 2015, sono società aventi **congiuntamente** le seguenti **caratteristiche:**

a) deve essere una **società di capitali**, costituita anche in forma cooperativa;
b) **non deve essere quotata;**
c) sono **PMI così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE** e, dunque, sono imprese che impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro;
d) deve essere **residente fiscalmente in Italia** ai sensi dell'art. 73, t.u.i.r. o in uno **degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo**, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
e) dispone della **certificazione dell'ultimo bilancio** e dell'eventuale bilancio consolidato redatto **da un revisore contabile o da una società di revisione** iscritti nel registro dei revisori contabili;
f) **non è già iscritta alla Sezione speciale del Registro delle imprese** dedicata alle *start-up* innovative e agli incubatori certificati;
g) deve possedere **almeno due** dei seguenti **requisiti di innovatività:**
    - il volume di **spesa in ricerca, sviluppo e innovazione** deve essere in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione[33];

[32] Cfr. Ministero dello Sviluppo Economico, Scheda di sintesi sulle PMI innovative, 2019.
[33] Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l'acquisto e per la locazione di beni immobili; nel computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. In aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e

- deve impiegare come **dipendenti o collaboratori** a qualsiasi titolo, una quota almeno pari a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
- deve essere **titolare, depositaria o licenziataria**, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Inoltre, come si vedrà nel prosieguo, le PMI per essere considerate ammissibili ad alcune agevolazioni fiscali (quelle relative alle deduzioni e alle detrazioni fiscali), devono rispettare **ulteriori requisiti.**
In ogni caso, un'impresa in possesso dei requisiti sopra descritti per essere considerata "PMI innovativa" può ottenere il relativo *status,* registrandosi in **un'apposita sezione speciale del Registro delle imprese.**
La PMI innovativa è tenuta a confermare annualmente il possesso di almeno due dei tre indicatori di innovatività sopra citati, pena la perdita dello *status* speciale. Sotto quest'ultimo profilo, entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui al comma 1, le PMI innovative sono cancellate dalla sezione speciale del registro delle imprese con provvedimento del conservatore.

Principali differenze tra *start up* innovative e PMI innovative

Come si evince da quanto precede, sotto il profilo definitorio, dunque, le **principali differenze** tra *start-up* innovative e PMI innovative sono da identificare:

1) **nell'oggetto sociale:** per le *start-up* innovative esso si identifica nello sviluppo, nella produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Per le PMI innovative, esso non è vincolato dalla normativa;
2) **nella data di costituzione:** le *start-up* innovative devono essere costituite da meno di 5 anni; le PMI innovative non hanno particolari vincoli temporali;
3) **nel volume di affari:** le *start-up* innovative, a partire dal secondo anno di attività, devono avere un totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non superiore a 5 milioni di euro. Per le PMI innovative il vincolo è dato dalla definizione europea di PMI e, dunque, esse sono imprese che impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato

innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.
Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa.

annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro;

4) **nei requisiti di innovatività:** essi sono diversi sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo;
5) **nell'obbligo di revisione legale dei conti:** la revisione legale dei conti sul bilancio è necessaria per le PMI innovative, mentre non lo è per le *start-up* innovative;
6) **nel divieto di distribuzione di utili:** il divieto di distribuzione di utili sussiste solo per le *start-up* innovative ma non anche per le PMI innovative.

II.2 Mappatura delle agevolazioni

Le *start up* innovative e le PMI innovative sono destinatarie di una normativa di favore, che include agevolazioni piuttosto eterogenee.

In generale, esse sono da identificare nelle misure che seguono:

- **agevolazioni fiscali;**
- **agevolazioni afferenti al diritto societario e giuslavoristiche;**
- **agevolazioni sui finanziamenti.**

È opportuno precisare sin da ora che le PMI innovative beneficiano della gran parte delle agevolazioni previste per le *start-up* innovative: si pensi, ad esempio, alla deroga del termine ordinario per la copertura delle perdite civilistiche.
Tuttavia, per alcune agevolazioni, pure applicabili a entrambe le tipologie, sono previste delle disposizioni particolari; si pensi, ad esempio, alle detrazioni e deduzioni fiscali relative all'investimento in capitale di rischio che riguardano indistintamente tutte le *start-up* innovative, mentre riguardano solo le PMI innovative.
Altre agevolazioni sono, infine, applicabili solo alle *start-up* innovative: ad esempio, per le *start-up* innovative è previsto l'esonero sia dell'imposta di bollo che dei diritti di segreteria e dai diritti camerali annuali dovuti alla Camera di Commercio; diversamente, per le PMI innovative è previsto l'esonero della sola imposta di bollo.

II.2.1 Mappatura delle agevolazioni fiscali

Di seguito, come anticipato, si procederà ad una disamina schematica delle diverse agevolazioni fiscali previste per le *start-up* innovative e per le PMI innovative, quali, segnatamente:

- Detrazioni fiscali ai fini IRPEF;
- Deduzione fiscale ai fini IRES;
- Disapplicazione di discipline fiscali penalizzanti;
- Maggiore facilità nella compensazione dei crediti fiscali;
- Esenzione fiscale prevista per le assegnazioni di strumenti finanziari o di incentivi agli amministratori, ai dipendenti o ai collaboratori della *start-up;*
- Riconoscimento di un credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato;
- Esonero da diritti camerali e imposta di bollo;
- Detassazione delle plusvalenze relative a *start-up e PMI* innovative e PMI Innovative.

Detrazioni fiscali IRPEF per coloro che investono in *start-up* innovative e PMI-innovative

Le detrazioni fiscali IREPF per coloro che investono in *start-up* innovative e PMI-innovative "ammissibili"[34] si suddividono in "**ordinarie**" e "**rafforzate**".

Con riguardo alle **detrazioni "ordinarie"**[35]**,** si prevede che i **soggetti passivi IRPEF**[36] che investono, direttamente o indirettamente, in *start-up* innovative e in PMI innovative ammissibili beneficiano di una **detrazione IRPEF pari al 30% dell'investimento,** con un limite

[34] In particolare, per "PMI innovative ammissibili" si intendono le PMI che:
(i) rientrano nella definizione di PMI innovativa di cui all'art. 4, comma 1, d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, anche non residenti in Italia purché in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
(ii) ricevono l'investimento iniziale a titolo della misura anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro sette anni dalla loro prima vendita commerciale.
Le PMI innovative, dopo il periodo di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, sono considerate ammissibili in quanto ancora in fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita:
1) fino a dieci anni dalla loro prima vendita commerciale, se attestano, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;
2) senza limiti di età, se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un *business plan* relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni, in linea con l'art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014.
[35] Art. 29, comma 1, 2, 3, 3-*bis,* 7-bis, 8, 8-*bis*, d.l. n. 179 del 2012 nonché il d.m. 25 febbraio 2016 e il d.m. 7 maggio 2019. L'estensione delle agevolazioni fiscali alle PMI innovative è prevista dall'art. 4, comma 9, d.l. n. 3 del 2015.
[36] La detrazione in oggetto riguarda le persone fisiche e i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice. Per questi l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite di cui al primo periodo si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società.

massimo dell'investimento su cui computare la detrazione pari ad **euro 1.000.000**[37] per ciascun periodo d'imposta.
Affinché operi il beneficio fiscale in oggetto (*i.e*. detrazione d'imposta), occorre il rispetto delle seguenti **regole da parte dell'investitore**:

- è necessario effettuare una delle modalità di "**investimento agevolato**" indicate dalla disciplina[38];
- occorre **mantenere l'investimento per almeno un triennio** (a pena di decadenza dal beneficio: pertanto, l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali);
- gli incentivi fiscali valgono sia in caso di **investimenti diretti sia in caso di investimenti indiretti,** per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)[39] o di altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative[40];
- è necessario acquisire e conservare la **documentazione** indicata dalla normativa[41];
- è necessario rispettare un **tetto massimo di investimento per singola società**. In particolare, le agevolazioni, inoltre, spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna *start-up* innovativa o PMI innovativa ammissibile. Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo

[37] L'importo di 1.000.000 € è stato così aumentato da 500.000 € dall'anno 2017 e fino al 2025 alla Legge di Bilancio 2017.

[38] Nel dettaglio, le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle *start-up* innovative, delle PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative o PMI innovative ammissibili, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione. Si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi (diverse da quelle previste dall'art. 27 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179).

[39] Per "*organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative*", si intendono quegli OICR istituiti in Italia o in altri Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di *start-up* innovative di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta. Come chiarito dall'Agenzia delle entrate (circolare 11 giugno 2014, n. 16/E), il valore delle azioni e delle quote, a cui fare riferimento, è rappresentato dal costo di acquisto dei titoli, al lordo di eventuali svalutazioni.

[40] Per "*altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative*", si intendono quelle società che, al termine del periodo di imposta in cui è effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di *start-up* innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie o comunque non detenute per la negoziazione, di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta.

[41] Art. 5 d.m. 7 maggio 2019.
In sintesi, la detrazione spetta a condizione che gli investitori ricevano e conservino:
i) una *certificazione della start-up* innovativa che attesti di non avere superato il limite massimo agevolabile (come detto, pari ad euro 15.000.000) ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta la deduzione o detrazione, da rilasciare entro sessanta giorni dal conferimento;
ii) una copia del piano di investimento della *start-up* innovativa, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività della medesima, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti;
iii) per gli investimenti effettuati in *start-up* a vocazione sociale o ad alto valore tecnologico in ambito energetico, anche una certificazione rilasciata dalla *start-up* innovativa attestante l'oggetto della propria attività;
In caso di investimento indiretto, l'entità dell'investimento agevolabile è certificata, previa richiesta dell'investitore, a cura degli OICR o di tali altre società entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento si intende effettuato.

rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo[42].

Nel caso in cui la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda dell'investitore, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il terzo.

Con riguardo alle **detrazioni "rafforzate"**[43]**,** si ricorda che a decorrere dal. 19 maggio 2020, le persone fisiche che, direttamente o attraverso OICR, investono in *start up* e PMI innovative possono fruire di una **detrazione d'imposta** - alternativa a quella del 30% ordinariamente prevista **- pari al 50%** della somma investita. L'investimento massimo detraibile non può tuttavia eccedere, in ciascun periodo d'imposta, **l'importo di 100.000 euro.** Per l'eccedenza (oppure in luogo di questa, se non intende fruirne), l'investitore può comunque beneficiare della detrazione "ordinaria" del 30% nei limiti sopra indicati.
Anche in questa ipotesi di investimento vanno osservate alcune **regole** che sono sostanzialmente simili a quelle previste per la detrazione "ordinaria"[44].

Deduzioni fiscali IRES per coloro che investono in *start-up* innovative e PMI-innovative

Si prevede[45] che le società e gli altri soggetti IRES che abbiano investito, direttamente o indirettamente, in *start up* innovative e PMI innovative beneficiano di una deduzione dal reddito ai fini IRES[46] **pari al 30% dell'investimento**, su un importo massimo di investimento di **1.800.000 €** (cui corrisponde un limite massimo di deduzione pari a 540.000 €) per ciascun periodo d'imposta.
Affinché operi il beneficio fiscale in oggetto, occorre il rispetto delle medesime regole da parte dell'investitore analizzate nel precedente paragrafo.

Disapplicazione di discipline fiscali penalizzanti per *start-up* innovative e PMI innovative

L'art. 26, comma 4, d.l. n. 179 del 2012 e l'art. 4, comma 9, d.l. n. 3 del 2015 prevedono che alle *start-up* innovative e alle PMI innovative non si applichino la disciplina delle "società di comodo" ed in "perdita sistematica"[47].
Le predette discipline, in particolare, sono state introdotte con lo scopo di disincentivare il ricorso all'utilizzo dello strumento societario come schermo per nascondere l'effettivo

[42] Art. 4, comma 7 d.m. 7 maggio 2019.
[43] Art. 29-*bis* comma 1, 2, 3, 3 d.l. n. 179 del 2012, d.m 28 dicembre 2020 e art. 4, comma 9-*ter*, d.l. n. 3 del 2015. Tali agevolazioni sono state introdotte dall'art. 28, d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio).
[44] Come differenze, tra l'altro, si evidenzia, che la stessa detrazione può essere concessa ai sensi del Regolamento della Commissione UE 1407/2013 del 18 dicembre 2013, sugli *aiuti de minimis*, non potendo quindi eccedere, insieme ad altri eventuali benefici, l'importo complessivo di 200.000 euro nell'ultimo triennio.
[45] Art. 29, comma 4, 5, 7-*bis* e 8, d.l. n. 179 del 2012 nonché il d.m. 25 febbraio 2016 e il d.m. 7 maggio 2019. L'estensione delle agevolazioni fiscali alle PMI innovative è prevista dall'art. 4, comma 9, d.l. n. 3 del 2015.
Dunque, differentemente alle detrazioni fisali IRPEF, le deduzioni fiscali IRES per coloro che investono in *start-up* innovative e PMI-innovative "ammissibili" sono di una sola tipologia.
[46] In linea generale, la deduzione rileva solo ai fini IRES e non anche IRAP. Si segnala, tuttavia, l'abbattimento dell'aliquota IRAP da parte di alcune Regioni a favore di tale tipologia di imprese.
[47] Di cui all'art. 30, legge n. 724 del 1994 e 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, d.l. n. 138 del 2011.

proprietario di beni, avvalendosi delle più favorevoli norme dettate per le società e di contrastare le società che non abbiano un interesse effettivo allo svolgimento di attività operative commerciali.
Le società assoggettate a questa disciplina devono superare appositi "test di operatività": se non sono in grado di farlo, sono soggette a numerose penalizzazioni fiscali, tra cui:

- devono determinare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e la base imponibile IRAP in via presuntiva e liquidare su detta base imponibile (invece che su quella effettiva) le imposte dovute;
- sono assoggettate ad una maggiorazione dell'aliquota IRES del 10,5%;
- non è ammesso il rimborso, la compensazione e la cessione dell'eccedente del credito IVA.

Dunque, per tutto il periodo in cui la società ha i requisiti per qualificarsi quale *start-up* innovativa o PMI innovativa la stessa non è tenuta ad applicare le predette discipline penalizzanti. Conseguentemente, nel caso conseguano ricavi "non congrui" oppure siano in perdita fiscale sistematica, non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, quali appunto l'imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l'utilizzo limitato del credito IVA, l'applicazione della maggiorazione Ires del 10,5%[48].

Maggiore facilità nella compensazione dei crediti fiscali per le *start-up* innovative

L'art. 10, comma 1, punto 7, d.l. n. 78 del 2009 prescrive che le *start-up* innovative sono esonerate, fino all'importo di 50.000 euro, dal dover richiedere l'apposizione del c.d. visto di conformità[49] per compensare il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto. Tale possibilità è prevista durante l'intero periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
Tale agevolazione si applica alle sole *start-up* innovative ma non anche alle PMI innovative. Esse sono pertanto sottoposte alla disciplina ordinaria prevista per la compensazione di tipo orizzontale dei crediti IVA, che può essere effettuata per importi superiori ad euro 5.000 dal decimo giorno successivo di presentazione della dichiarazione annuale IVA munita di visto di conformità.

Esenzione fiscale prevista per le assegnazioni di strumenti finanziari o di incentivi agli amministratori, ai dipendenti o ai collaboratori della *start-up* e PMI innovative (*work for equity*)

[48] Per approfondimenti si rinvia a: circolare Agenzia delle Entrate n. 16/E del 2014; Ministero dello Sviluppo Economico, *La strategia nazionale per le startup e le PMI innovative*, giugno 2020.
[49] Il visto di conformità, previsto dal d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, costituisce uno dei livelli dell'attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, attribuito dal legislatore a soggetti estranei all'Amministrazione Finanziaria, quali determinati professionisti in possesso di alcuni requisiti. Il soggetto autorizzato al rilascio del visto è tenuto a predisporre la dichiarazione fiscale, attestare di aver eseguito i necessari controlli mediante sottoscrizione della stessa e a trasmetterla all'Agenzia delle entrate.
Con specifico riguardo ai crediti IVA, l'apposizione del visto per la compensazione dei crediti IVA per importi superiori a 5.000 euro è stata prevista dall'art. 3 d.l. 24 aprile 2017, n. 50.

L'art. 27 d.l. 179 del 2012, rubricato "*Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato*", contiene un'articolata disciplina fiscale di favore volta a remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualificate (c.d. *work for equity*). Essa trova applicazione sia per le *start-up* innovative che per le PMI innovative (art. 4, comma 9, d.l. n. 3 del 2015).

Mediante tali forme innovative di remunerazione il legislatore ha dunque voluto, anche nell'ottica della fidelizzazione, da un lato, evitare esborsi monetari nella fase di "*Start up*" e dall'altro incentivare il "*management*", anche accedendo a prestazioni professionali qualificate che di norma sono difficilmente accessibili, soprattutto nella fase iniziale di un'impresa.

Si prevede in particolare che il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione da parte delle *start-up* innovative ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari (nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari) non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi.

Ne consegue che, al ricorrere delle condizioni previste dalla disposizione in esame (cfr. *infra*), l'assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi, o l'esercizio di diritti di opzione per l'acquisto di strumenti finanziari non rileva a fini reddituali nel periodo di imposta di assegnazione o di esercizio del diritto. Assumerà rilevanza reddituale, invece, la successiva cessione di detti strumenti finanziari.

Per effetto della disciplina in oggetto si consente, dunque, di derogare ad uno dei principi fondamentali che regola la tassazione del reddito di lavoro dipendente ed assimilato a quello di lavoro dipendente, quale il "principio di onnicomprensività" [50]. Ai sensi di detto principio, infatti, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Pertanto, affinché tali attribuzioni siano considerate componenti della retribuzione imponibile del lavoratore dipendente occorre che vi sia un "nesso di causalità" che le leghi al rapporto di lavoro. Per effetto dell'agevolazione in esame, dunque, l'assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi, o l'esercizio di diritti di opzione per l'acquisto di strumenti finanziari non rileva a fini reddituali nel periodo di imposta di assegnazione o di esercizio del diritto.

Sotto il profilo soggettivo, sono interessati all'agevolazione in oggetto:

- gli amministratori;
- i lavoratori legati da un rapporto di lavoro dipendente con la start-up innovativa, anche se a tempo determinato o part-time;
- i collaboratori continuativi, vale a dire tutti quegli altri soggetti, ivi inclusi i lavoratori a progetto.

[50] Art. 51, comma 1, t.u.i.r.. Su tali principi, nella prassi dell'Agenzia delle Entrate si vedano, tra le altre: risposta 24 maggio 2021 n. 371; risposta 11 maggio 2021, n. 328; risposta 30 aprile 2021, n. 314; risposta 27 aprile 2021, n. 294; risposta 29 marzo 2021, n. 221; risposta 29 marzo 2021, n. 222; risposta 22 marzo 2021, n. 123; risposta 5 gennaio 2021, n. 3; risposta 21 ottobre 2020, n. 491; risoluzione 25 settembre 2020, n. 55/E; risoluzione 25 settembre 2020, n. 57/E; risposta 18 settembre 2020, n. 383/E; risposta 10 settembre 2020, n. 338/E; risposta 31 agosto 2020, n. 293; risoluzione 14 agosto 2020, n. 46/E; risposta 24 aprile 2020, n. 122; risposta 13 dicembre 2019, n. 522; risposta 31 ottobre 2019, n. 461; risposta 25 ottobre 2019, n. 427; risposta 26 agosto 2019, n. 347; risoluzione 12 agosto 2019, n. 77/E; risposta 23 luglio 2019, n. 77/E; risposta 23 luglio 2019, n. 304; risposta 22 luglio 2019, n. 289; risoluzione 4 dicembre 2012, n. 103/E; risoluzione 25 febbraio 2009, n. 53/E; risoluzione 10 giugno 2008, n. 234/E; risoluzione 6 agosto 2007, n. 207/E; risoluzione 1° giugno 2005, n. 71/E; risoluzione 13 maggio 2002, n. 143/E; circolare 23 dicembre 1997, n. 326/E.

È poi da osservare che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate[51], in assenza di specifici vincoli in tal senso, il regime agevolativo in esame è applicabile indipendentemente dalla circostanza che sia realizzato un piano incentivante rivolto alla generalità degli amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi della *start-up* innovativa, ovvero rivolto solamente ad alcuni di essi[52].
Sotto il profilo oggettivo, per quanto concerne l'individuazione degli strumenti finanziari che sono ammessi all'incentivo si deve fare riferimento a strumenti finanziari "partecipativi", ossia a strumenti finanziari similari alle azioni la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente[53]. Il regime di favore è riconosciuto senza la previsione di alcun limite di importo non imponibile degli strumenti finanziari[54].
Da ultimo, sembra opportuno ricordare che l'art. 27, comma 4, d.l. n. 179 del 2012 prevede un regime di non imponibilità degli apporti di opere e servizi che è esteso anche all'ipotesi in cui gli apporti abbiano ad oggetto crediti maturati a fronte di opere e servizi resi a favore delle *start-up* innovative. Pertanto, tali apporti sono esenti da qualsivoglia imposizione, non assumendo rilevanza fiscale in capo ai soggetti che li effettuano né al momento dell'ultimazione dell'opera o del servizio né al momento della emissione delle azioni, quote ovvero degli strumenti finanziari. Rientrano nel campo di applicazione anche le prestazioni professionali rese dagli amministratori della start-up innovativa, ovvero i relativi crediti, il cui reddito sia da qualificare come di lavoro autonomo. Ne sono escluse, invece, le prestazioni rese dai soggetti la cui remunerazione rientra tra i redditi di lavoro dipendente o assimilato.
In ogni caso, il regime fiscale di favore non si estende alla successiva disposizione degli strumenti finanziari ricevuti in quanto le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili.

Riconoscimento di un credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato per le *start-up* innovative

L'art. 27-*bis*, d.l. n. 179 del 2012 prevedeva per le *start-up* innovative misure semplificate per l'accesso all'agevolazione per le assunzioni di personale altamente qualificato consistente nel credito di ricerca e sviluppo ("credito R&D")[55]. L'agevolazione in oggetto è stata

[51] Circolare n. 16/E del 2014.
[52] Quanto precede differenzia l'agevolazione in oggetto da quella prevista dall'articolo 51, comma 2, lett. g), t.u.i.r., espressamente limitato alle azioni "offerte alla generalità dei dipendenti".
[53] Tali strumenti sono individuati dall'arrt. 44, , comma 2, lett. a, t.u.i.r..
[54] Sono comunque previste delle cause di decadenza dell'agevolazione. In particolare gli strumenti finanziari e i diritti assegnati non possono essere ceduti alla *start-up* innovativa o all'incubatore certificato, con cui gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori intrattengono il proprio rapporto di lavoro o collaborazione, alla società emittente, se diversa da tale *start-up* innovativa o dall'incubatore certificato, nonché ai soggetti che fanno parte a qualsiasi titolo del gruppo di queste ultime e, quindi, le società che direttamente controllano o sono controllate da tale *start-up* innovativa o dall'incubatore certificato, gli azionisti (persone fisiche) della stessa, e le società che sono controllate dallo stesso soggetto (persona fisica o giuridica) che controlla la *start-up* innovativa o l'incubatore certificato.
Nell'ipotesi in cui la condizione non sia rispettata, si prevede che "…. *il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione*.".
[55] Prevista originariamente dall'art. 24 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

successivamente sostituita ed in parte integrata e, dunque, le semplificazioni per le *start-up* innovative sono venute meno.
Tuttavia, nell'ambito del nuovo "credito R&D" previsto dalla Legge di Bilancio 2020 (come successivamente modificato dal "Decreto Rilancio" e dalla Legge di Bilancio 2021), sono attualmente previste alcune misure mirate rivolte alle *start-up* innovative[56]. In particolare, si inseriscono le spese per contratti di ricerca *extra muros* stipulati con le *startup* innovative tra quelle spese che concorrono a formare, in misura maggiorata, la base di calcolo del credito d'imposta in oggetto (per un importo pari al 150% del loro ammontare).

Esonero da diritti camerali e imposta di bollo per *start-up* innovative e PMI innovative

Come previsto dall'art. 26, comma 8, d.l. n. 179 del 2012, le *start-up* innovative sono esonerate dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio[57].
L'esenzione è stabilita in dipendenza dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di *startup* innovativa e dura, comunque, non oltre il quinto anno di iscrizione.
Le PMI Innovative seguono parzialmente tale disciplina: sebbene nei confronti di queste ultime sia previsto l'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo richiesta per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese e per gli atti comunque connessi al registro, non viene esteso il corrispondente esonero dal pagamento dei diritti di segreteria e del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio (art. 4, comma 9, d.l. n. 3 del 2015).

Detta normativa prevedeva per *start-up*, al pari di qualsiasi soggetto titolare di un reddito d'impresa e indipendentemente dalla forma giuridica adottata, un credito d'imposta del 35% calcolato sulla base del costo sostenuto dall'azienda per un periodo non superiore ad un anno e con un limite massimo pari a 200 mila euro annui per ciascuna impresa. Le assunzioni agevolate dovevano avere ad oggetto esclusivamente talune categorie: doveva infatti trattarsi di personale in possesso di particolari requisiti quali titolari di dottorati di ricerca universitari o lauree magistrali in ambito tecnico-scientifico.
Nei confronti delle *start-up* erano appunto poi previste modalità semplificate di accesso al credito d'imposta. Ad esempio, il credito di imposta era concesso al personale altamente qualificato anche qualora quest'ultimo fosse stato assunto mediante contratti di apprendistato, consentendo, l'espletamento degli obblighi previsti dalla legge mediante la presentazione di un'istanza redatta in forma semplificata.
Successivamente, l'agevolazione di cui all'art. 24 d.l. 22 giugno 2012, n. 83 è stata sostituita con il credito d'imposta R&D di cui all'art. 3, d.l. n. 145 del 2018, più volte modificato e tale agevolazione specifica per le *start-up* sembra venuta meno.
Infine, con la Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 198 e ss., legge n. 160 del 2019 così come modificata dalla legge n. 178 del 2020 e dal d.l. n. 34 del 2020) è stato introdotto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, un ulteriore credito d'imposta.
[56] Art. 38, commi 4 e 6, d.l. n. 34 del 2020.
[57] Con particolare riguardo all'esonero dai pagamenti annuali alle camere di commercio, il Ministero dello sviluppo economico ha chiarito che esso dev'essere interpretato nella sua più ampia accezione possibile anche tenendo a mente taluni atti, come il deposito del bilancio di esercizio e lo stesso va inteso per quanto concerne l'esonero dal versamento dell'imposta sul bollo, che va considerato come esonero generale relativo a tutti gli atti compiuti dalle *start-up* e successivi all'iscrizione, come in via esemplificativa, gli aumenti di capitale agevolati.

Detassazione delle plusvalenze relative a *start-up* innovative e *PMI* innovative

L'art. 14 del "Decreto Sostegni-*bis*" (d.l. n. 73 del 2021) ha esentato temporaneamente da imposizione le plusvalenze fiscali (art. 67, comma 1, lett. c) e c-*bis*) t.u.i.r.) realizzate da persone fisiche che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese *start up* innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in *start up* e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo[58]. Dunque, in luogo della tassazione ordinaria pari, nel caso di plusvalenze realizzate al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, al 26%, si applica un regime di esenzione.
Condizione per fruire dell'esenzione è che le plusvalenze siano realizzate da persone fisiche e derivino dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese *start up* innovative (come individuate cui all'art. 25, comma 2, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179) e PMI innovative, nonché siano acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e siano possedute per almeno tre anni.
Ulteriormente, si prevede che sono esenti da imposizione le plusvalenze (di cui all'art. 67, comma 1, lettere *c)* e c-*bis),* t.u.i.r.), purché realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società ed enti privati (assoggettati a Irpef ai sensi dell'articolo 5 TUIR, escluse le società semplici e gli enti ad essi equiparati, ovvero a IRES ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *d),* t.u.i.r.) qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese *start up* innovative o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.
Si prevede in ogni caso che l'efficacia degli incentivi fiscali disposti dall'articolo in esame è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione UE ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato.

II.2.2 Mappature delle agevolazioni relative al diritto societario e giuslavoristiche

Di seguito si procederà ad una disamina schematica delle diverse agevolazioni relative al diritto societario previste per le *start-up* innovative e per le PMI innovative, quali, segnatamente:

- semplificazioni per la fase di costituzione;
- deroghe alla disciplina prevista dal diritto societario;
- deroghe alla disciplina del fallimento.

Alle suddette agevolazioni si aggiungono quelle relative all'ambito giuslavoristico.

Semplificazioni per la *start-up* innovative per la fase di costituzione

L'art. 4, comma 10-*bis*, del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3 consente che la redazione dell'atto costitutivo e le successive modificazioni delle *start-up* innovative avvenga per atto pubblico

[58] Si noti che il regime in esame trova applicazione per ogni persona fisica investitore, purché al di fuori del regime d'impresa. Pertanto, esso può trovare applicazione anche nei confronti degli amministratori.

ovvero, in alternativa, per atto sottoscritto digitalmente[59]. Questa previsione non interessa, dunque, le PMI innovative.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 17 febbraio 2016, che - in deroga a quanto previsto dall'art. 2463 del codice civile – consente la redazione in forma elettronica e la firma digitale degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata *start-up* innovative, superando la necessità di autenticare la sottoscrizione. Con il decreto ministeriale 28 ottobre 2016 è stato poi approvato il modello per le modifiche delle *start-up* innovative, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.
Tuttavia, con la sentenza del Consiglio di Stato del 29 marzo 2021, n. 2643, il decreto del 2016 è stato ritenuto illegittimo, essendo privo di una adeguata copertura legislativa.
Successivamente, il "Decreto Sostegni-*bis*" (art. 39-*septies*, d.l. n. 77 del 2021, convertito in legge n. 108 del 2021) ha previsto che gli atti costitutivi, gli statuti e le successive modificazioni delle società *start-up* innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso l'ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (31 luglio 2021) e redatti con le modalità alternative all'atto pubblico ai sensi del descritto art. 4, comma 10-*bis*, del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, e secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, restino validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l'iscrizione nel registro delle imprese.
Il medesimo ""Decreto Sostegni-*bis*" ha altresì disposto che fino all'adozione delle nuove misure concernenti l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle società in questione che siano successive 31 luglio 2021, si applica la disciplina di cui all'articolo 2480 del codice civile, a norma del quale le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci e il verbale è redatto da notaio.

Deroghe alla disciplina prevista al diritto societario

L'art. 26, commi 2, 3, 5 e 7, d.l. n. 179 del 2012 prevede che alle PMI costituita in forma di srl[60] - e, dunque, anche alle PMI innovative costituite in forma di s.r.l. e alle *start-up* innovative, ricorrendone i requisiti - è consentito di:

[59] E, dunque, con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82).
[60] L'estensione della disciplina in oggetto a tutte le PMI (rispetto all'iniziale perimetro normativo rivolto alle sole PMI innovative e *start-up* innovative) è avvenuta ad opera del d.l. n. 50 del 2017.
In particolare, il comma 1 del citato articolo 57 ha esteso alle PMI costituite sotto forma di S.r.l. le disposizioni derogatorie alla disciplina civilistica già previste dal D.L. n. 179/2012 per le *startup* innovative costituite sotto forma di S.r.l., e alle PMI innovative (art. 4, d.l. n. 3 del 2015) concernenti:

- la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione, nell'atto costitutivo della società, di categorie di quote fornite di diritti diversi;
- la possibilità di effettuare un'offerta pubblica delle quote sociali, anche mediante *equity crowfunding*;
- la deroga al divieto di compiere, da parte della società, operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l'operazione sia compiuta in determinate condizioni (novella ai commi 2,5 e 6 dell'articolo 26 del d.l.. n. 179/2012).

- creare categorie di quote fornite di diritti diversi e può liberamente determinarne il contenuto: ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione;
- effettuare operazioni sulle proprie quote: alle PMI non si applica il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni (art. 2474 c.c.) a condizione che tali operazioni siano compiute in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo a prestatori di opera e servizi anche professionali (es. *work for equity*).
- offrire al pubblico quote di capitale: le quote della PMI innovativa possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari anche attraverso l'utilizzo di portali *online* per la raccolta di capitali (*equity crowdfunding*).

Sia le PMI innovative che le *start-up* innovative possono emettere strumenti finanziari partecipativi (art. 26, comma 7). In particolare, si prevede che l'atto costitutivo delle società in oggetto possa prevedere l'emissione di strumenti finanziari partecipativi a favore dei soci o dei terzi e che tali strumenti possono essere emessi anche a fronte di un apporto di opere e servizi. I soci godono di un'ampia autonomia nella determinazione del contenuto dei diritti connessi agli strumenti finanziari, con esclusione del diritto di voto nelle decisioni dei soci di cui agli artt. 2479 c.c. e 2479-*bis* c.c..

Particolarmente rilevante è infine la disciplina di proroga del termine di copertura delle perdite prevista per le *start-up* innovative e PMI innovative (art. 26, comma 1 e art. 4, comma 9, d.l. n. 3 del 2015).
In particolare, si prevede che in caso di perdite di oltre 1/3 che *non* intaccano il capitale minimo delle società, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 è posticipato al secondo esercizio successivo al suo verificarsi[61].
In caso di perdite di oltre 1/3 che intaccano il capitale sociale minimo della società, l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale.

Deroghe alla disciplina del fallimento (liquidazione giudiziale) per le *start-up* innovative

L'art. 31, d.l. n. 179 del 2012 dispone che la *start-up* non può essere dichiarata assoggettata a fallimento (liquidazione giudiziale): essa è infatti assoggettabile unicamente alle procedure per la composizione della crisi da sovra indebitamento (legge n. 3 del 2012)[62]. La scelta legislativa

[61] Stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile,

[62] La giurisprudenza (cfr. Corte di Appello di Brescia, sentenza del 25 gennaio 2021) ha statuito che l'esenzione quinquennale delle *start-up* innovative dalle procedure concorsuali presuppone non solo l'iscrizione della società nell'apposito registro speciale ma anche l'effettivo possesso dei requisiti richiesti dall'art. 25 d.l. n. 179 del 2012 per la qualificazione della società come *start-up* innovativa. Ne consegue che la mera iscrizione nella sezione

trova la sua giustificazione nelle difficoltà economiche che può incontrare una *start up* innovativa durante la fase del suo avvio ovvero nell'elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa, investendo in attività ad alto livello di innovazione.

Agevolazioni giuslavoristiche per le *start-up* innovative

L'art. 28, commi 7, 8 e 9 d.l. n. 179 del 2012 prevede alcune agevolazioni giuslavoristiche per le *start-up* innovative.
Si prevede, innanzitutto, che la retribuzione dei lavoratori assunti da una *start-up* innovativa sia costituita da una "parte fissa" che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una "parte variabile", consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni[63].
Inoltre, ai sensi dell'art. 21, d.lgs. n. 81 del 2015 alle *start-up* innovative è attribuita la possibilità di stipulare contratti a termine in base ad un regime di favore che consiste nell'esenzione, per un periodo di 4 anni dalla costituzione, dai limiti numerici legali e contrattuali e dal rispetto dei limiti previsti per il rinnovo, la proroga e la successione dei contratti.
Si prevede altresì, ai sensi dell'art. 28, comma 9, d.l. n. 179 del 2012 che nel caso in cui sia stipulato un contratto di lavoro a termine da una società priva dei requisiti per essere considerata *start-up* innovativa, detto contratto è trasformato automaticamente a tempo indeterminato.

II.2.3 Mappature delle agevolazioni afferenti ai finanziamenti

Equity crowfunding

Come anticipato, le quote della PMI innovativa possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari anche attraverso l'utilizzo di portali *online* per la raccolta di capitali (*equity crowdfunding*).

speciale del Registro delle imprese risulta condizione necessaria per l'esclusione da procedure di cui al RD 267/42, ma non preclude, di per sé, l'accertamento dell'effettiva sussistenza di tale qualifica, in quanto è indispensabile il riscontro effettivo dei "requisiti cumulativi e alternativi" richiesti dalla legge.

[63] I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono definire in via diretta ovvero in via delegata ai livelli decentrati con accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni: a) criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici funzionali alla promozione dell'avvio delle *start-up* innovative, nonché criteri per la definizione della "parte variabile"; b) disposizioni finalizzate all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle *start-up* innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva.
Si veda altresì il par. 3.5 in merito all'art. 27 d.l. 179 del 2012, rubricato "*Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato*", contenente la disciplina fiscale di favore volta a remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualificate (c.d. *work for equity*).

Secondo la Consob[64] in particolare "*Il termine* crowdfunding *indica il processo con cui più persone ("folla" o* crowd*) conferiscono somme di denaro (*funding*), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet ("*piattaforme" *o "*portali*") e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa. Si parla di equity-based crowdfunding quando tramite l'investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, la ricompensa per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa."*

Accesso gratuito e semplificato al fondo di garanzia per le PMI

L'art. 30, comma 6, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 e il d.m. 26 aprile 2013 hanno previsto in favore di *start-up* innovative una modalità di attivazione semplificata, gratuita e diretta del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (FGPMI)[65]. Quest'ultimo rappresenta un fondo pubblico che facilita l'accesso al credito delle PMI attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari.
Nello specifico, la garanzia copre fino all'80% del prestito erogato dall'istituto di credito alla *start-up* innovativa per un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa gratuitamente e sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, in quanto l'istruttoria beneficia di un canale prioritario. Nel dettaglio, il MedioCredito Centrale, ente gestore del Fondo, non opera alcuna valutazione del merito creditizio ulteriore rispetto a quella già effettuata dalla banca. Inoltre, alle richieste di garanzia riguardanti queste tipologie d'impresa è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella presentazione al Comitato di gestione del Fondo. Gli istituiti di credito non possono richiedere garanzie reali, assicurative e bancarie sulla parte del finanziamento garantita dal Fondo; tuttavia, sono titolati a richiedere all'imprenditore garanzie personali per l'intero ammontare del prestito.

Le modalità di intervento per le PMI innovative ricalcano l'impostazione appena descritta, con alcune specificità.
In base all'attuale normativa, le condizioni di accesso delle PMI innovative alla garanzia del FGPMI si discostano significativamente rispetto a quanto previsto per le *start-up* innovative in quanto, fermo restando l'elemento della gratuità, non è però prevista l'automaticità dell'intervento del Fondo: le PMI innovative sono ora soggette in ogni caso a una valutazione del merito creditizio da parte del Fondo.
Si specifica inoltre che, come già in passato, alle PMI innovative è negato tout court l'accesso al Fondo nel caso esse siano classificate nella fascia di merito creditizio più bassa.
In ogni caso, così come avviene per le *start-up*, per le PMI innovative ammissibili la garanzia del FGPMI copre sempre l'80% dell'operazione, a prescindere dal *rating* dell'azienda.

[64] Cfr. Documento sul sito istituzionale dedicato al *Crowfunding.*
[65] Cfr. Ministero dello Sviluppo Economico, *Le imprese innovative e Fondo di Garanzia per le PMI. 27° Rapporto periodico. Dati del 31 marzo 2021.*

Accesso a programmi di finanziamento agevolato a livello nazionale dedicato alle *start-up* innovative

L'art. 38, comma 1, comma 1, d.l. n. 34 del 2020, al fine di un rafforzamento, sull'intero territorio nazionale, degli interventi in favore delle *start-up* innovative, rifinanzia di 100 milioni per l'anno 2020 la misura "*Smart&Start* Italia" di cui al D.M. 24 settembre 2014 e successive modifiche[66].
Si ricorda che la misura "*Smart&Start* Italia" è riservata alle *start-up* innovative, localizzate su tutto il territorio nazionale, iscritte nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese e in possesso dei requisiti di cui alla disciplina istitutiva.
Nel dettaglio, sono ammissibili alle agevolazioni della misura "*Smart&Start* Italia" i piani di impresa aventi ad oggetto la produzione di beni e l'erogazione di servizi che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: i) significativo contenuto tecnologico e innovativo; ii) sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale, dell'intelligenza artificiale, della *blockchain* e dell'*internet of things*; iii) valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata (*spin off* da ricerca).
I piani d'impresa possono essere realizzati anche in collaborazione con organismi di ricerca, incubatori e acceleratori d'impresa. I piani devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
Le *start-up* richiedenti possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

a) finanziamento agevolato, senza interessi, per un importo pari all'80% delle spese ammissibili; l'importo del finanziamento è elevabile al 90% nel caso in cui la *start-up* sia interamente costituita da donne e/o da giovani di età non superiore a 35 anni, oppure preveda la presenza di almeno un esperto con titolo di dottore di ricerca (o equivalente) conseguito da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio. Il finanziamento ha durata massima di 10 anni. Per le *start-up* innovative con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il predetto finanziamento è restituito in misura parziale, per un ammontare pari al 70% dell'importo di finanziamento agevolato concesso per le spese del piano di impresa.
b) servizi di tutoraggio tecnico gestionale: per le sole *start-up* innovative costituite da non più di 12 mesi.

Contributo a fondo perduto per acquistare servizi per lo sviluppo delle imprese innovative

L'art. 38, comma 2, comma 1, d.l. n. 34 del 2020, ha stanziato 10 milioni di euro per l'anno 2020 alla concessione alle *start-up* innovative di contributi a fondo perduto finalizzati all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, *innovation hub, business angels* e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative.

[66]Successivamente oggetto di revisione e semplificazione con decreto dello stesso Ministro del 30 agosto 2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29, comma 3, del D.L. n. 34 del 2019.

L'intervento è diretto a sostenere le *start-up*, anche attraverso nuove azioni volte a facilitare l'incontro tra le stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione.

II.2.4 Impresa sociale.

L'"impresa sociale" rientra tra gli Enti del Terzo Settore (ETS)[67]; la relativa disciplina è stata emanata in attuazione della legge delega n. 106 del 6 giugno 2016[68] ed è contenuta

[67] Artt. 4, comma 1 e 46, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore).
Come si legge nella *Relazione illustrativa*, *"l'impresa sociale viene ricompresa nel perimetro degli enti del Terzo settore, in quanto anche essa presenta l'elemento caratterizzante tale categoria giuridica, individuato nell'aspetto teleologico, cioè il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, realizzate attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi".*

[68] Ai sensi dell'art. 6 della legge delega n n. 106 del 2016, si prevede l'emanazione di decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) qualificazione dell'impresa sociale quale organizzazione privata che svolge attività d'impresa per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti di cui alla lettera d), adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore;
b) individuazione dei settori in cui può essere svolta l'attività d'impresa di cui alla lettera a), nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
c) acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi;
d) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente, e previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualifica di impresa sociale;
e) previsione per l'organizzazione che esercita l'impresa sociale dell'obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili;
f) previsione di specifici obblighi di trasparenza e di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti;
g) ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai princìpi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea, prevedendo una graduazione dei benefici finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate;
h) possibilità, nel rispetto delle disposizioni del *decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39*, per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione, la presidenza e il controllo;
i) coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività d'impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
l) previsione della nomina, in base a princìpi di terzietà, fin dall'atto costitutivo, di uno o più sindaci allo scopo di monitorare e vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto da parte dell'impresa sociale, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del *decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

principalmente[69] nel d.lgs. n. 112 del 2017[70].Nel prosieguo, dopo aver individuati i caratteri principali dell'impresa sociale, ne sono individuate le principali agevolazioni fiscali[71].

L'art. 1 del d.lgs. n. 112 del 2017 contiene la nozione e qualifica di impresa sociale, per cui possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile che, in conformità alle disposizioni del decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

Sotto un **profilo soggettivo**, non possono acquisire lo *status* di impresa sociale le pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati e le società costituite da un unico socio persona fisica; la disciplina dell'impresa sociale, inoltre, non si applica alle fondazioni bancarie di cui al d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153. Viceversa, la qualifica di impresa sociale è riconosciuta di diritto alle cooperative sociali ed ai loro consorzi le quali, peraltro, sono espressamente incluse tra le imprese sociali anche nel Codice del Terzo settore.

---

[69] Oltre che nel codice civile (e relative disposizioni di attuazione) e nel d.lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore); vanno altresì considerati diversi decreti attuativi, tra cui:

- d.m. 7 settembre 2021: Adozione delle linee guida per l'individuazione delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell'impresa sociale (G.U. n. 237 del 4 ottobre 2021);
- d.m. 22 giugno 2021: Computo dei ricavi dell'impresa sociale in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (G.U. n. 203 del 25 agosto 2021);
- d.m. 26 agosto 2021: Individuazione di criteri e modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri dei comitati di sorveglianza delle imprese sociali (G.U. n. 244 del 2 ottobre 2020);
- d.m. 4 luglio 2019: Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore (G.U. n. 186 del 9 agosto 2019);d.lgs. 20 luglio 2018, n. 95: Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della Legge 6 giugno 2016, n. 106. (G.U. n. 185 del 10 agosto 2018)
- d.m. 27 aprile 2018: Disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali. (G.U. n. 139 del 18 agosto 2018);
- d.m. 16 marzo 2018: Definizione degli atti da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese da parte dell'impresa sociale e delle relative procedure. (G.U. n. 93 del 21 aprile 2018)
- d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112: Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della Legge 6 giugno 2016, n. 106. (G.U. n.167 del 19 luglio 2017).

[70] Va peraltro precisato che la possibilità di qualificare le società di cui al libro V del Codice Civile, tradizionalmente deputate per loro stessa natura allo scopo di lucro, come "imprese sociali", era già prevista dalla legge delega n. 118 del 2005 e dal d.lgs. n. 155 del 2006 (ora esplicitamente abrogato dall'art. 19, d.lgs. 112 del 2017).

La legge delega definiva le imprese sociali come "organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale".

[71] Cfr. Notariato, *Studio 91-2018 T. La nuova disciplina dell'impresa sociale;* Fondazione Nazionale dei Commercialisti, *Il Regime fiscale dell'impresa sociale*, 3 ottobre 2018; Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Fondazione Nazionale dei Commercialisti, *Riforma fiscale del Terzo Settore: elementi professionali e criticità applicative*, luglio 2021.

Sotto un **profilo oggettivo**, l'impresa sociale esercita "*in via stabile e principale*"[72] una o più attività di impresa di c.d. "*interesse generale*"[73] per il perseguimento, "*senza scopo di lucro*"[74]

[72] L'attività si considera svolta in *via principale* laddove i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale (secondo criteri di computo che definiti dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali). L'impresa sociale può dunque svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché i relativi ricavi non eccedano la soglia del 30% di quelli complessivi.

[73] Ai sensi dell'art. 2, d.lgs. n. 112 del 2017, nel dettaglio, si considerano di "interesse generale", se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività d'impresa aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge n. 104 del 1992 e di cui alla legge n. 112 del 2016;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio - sanitarie;

d) educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge n. 125 del 2014;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;

q) alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) micro credito;

t) agricoltura sociale;

u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

[74] La normativa (art. 3) si preoccupa altresì di specificare cosa si intenda per "*assenza di scopo di lucro*".

In particolare, l'impresa sociale destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio: a tale fine, è vietata la distribuzione, anche in diretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

(salvo i casi espressamente previsti[75]), di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Pertanto, lo svolgimento di un'attività di impresa di "interesse generale", seppur qualificante, non necessariamente deve esaurire il novero delle operazioni condotte dall'ente, ma è sufficiente che questa rivesta un ruolo prevalente. Inoltre, elemento centrale della disciplina relativa all'impresa sociale è l'obbligo di destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio: in considerazione di ciò, l'impresa sociale non può distribuire, anche per via indiretta, ai propri soci, amministratori, dipendenti e collaboratori e componenti di altri organi sociali, anche in caso di recesso o in

---

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% per cento (soglia in precedenza non contemplata) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);
c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto all'indice ISTAT;
d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale (si tratta di novità rispetto alla corrispondente norma del d.lgs. 155/2006);
e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale (si tratta di novità rispetto alla corrispondente norma del d.lgs. 155/2006);
f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (si tratta di novità rispetto alla corrispondente norma del d.lgs. 155/2006).
Il comma 2-*bis* dell'art. 3, introdotto dall'art. 3, d.lgs. 95/2018, prevede altresì che non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale di cui all'articolo 2, effettuata ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica».
Sono, inoltre, previste alcune eccezioni al divieto di distribuzione di utili.

[75] Sono previste alcune eccezioni al divieto di distribuzione di utili.
Una prima novità consiste nella ammissibilità, nelle imprese sociali costituite in forma di società, del rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato secondo gli indici ISTAT.
Altra novità è costituita dalla possibilità di destinare una parte degli utili, comunque inferiore al 50%, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:
a) ad aumento gratuito del capitale, purché quello esistente sia stato sottoscritto e versato oppure alla distribuzione - anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari - di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.
E' infine prevista la possibilità di destinare una quota non superiore al 3% annuale ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali.

presenza di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati (salvo eccezioni).
Per quanto riguarda la costituzione dell'impresa sociale, è richiesta la forma dell'atto pubblico. Oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell'impresa in conformità alle norme del decreto[76]. La denominazione o la ragione sociale, in qualunque modo formate, devono contenere l'indicazione di "impresa sociale"; di tali indicazioni deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza dell'impresa sociale.

[76] Quanto alla pubblicità, si prevede che gli atti costitutivi, le loro modificazioni gli altri atti relativi all'impresa devono essere depositati, entro 30 giorni, a cura del notaio o degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione nell'apposita sezione. Per le imprese sociali, detta iscrizione soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

La normativa sull'impresa sociale si occupa infine di definire, tra gli altri, gli assetti relativi alle scritture contabili e alla contabilità[77], ai controlli[78] e alla *governance*[79], al lavoro[80] e a suo funzionamento[81].

[77] L'impresa sociale deve tenere il libro giornale e libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e ss., 2435-bis, 2435-ter c.c., in quanto compatibili. L'impresa sociale deve inoltre depositare presso il registro delle imprese e pubblicare sul proprio sito Internet il bilancio sociale

[78] Fatte salve le disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui essa è costituita, l'atto costitutivo dell'impresa sociale deve prevedere la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 e 2399, c.c.· Il collegio sindacale, al ricorrere dei presupposti fissati dal d.lgs. n. 112/2017, può essere incaricato della revisione legale, purché tutti i sindaci (o il sindaco unico, se l'organo di controllo è monocratico) siano iscritti al registro dei revisori. Il dettato normativo, infatti, impone all'impresa sociale di incaricare un revisore legale o una società di revisione legale, ovvero il collegio sindacale, allorquando l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-*bis*, c.c., fatte salve disposizioni maggiormente restrittive.

[79] Tra le altre cose, si prevede che l'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per coloro che assumono cariche sociali, fermo quanto previsto dal d.lgs. 39 del 2013 in tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.
Inoltre, all'attività di direzione e coordinamento di un'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e l'articolo 2545-*septies* del codice civile. Si considera, in ogni caso, esercitare attività di direzione e coordinamento il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione dell'impresa sociale.
Infine, in qualsiasi impresa sociale, l'atto costitutivo o lo statuto possono riservare a soggetti esterni all'impresa sociale la nomina dei componenti degli organi sociali purché la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione sia riservata all'assemblea dei soci o degli associati. La presidenza dell'ente non può essere assunta da rappresentanti di amministrazioni pubbliche o enti con scopo di lucro ovvero di società unipersonali.

[80] Tra le altre cose, nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività. Nel dettaglio, per "*coinvolgimento*" deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi. Le modalità di coinvolgimento devono essere individuate dall'impresa sociale tenendo conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'impresa sociale, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. Delle forme e modalità di coinvolgimento deve farsi menzione nel bilancio sociale.
Inoltre, i lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale. Infine, nelle imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

[81] In particolare, si prevede che le modalità di ammissione ed esclusione di soci o associati, nonché il rapporto sociale, sono regolati dagli atti costitutivi o dagli statuti dell'impresa sociale secondo il principio di non discriminazione, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura associativa o societaria e compatibilmente con la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita. Compatibilmente con la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano la facoltà per l'istante di investire l'assemblea degli associati o dei soci, o un altro organo eletto dalla medesima, in relazione ai provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione di soci o associati.

Agevolazioni fiscali

L'art. 18 del d.lgs. n. 112 del 2017, unitamente a talune disposizioni del Codice del Terzo Settore[82], disciplina le agevolazioni fiscali previste per le imprese sociali.
Sul modello di quanto già previsto per le *start-up* innovative e per le piccole e medie imprese innovative, talune di queste agevolazioni sono rivolte alle imprese sociali, altre agli investitori.
In ogni caso, per la loro piena operatività, è necessaria l'autorizzazione dell'Unione Europea.

Con riguardo alle **agevolazioni rivolte alle imprese sociali**, si rappresenta quanto segue, con l'avvertenza che talune sono rivolte a tutte le imprese sociali, altre solo ad imprese sociali non in forma societaria (cfr. tabella di riepilogo finale).
In primo luogo, si prevede che non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali le somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva[83] nonché le somme destinate ad apposite riserve di patrimonio netto derivanti dalle attività di "interesse generale"[84]. Gli utili e agli avanzi di gestione derivanti dallo svolgimento delle cc.dd. attività diverse non dovrebbero[85] essere ugualmente soggetti ad imposizione, a condizione che siano rispettati i limiti di reinvestimento di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 112 del 2017.
In secondo luogo è disposto che non concorrono a formare il reddito imponibile delle imprese sociali le imposte sui redditi riferibili alle variazioni previste dalla normativa fiscale effettuate ai sensi dell'art. 83 t.u.i.r.. La disposizione in oggetto è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare a incremento del patrimonio (ai sensi dell'articolo 3, comma 1, d.lgs. n. 112 del 2017). Sono in tal modo neutralizzate sotto il profilo fiscale le variazioni (di norma, in aumento) che determinano un maggior utile fiscale rispetto a quello civilistico (si pensi agli ammortamenti).
In terzo luogo, si prevede che non si applichino alle imprese sociali la disciplina delle "società di comodo" ed in "perdita sistematica"[86]; non si applica inoltre la disciplina degli Studi di Settore e degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA)[87].
In quarto luogo, è previsto che le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi *a titolo oneroso* della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso.

[82] Cfr. artt. 82, d.lgs. n. 117 del 2017.
[83] L'art. 15 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali demanda all'Ispettorato nazionale del lavoro le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del decreto da parte delle imprese sociali. Ai fini dell'esercizio dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese sociali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi di determinati enti associativi riconosciuti.
[84] Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, d.lgs. n. 112 del 2017. L'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.
[85] Cfr. Relazione illustrativa. In proposito, tuttavia l'Agenzia delle entrate, con la Risposta a interpello n. 243 del 5 agosto 2020, ha affermato che sono imponibili le plusvalenze da cessione immobiliare realizza- te da una impresa sociale, ritenendo che il realizzo di plusvalenze (in quanto non legate all'attività statutaria) non rientra nell'attività istituzionale
[86] Di cui all'art. 30, legge n. 724 del 1994 e 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, d.l. n. 138 del 2011.
[87] Art. 3, comma 181 - 189, l. n. 549/1995 art. 7-*bis* d.l. n. 193/2016.

In quinto luogo è disposto che non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti *a titolo gratuito* effettuati a favore degli enti del terzo settore, comprese le imprese sociali (ad eccezione di quelle in forma societaria).
In sesto luogo agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali non in forma societaria, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.
In settimo luogo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti delle imprese sociali, diverse da quelle costituite in forma societaria, la riduzione o l'esenzione dall'IRAP, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea[88].
In ottavo luogo per gli enti del terzo settore, incluse le imprese sociali non costituite in forma societaria, è previsto un regime di esenzione per alcuni tributi minori. In particolare:

- gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti sono esenti dall'imposta di bollo;
- l'imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. n. 640 del, svolte occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario;
- gli atti e i provvedimenti relativi agli enti in esame sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.

In nono luogo, sono previste alcune agevolazioni con riguardo ai tributi locali.
Si prevede, in particolare, che gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore, incluse le imprese sociali non costituite in forma societaria, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), legge n. 222 del 1985 sono esenti dall'IMU a talune condizioni.
Inoltre, per i tributi diversi dall'IMU, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

Con riguardo alle **agevolazioni rivolte agli investitori,** si prevede, in primo luogo, che le persone fisiche potranno detrarre dall'IRPEF lorda un importo pari al 30% della somma investita nel capitale di una società che abbiano acquisito la qualifica di imprese sociali, a condizione che l'investimento sia stato effettuato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 112/2017 (vale a dire successivamente al 20 luglio 2017) e la società abbia acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni. Per ciascun periodo d'imposta, l'investimento massimo detraibile non

[88] Per completezza, si evidenzia che l'art. 1, comma 8 e 9 della Legge di Bilancio 2022 ha previsto che siano esentati da Irap, dal periodo d'imposta 2022, i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni.

può superare l'importo di 1.000.000,00 di euro e deve essere mantenuto per almeno cinque anni, a pena di decadenza dal beneficio[89].
In secondo luogo, per i soggetti passivi IRES, si prevede una deduzione dalla base imponibile pari al 30% della somma investita nel capitale di un'impresa sociale costituita in forma societaria a condizione che l'investimento sia effettuato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 112/2017 e la società abbia acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni. Anche in questo caso, l'investimento deve essere mantenuto per cinque anni e non può eccedere, per ciascun periodo d'imposta, l'importo di 1.800.000,00 euro[90].

[89] L'eventuale ammontare di investimento non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione nei periodi successivi, ma non oltre il terzo. Il contribuente decade dal beneficio qualora l'investimento venga ceduto (anche parzialmente) prima che sia decorso un quinquennio.
[90] Anche in questo caso l'eventuale cessione anticipata dell'investimento comporta la decadenza dal beneficio.

SEZIONE 1:
Il fenomeno delle start up in Italia

1.1 I dati nazionali

Allo stato attuale (dati Novembre 2021) risultano iscritte ed attive nel registro delle imprese Sezione "start-up" 13.923 società, pari allo 0,27 % del totale delle imprese attive italiane che risultano essere 5.197.040.

La menzionata relazione annuale a cura del Ministro dello Sviluppo Economico ha sottolineato che: "L'aumento costante del numero di startup innovative iscritte, ma soprattutto i risultati in termini di nuovi occupati e performance economica, dimostrano che queste realtà hanno gradualmente acquisito nel tessuto industriale nazionale una rilevanza sempre crescente"[91].

[91] MISE, RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO, cit.

Figura 3. Ripartizione regionale delle start up iscritte nel Registro Imprese

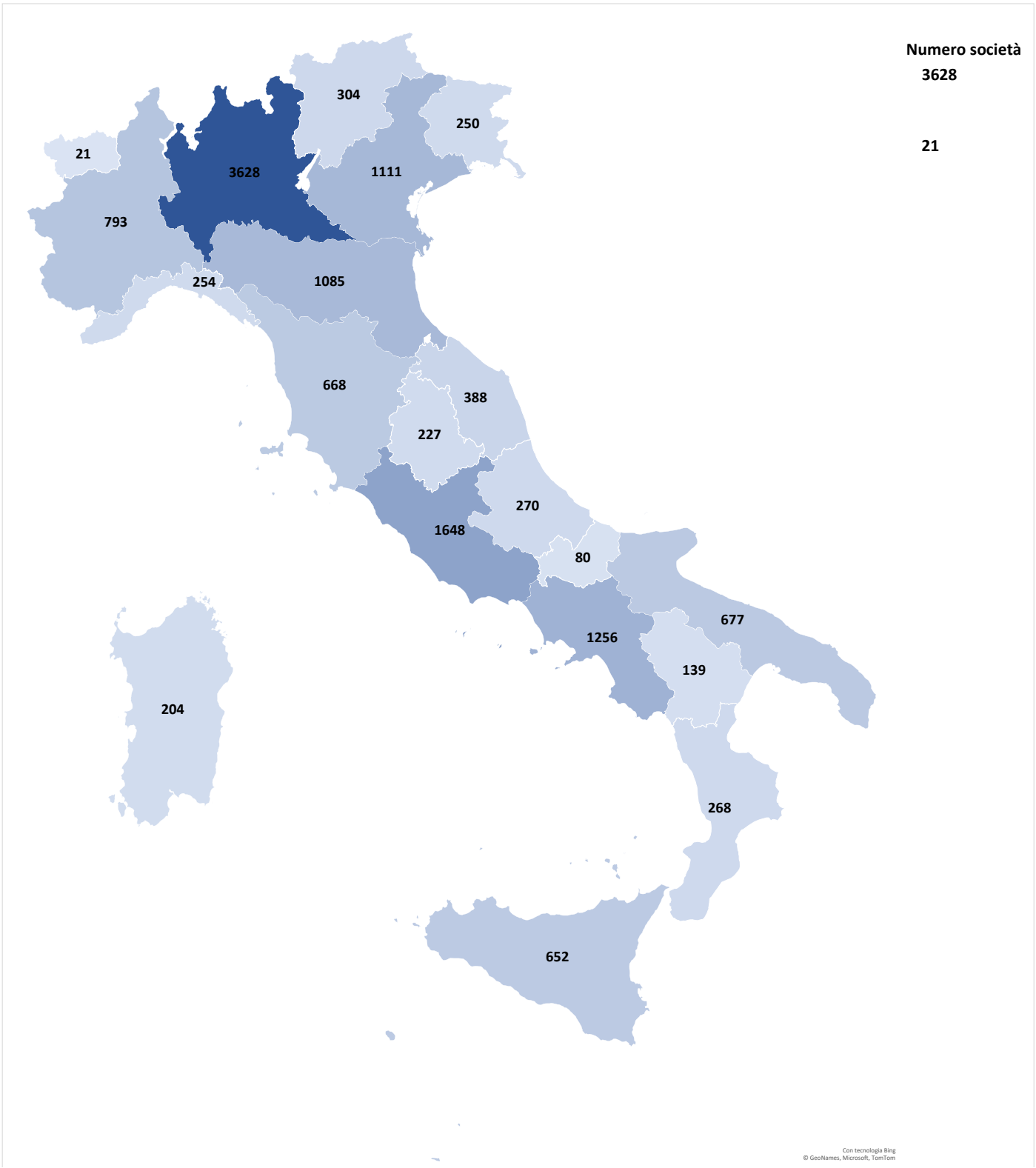

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

All'inizio del ciclo di Programmazione 2014-2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha rilevato la ripartizione regionale di start up innovative come riportato nella tavola sottostante.

Tabella 7. Indicatori della presenza di start up innovative a livello regionale

	Regione	Startup innovative	%	Imprese registrate al 31/12/2013	Startup innovative per 10.000 imprese registrate
1	LOMBARDIA	341	19,8	949.631	3,6
2	EMILIA-ROMAGNA	192	11,2	468.318	4,1
3	LAZIO	177	10,3	622.221	2,8
4	VENETO	144	8,4	493.176	2,9
5	PIEMONTE	133	7,7	454.613	2,9
6	TOSCANA	123	7,2	414.563	3,0
7	CAMPANIA	83	4,8	561.732	1,5
8	TRENTINO-ALTO ADIGE	83	4,8	109.366	7,6
9	MARCHE	82	4,8	175.617	4,7
10	PUGLIA	72	4,2	380.243	1,9
11	FRIULI-VENEZIA GIULIA	59	3,4	107.418	5,5
12	SARDEGNA	54	3,1	167.755	3,2
13	SICILIA	54	3,1	459.967	1,2
14	ABRUZZO	30	1,7	149.334	2,0
15	LIGURIA	27	1,6	164.901	1,6
16	UMBRIA	21	1,2	95.493	2,2
17	CALABRIA	20	1,2	178.789	1,1
18	MOLISE	10	0,6	35.019	2,9
19	BASILICATA	9	0,5	60.260	1,5
20	VALLE D'AOSTA	5	0,3	13.544	3,7
	NORD-OVEST	*506*	29,4	*1.582.689*	3,2
	NORD-EST	*478*	27,8	*1.178.278*	4,1
	CENTRO	*403*	23,4	*1.307.894*	3,1
	MEZZOGIORNO	*332*	19,3	*1.993.099*	1,7
	ITALIA	**1.719**	**100,0**	**6.061.960**	**2,8**

Fonte: MISE, Relazione Annuale startup innovative 2014[92], elaborazioni su dati infocamere.

Il livello di analisi è stato adattato al livello provinciale, sono state quindi prese in considerazione le cifre elaborate dal MISE a inizio programmazione e calcolate le quote per 10.000 al 2021 con i dati forniti da Infocamere. Le prime 5 province per numero di start up innovative e per quota su 10.000 imprese registrate risultano Milano, Roma, Napoli, Torino e Bologna.

[92] MISE, Relazione Annuale startup innovative 2014 (https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Relazione_Ministro_policy_startup-ver_10_marzo.PDF)

Tabella 8. Indicatori della presenza di start up innovative a livello provinciale

#	Rilevazione Aggioranta a Novembre 2021 (a)				Rilevazione ad inizio programmazione (b)			
	Province	N. Start UP totale registrato nel 2021	Imprese attive al IV trimestre 2021	Quota per 10.000 imprese registrate	***Province***	N. Start UP totale registrato nel 2013	Imprese attive al IV trimestre 2021	Quota per 10.000 imprese registrate
1	***Milano***	2539	379006	67	***Milano***	228	358.006	6,4
2	***Roma***	1487	452955	32,8	***Roma***	158	464.986	3,4
3	***Napoli***	625	313567	19,9	***Torino***	113	231.081	4,9
4	***Torino***	514	222557	23,1	***Trento***	72	51.517	14,0
5	***Bologna***	369	95335	38,7	***Bologna***	60	96.766	6,2
6	***Bari***	360	148658	24,2	***Napoli***	50	273.410	1,8
7	***Padova***	328	96896	33,9	***Padova***	48	99.781	4,8
8	***Salerno***	272	121067	22,5	***Firenze***	43	109.266	3,
9	***Bergamo***	272	94595	28,8	***Ancona***	42	47.062	8,9
10	***Brescia***	267	118742	22,5	***Cagliari***	39	69.881	5,6
11	***Verona***	234	96671	24,2	***Modena***	35	75.158	4,7
12	***Firenze***	231	106946	21,6	***Bari***	31	150.973	2,1
13	***Genova***	207	86135	24	***Treviso***	30	90.986	3,3
14	***Palermo***	196	100945	19,4	***Verona***	28	96.842	2,9
15	***Catania***	195	106241	18,4	***Pisa***	26	43.299	6,0
16	***Caserta***	190	98038	19,4	***Lecce***	25	72.251	3,5
17	***Trento***	184	51183	35,9	***Bergamo***	24	96.019	2,5
18	***Perugia***	168	72428	23,2	***Brescia***	24	121.364	2,0
19	***Lecce***	165	76241	21,6	***Trieste***	24	16.716	14,4
20	***Vicenza***	161	80336	20	***Venezia***	24	77.288	3,1

Fonte: (a) elaborazione su dati Infocamere
(b)MISE, Relazione Annuale startup innovative 2014[93], elaborazioni su dati Infocamere

In tema di occupazione, riferendosi ai dati 2019, dunque prima dell'avvento della Pandemia, lo stesso Ministro sottolineava come "La forza lavoro complessivamente coinvolta nelle startup innovative conta a fine 2019 circa 62mila unità: 16.701 addetti e 44.828 soci. Rispetto al 2018, le startup innovative impiegano 3.403 persone in più in qualità di addetti, registrando un incremento del 25,6% che conferma un solido rafforzamento in termini di capacità occupazionale di queste imprese"[94]. In generale, la parte del leone la fa la Lombardia, che con

[93] MISE, Relazione Annuale startup innovative 2014 (https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Relazione_Ministro_policy_startup-ver_10_marzo.PDF)
[94] Ibid

3.628 start-up rappresenta da sola il 26% del totale. Segue proprio la regione Lazio che con 1.648 start-up rappresenta il 12% del totale[95]. Segue la Campania, che con un bacino di 1.256 start-up rappresenta il 9% del totale.

Figura 4. Numero Società Iscritte nella sezione Start Up nell'anno 2021

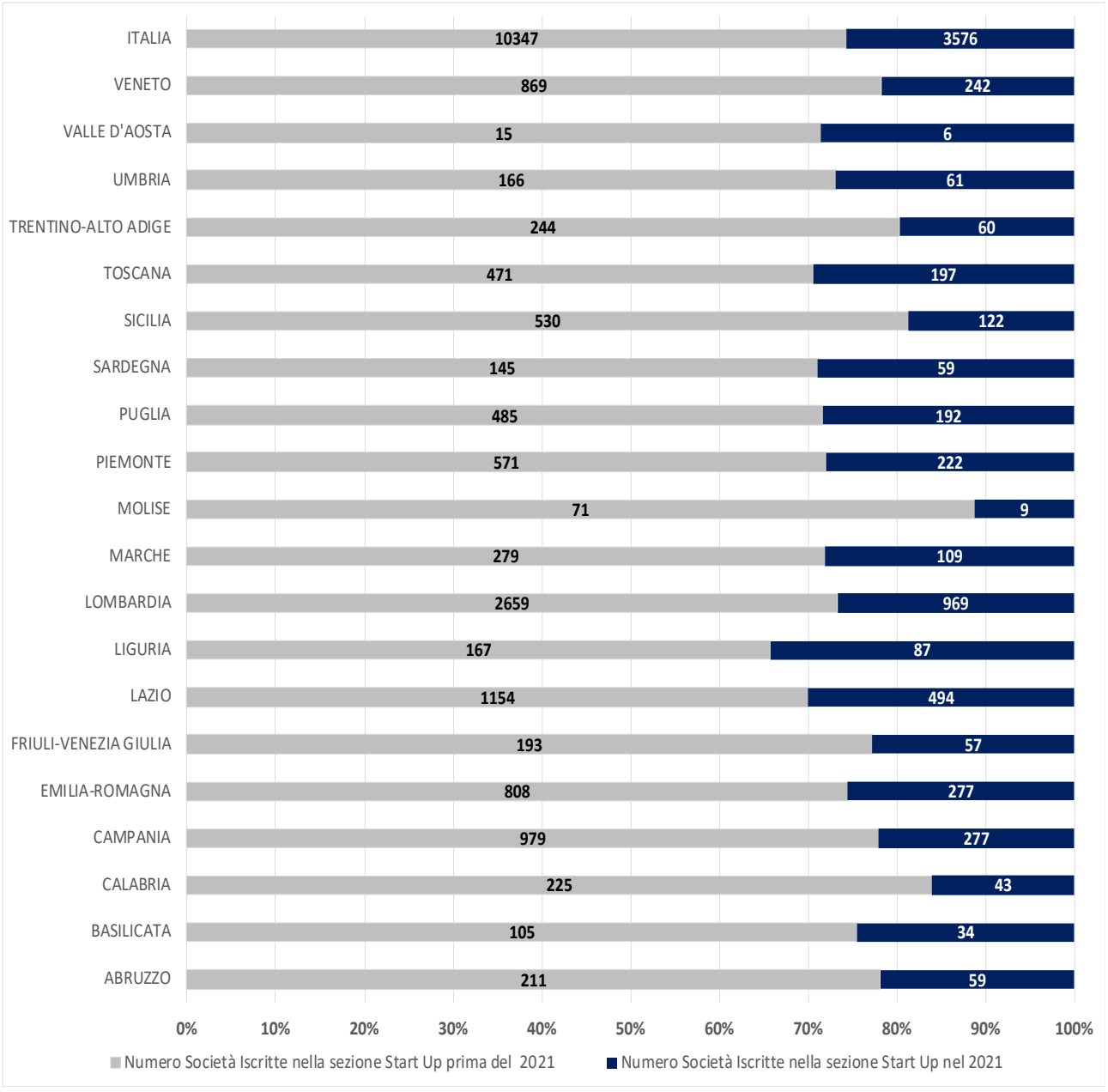

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese. Rilevazione su dati Novembre 2021.

[95] Di queste , secondo Regione Lazio Atti della Giunta Regionale e degli Assessori Deliberazione 30 dicembre 2021, n. 997PR FESR Lazio 2021-2027. Adozione del documento di aggiornamento "Smart Specialisation Strategy (S3)Regione Lazio" sono 1.235 start up innovative (10% totale Italia).
La rilevazione effettuata per questo studio è stata effettuata sui dati del Registro Imprese aggiornati all'08 Novembre 2021.

Se tuttavia si analizzano i dati incrementali del 2021 in relazione al 2019, anno antecedente la pandemia, si può notare come, nonostate il saldo del Lazio sia positivo (+62), a seguire la Lombardia, regione più dinamica (+166), c'è la Toscana, con +72 inscrizioni rispetto al 2019 (vedi figura sotto). Ancune regioni del Mezzogiorno, come Abruzzo, Calabria, Molise e Sicilia accusano invece decrementi.

Figura 5. Variazioni stock start-up dal 2019 al 2021

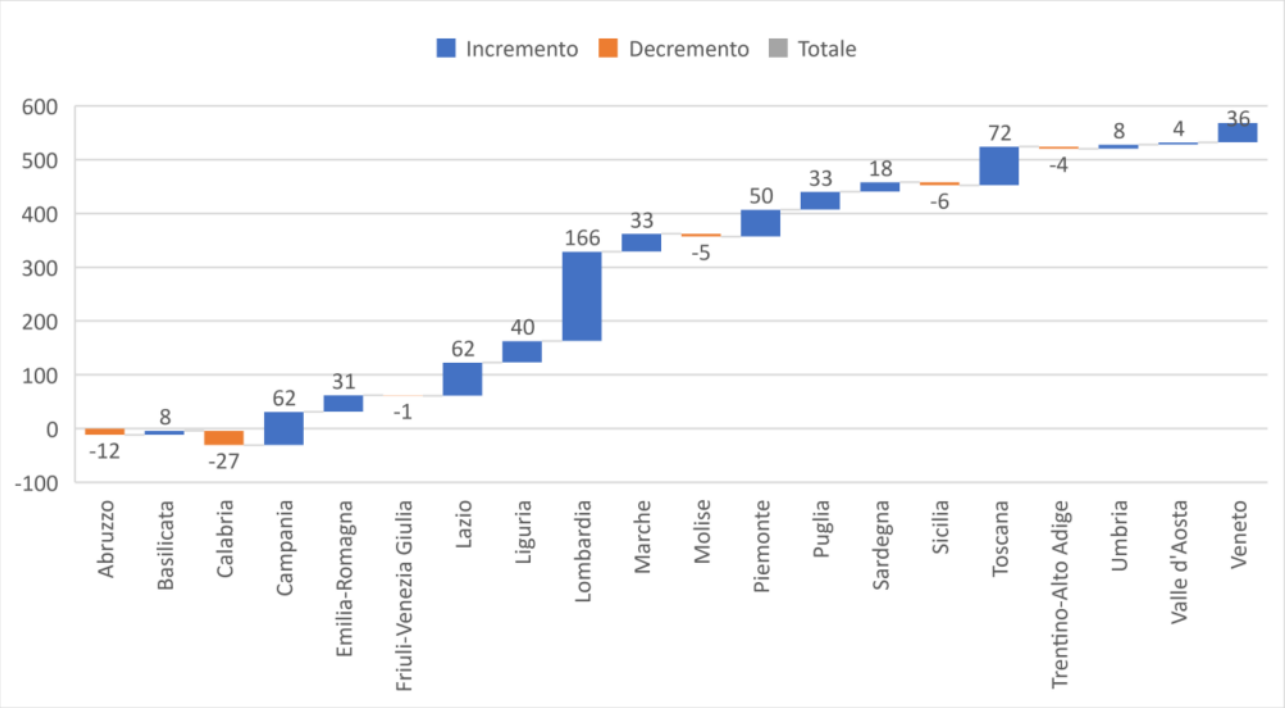

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Il bacino delle start-up rappresenta, a livello nazionale, lo 0,23% delle imprese attive registrate, e come si può vedere dalla figura sottostante, nella regione Lazio rappresenta lo 0,33% del totale, che posiziona la regione al secondo posto per importanza del bacino nel tessuto economico locale, seconda anche qui solo alla Lombardia, che presenta una incidenza dello 0,44%.

Figura 6. Imprese Registrate, Attive (in valori assoluti) e Start Up sul numero delle imprese registrate e attive (in percentuale)

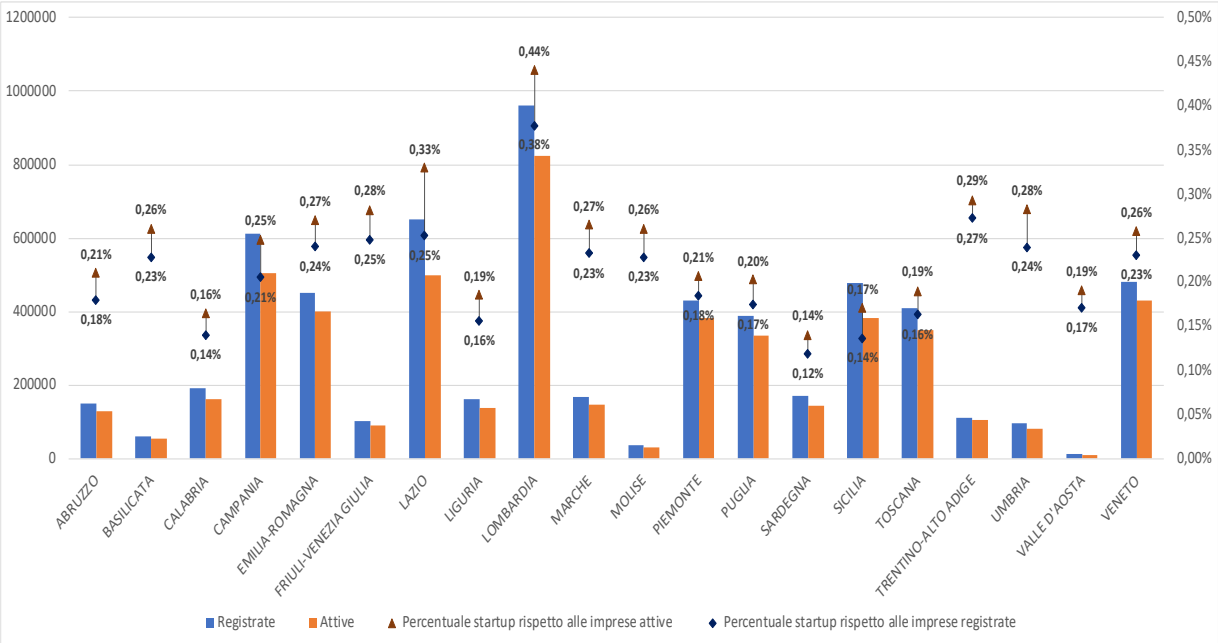

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

L'istituzione del registro è relativamente recente, ma nel corso degli anni ha visto un numero di iscrizioni crescente. Dal 2015 le iscrizioni delle start-up al Registro delle Imprese sono andate progressivamente crescendo (vedi la figura sottostante), fatta salva la comprensibile flessione registrata nel 2021, che peraltro registra comunque un dato migliore di quelli negli anni pre-pandemia.

Figura 7. Start up- data di iscrizione al registro imprese (Regione Lazio con linea tratteggiata)

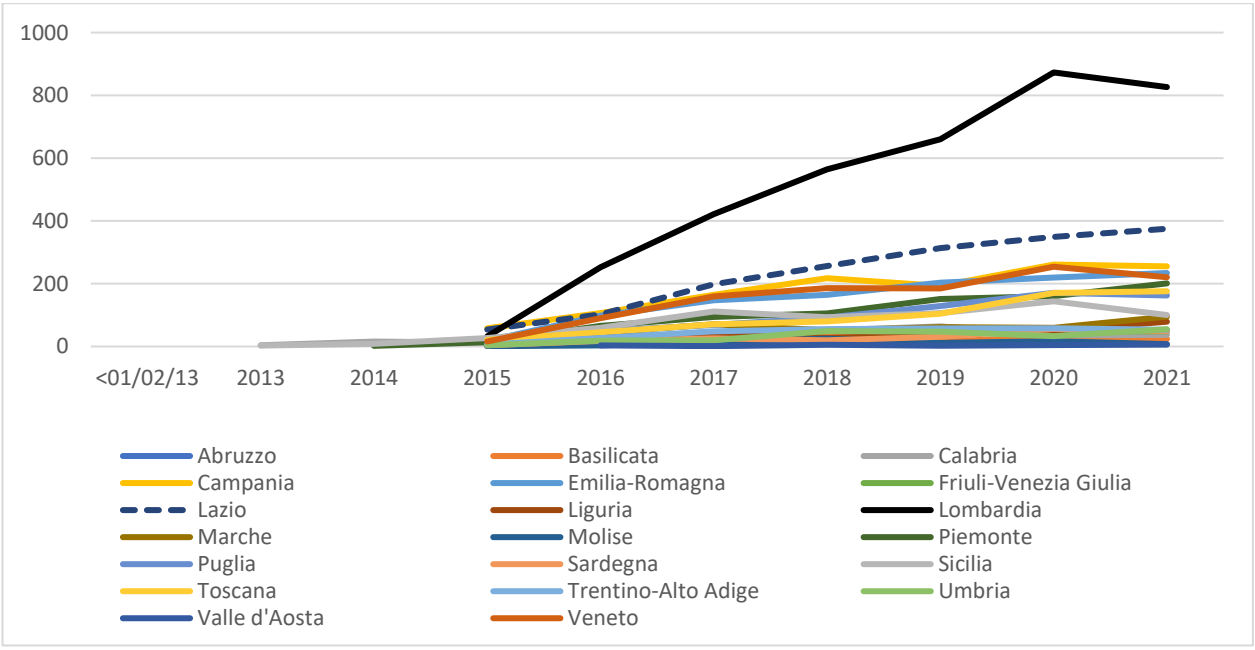

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Nella figura sottostante sono rappresentate invece le iscrizioni medie di start-up nell'ultimo triennio. La Regione Lazio si posiziona, con una media di 345,7 start-up registrate, ben al disopra della media nazionale di 143 registrazioni annue, ancora seconda soltanto alla regione Lombardia e davanti alla Regione Campania. La stessa Regione Lazio rappresenta il 12% della media delle start-up registrate nell'ultimo triennio e costituisce un bacino di poco inferiore alla somma dei due bacini di Piemonte e Veneto.

Figura 8. Media start-up registrate nel triennio 2019-2021

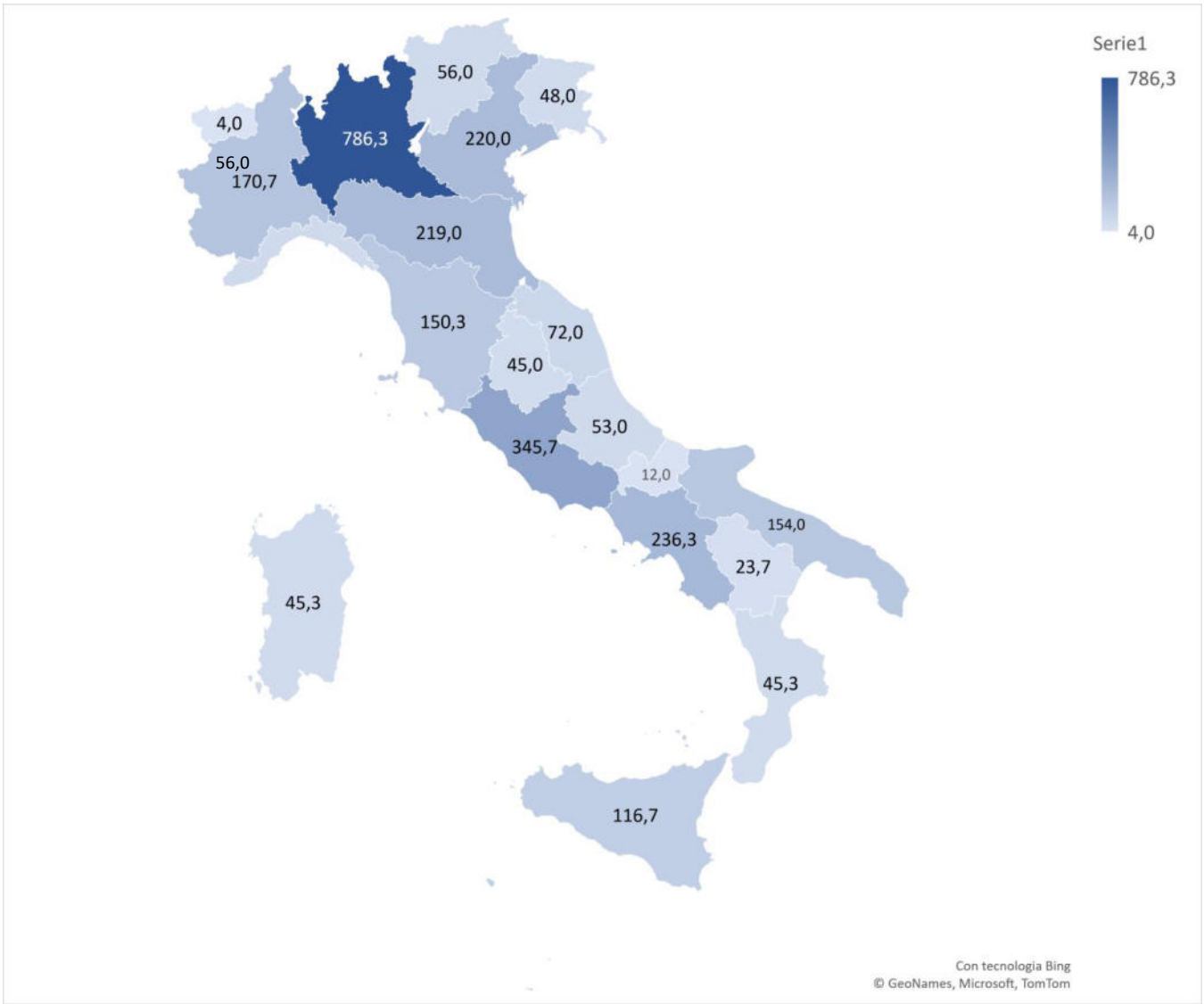

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

La figura che segue rapporta invece il numero di nuove start-up registrate nel 2021 per ogni 100.000 abitanti e ancora una volta la Regione Lombardia si dimostra essere la più dinamica con 36 start-up ogni 100.000 abitanti, ben sopra la media nazionale di 24. Di nuovo la Regione

Lazio si conferma al secondo posto con 29 start-up ogni 100.000 abitanti, davanti al Trentino-Alto Adige.

Figura 9. Numero nuove stat-up nel 2021 per 100.000 abitanti

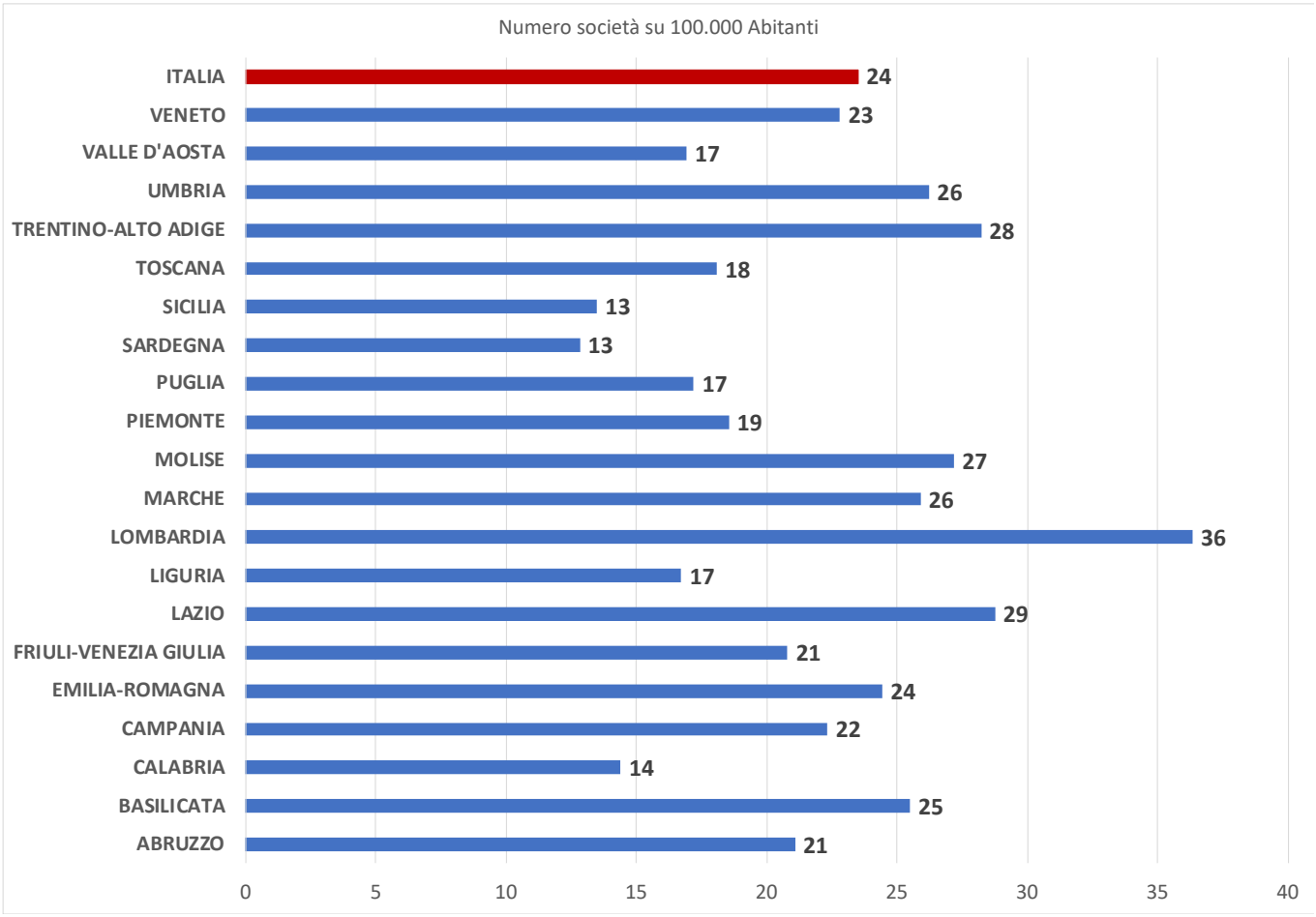

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

1.2 I dati nel dettaglio della Regione Lazio

La valutazione sull'attuazione della strategia di specializzazione intelligente regionale contenuta della nuova strategia 2021-2027, menzionata nell'Introduzione a questa indagine, sottolinea come vi sia una significativa polarizzazione delle start-up innovative nelle aree di specializzazione regionale, grazie al bando pre-seed di cui si dirà nel prosieguo.
Nella tabella che segue è indicato il numero delle start-up innovative generate con le risorse del menzionato bando per talune aree di specializzazione intelligente regionale e si evince come la maggiore concentrazione sia nell'area delle imprese creative e digitali e nell'area dell'Agrifood. Relativamente a quest'ultima area di specializzazione, il rapporto di AgFunder (una piattaforma di Venture Capital) sottolinea "la tecnologia agroalimentare è un segmento piccolo ma in crescita dell'universo del capitale di rischio e delle start up che mira a migliorare o rivoluzionare l'industria alimentare e agricola globale".

Tabella 9. Start up innovative generate con bando pre-seed

Area di specializzazione S3 2014-2020	N. Start up innovative finanziate con Pre seed	% su progetti finanziati con altri strumenti
Green economy	10	11%
Industrie Creative e digitali	45	38%
Scienze della vita	8	16%
Sicurezza	5	20%
Agrifood	10	33%

Fonte: nostra elaborazione su Strategia di specializzazione intelligente regione Lazio 2021-2027

1.2.1 Sezione Anagrafica

Prendendo in esame la distribuzione delle start-up iscritte sul territorio regionale, non sorprende la forte concentrazione di queste ultime nella provincia di Roma (oltre il 90%), mentre la rimanente parte si distribuisce prevalentemente nella provincia di Latina (3,8%) e Frosinone (3,1%).

Figura 10. Numero di Società nelle province del Lazio Iscritte alla sezione Start Up

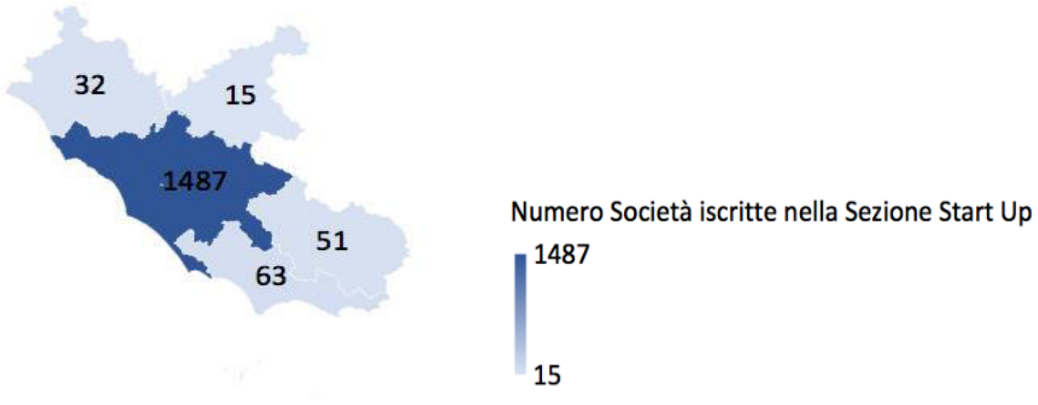

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Escludendo tuttavia la capitale, è possibile anche notare come la polarizzazione delle start up si registri nei capoluoghi di Latina, Frosinone e Viterbo. Aprilia, con 10 start-up registrate, risulta essere la prima città non capoluogo in questa particolare graduatoria, seguita da Marino, che ne ha 8.

Figura 11. Rilevazione a livello comunale (esclusa Roma)

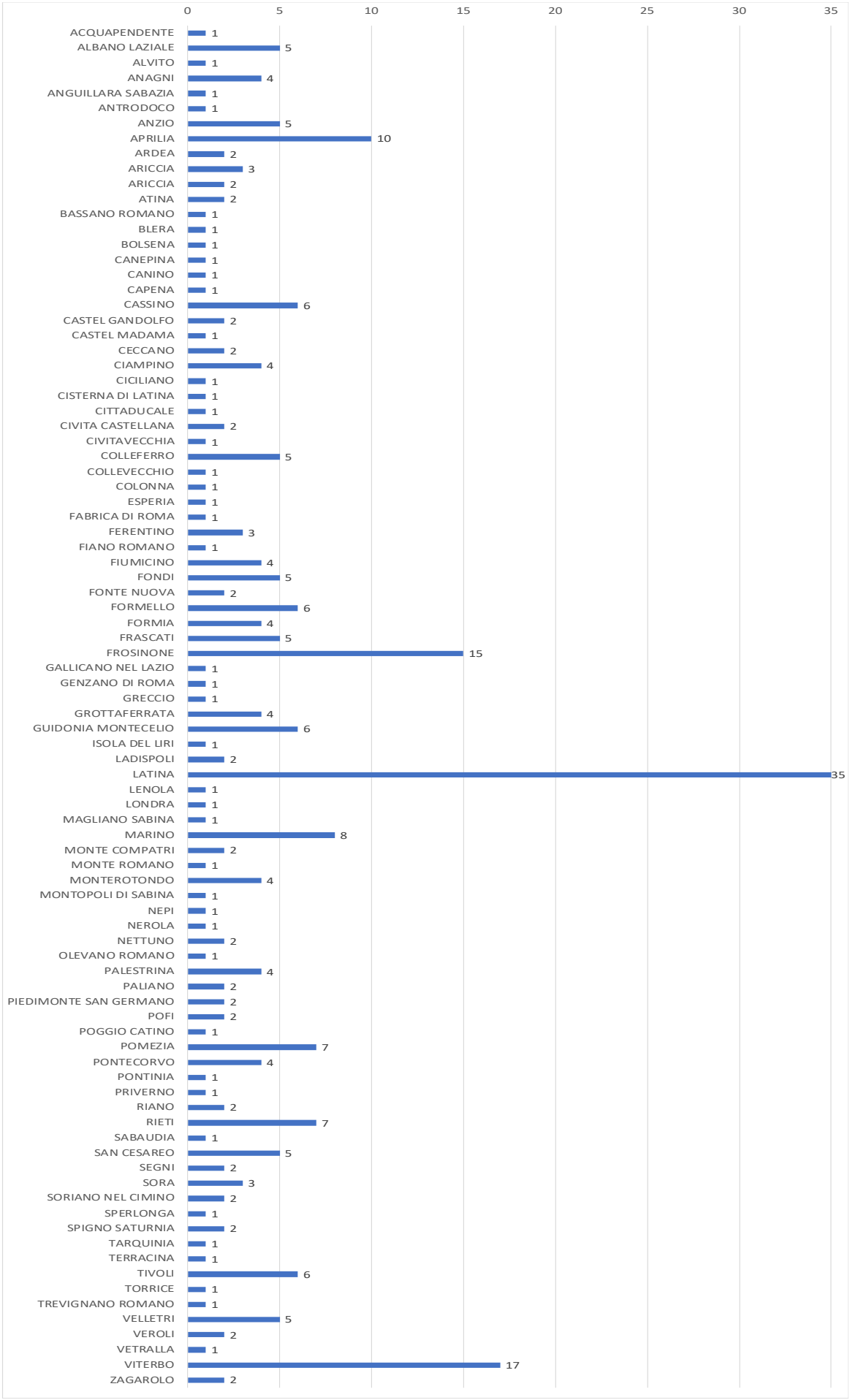
0
5
10
15
20
25
30
35
ACQUAPENDENTE 1
ALBANO LAZIALE 5
ALVITO 1
ANAGNI 4
ANGUILLARA SABAZIA 1
ANTRODOCO 1
ANZIO 5
APRILIA 10
ARDEA 2
ARICCIA 3
ARICCIA 2
ATINA 2
BASSANO ROMANO 1
BLERA 1
BOLSENA 1
CANEPINA 1
CANINO 1
CAPENA 1
CASSINO 6
CASTEL GANDOLFO 2
CASTEL MADAMA 1
CECCANO 2
CIAMPINO 4
CICILIANO 1
CISTERNA DI LATINA 1
CITTADUCALE 1
CIVITA CASTELLANA 2
CIVITAVECCHIA 1
COLLEFERRO 5
COLLEVECCHIO 1
COLONNA 1
ESPERIA 1
FABRICA DI ROMA 1
FERENTINO 3
FIANO ROMANO 1
FIUMICINO 4
FONDI 5
FONTE NUOVA 2
FORMELLO 6
FORMIA 4
FRASCATI 5
FROSINONE 15
GALLICANO NEL LAZIO 1
GENZANO DI ROMA 1
GRECCIO 1
GROTTAFERRATA 4
GUIDONIA MONTECELIO 6
ISOLA DEL LIRI 1
LADISPOLI 2
LATINA 35
LENOLA 1
LONDRA 1
MAGLIANO SABINA 1
MARINO 8
MONTE COMPATRI 2
MONTE ROMANO 1
MONTEROTONDO 4
MONTOPOLI DI SABINA 1
NEPI 1
NEROLA 1
NETTUNO 2
OLEVANO ROMANO 1
PALESTRINA 4
PALIANO 2
PIEDIMONTE SAN GERMANO 2
POFI 2
POGGIO CATINO 1
POMEZIA 7
PONTECORVO 4
PONTINIA 1
PRIVERNO 1
RIANO 2
RIETI 7
SABAUDIA 1
SAN CESAREO 5
SEGNI 2
SORA 3
SORIANO NEL CIMINO 2
SPERLONGA 1
SPIGNO SATURNIA 2
TARQUINIA 1
TERRACINA 1
TIVOLI 6
TORRICE 1
TREVIGNANO ROMANO 1
VELLETRI 5
VEROLI 2
VETRALLA 1
VITERBO 17
ZAGAROLO 2

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Tuttavia, se si prendono in esame i comparti nei quali tali start up operano, si rileva come l'alto numero di imprese di questa categoria nella provincia di Roma sia attiva nel settore dei servizi (per l'88%). Start-up nei servizi che sono largamente prevalenti anche negli altri bacini, seppure con percentuali minori di quella registrata nella provincia della Capitale.

Il tasso più alto di start-up "manifattura/artigianato" spetta a Frosinone, con il 18%, mentre quelle attive nei settori agricoli e del turismo sono più significative nella provincia di Rieti, anche se il basso numero di start up nel capoluogo reatino (7 start-up in totale), rende il dato non particolarmente rilevante.

Figura 12. Ripartizione delle società iscritte alla sezione Start Up nel Registro Imprese per settore per provincia e Ripartizione dei comparti nella regione Lazio.

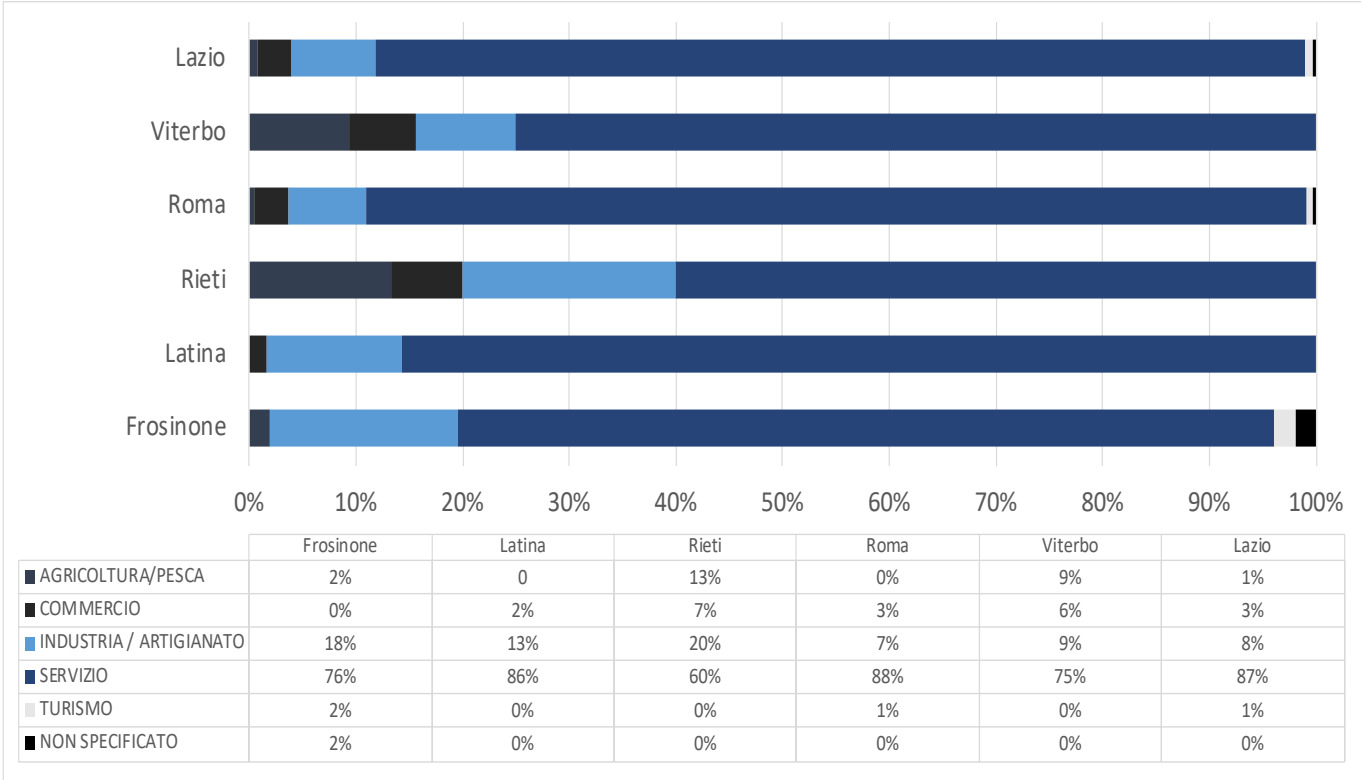

	Frosinone	Latina	Rieti	Roma	Viterbo	Lazio
AGRICOLTURA/PESCA	2%	0	13%	0%	9%	1%
COMMERCIO	0%	2%	7%	3%	6%	3%
INDUSTRIA / ARTIGIANATO	18%	13%	20%	7%	9%	8%
SERVIZIO	76%	86%	60%	88%	75%	87%
TURISMO	2%	0%	0%	1%	0%	1%
NON SPECIFICATO	2%	0%	0%	0%	0%	0%

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Nella figura sottostante sono rappresentate le imprese per classe di produzione, in quella successiva per classe di addetti e infine per dimensione del capitale sociale. Il quadro che emerge è quello di strutture tendenzialmente piccole in numero superiore alla media nazionale con un valore della produzione inferiore a 100.000 euro per la metà delle start-up e l'altra metà

nella classe immediatamente superiore (sino a 500.000 euro); meno di 5 addetti e con capitale sociale inferiore a 50.000 euro.

Figura 13. Dimensione delle società Iscritte nella Sezione Start Up per Classe di Produzione

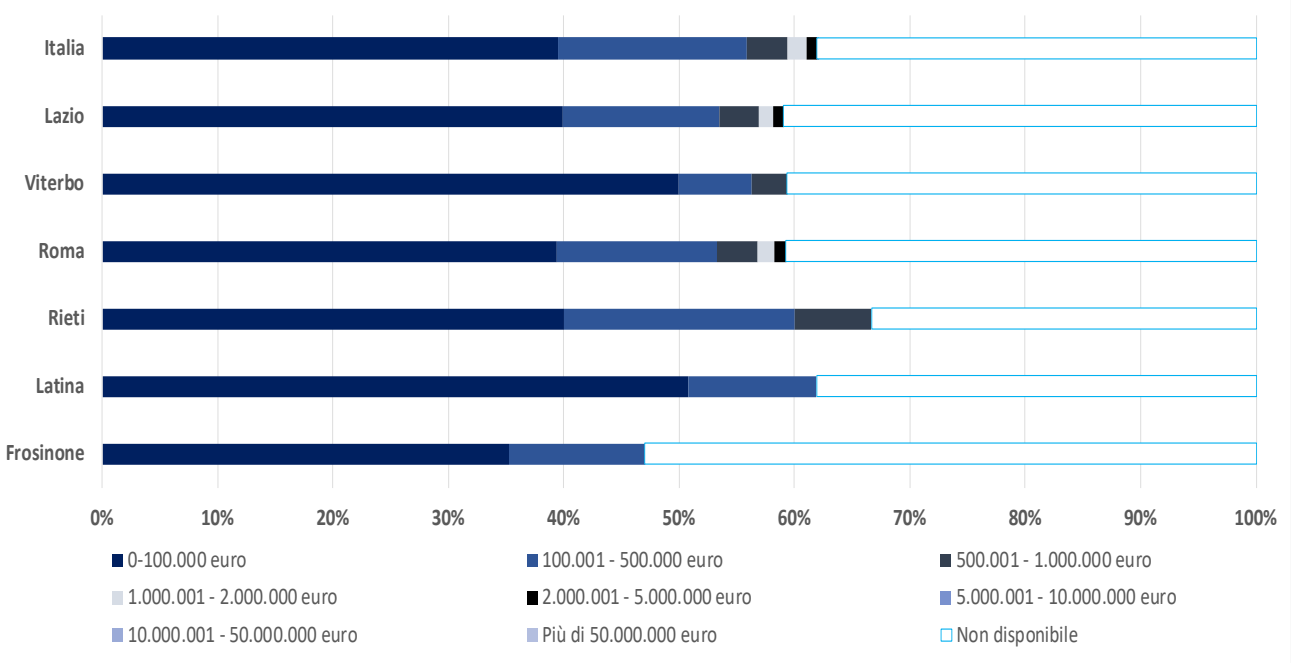

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Figura 14. Dimensione delle società Iscritte nella Sezione Start Up per Classe di Addetti

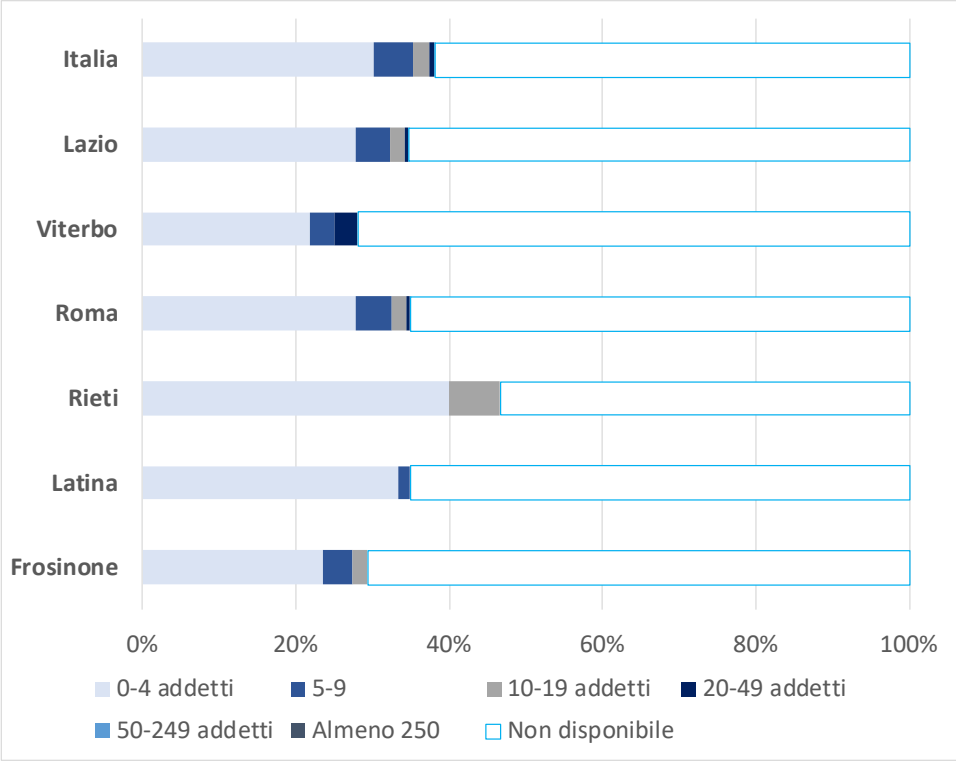

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Figura 15. Dimensione delle società Iscritte nella Sezione Start Up per Classe di Capitale

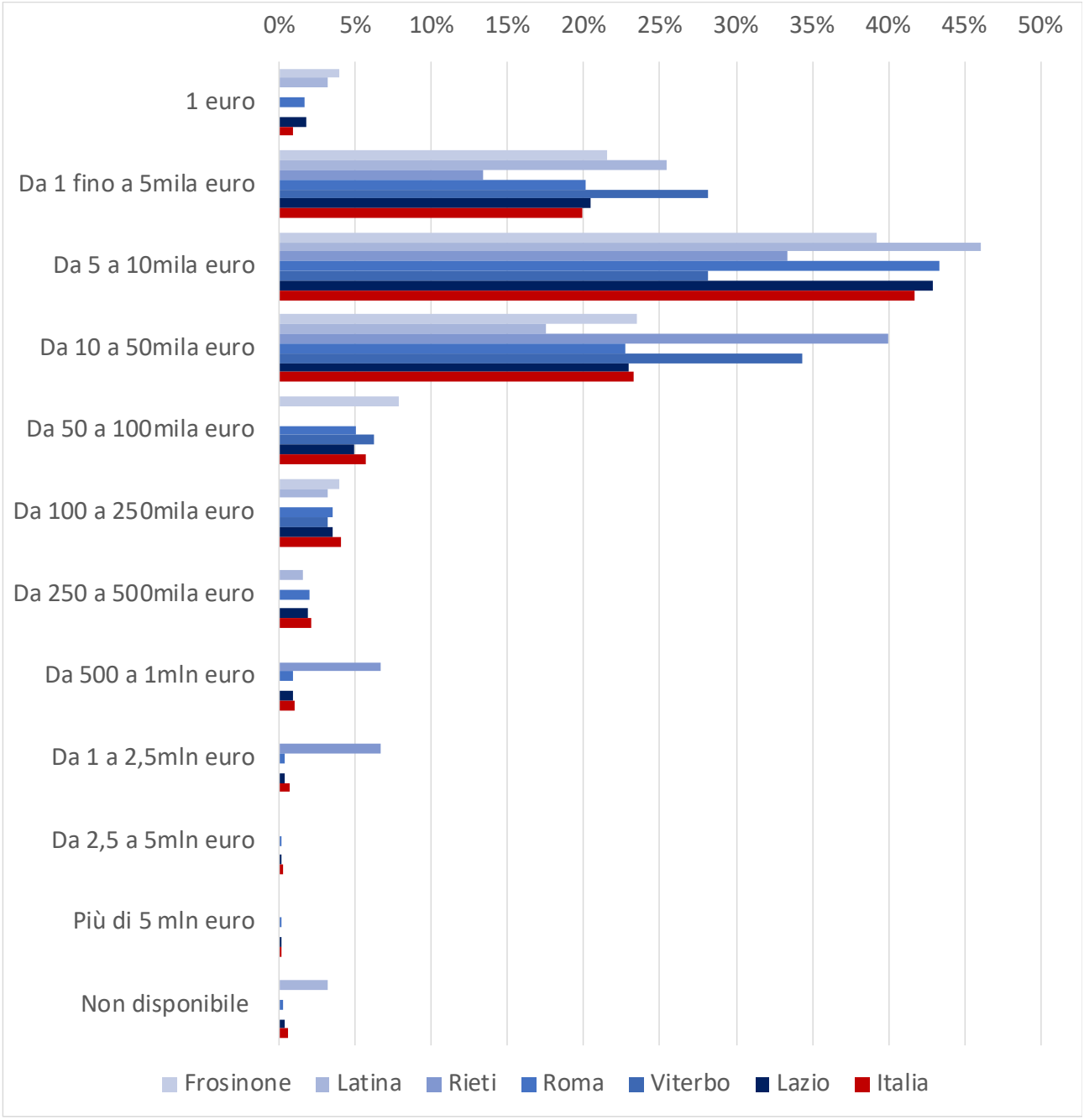

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Nelle figure che seguono sono invece considerate le start-up per la loro vocazione e per la composizione dell'azionariato. Sul primo aspetto, emerge che solo 2 aziende su 100 risultano iscritte nella speciale sezione delle imprese a "a valore sociale", mentre 13 su 100 sono quelle "ad alto valore tecnologico in ambito energetico". Dato quest'ultimo che è inferiore alla media nazionale (15 aziende su 100) ma presenta significativi picchi nella provincia di Frosinone (27% sul totale) e Latina (21% sul totale). Questi due ultimi capoluoghi emergono anche per la maggiore percentuale di start-up a prevalenza femminile assieme a Viterbo. Rieti spicca invece per la prevalenza di start-up giovanili (27%), ma ancora una volta il numero esiguo di start-up

reatine rende tale dato poco significativo. Rilevante invece, in merito alla imprenditoria giovanile, il dato regionale del 18%, inferiore di un punto da quello nazionale. Numeri che, qualora ci fosse bisogno di ulteriore conferma, dimostrano come le start-up non siano affatto a prevalente imprenditoria giovanile, visto che oltre 4 su 5 di queste presenta un azionariato e una conduzione in capo agli over 35.

Figura 16. Imprese Iscritte nella sezione Start up a valore sociale

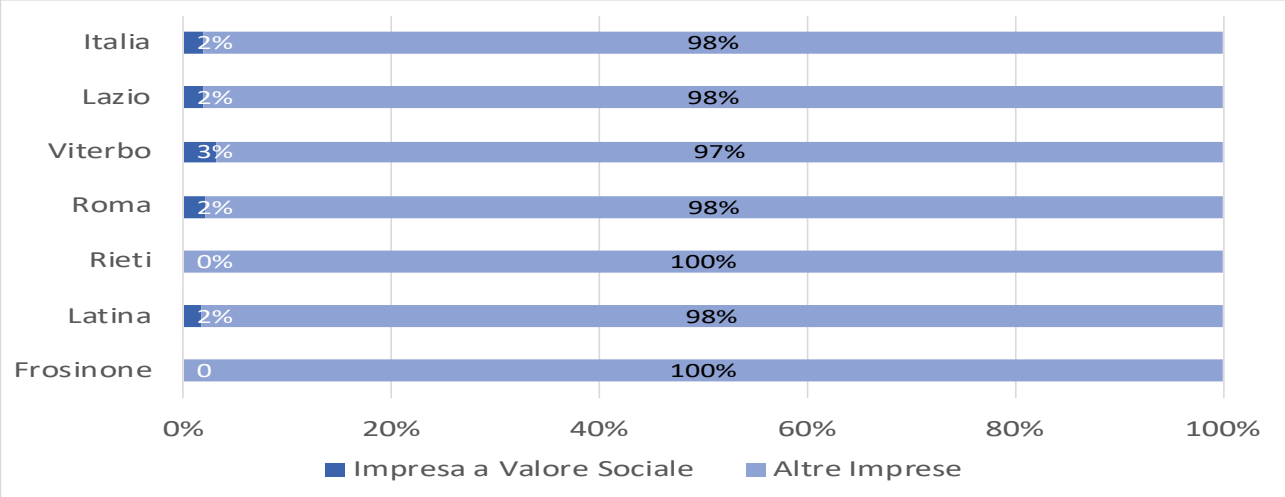

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Figura 17. Imprese Iscritte nella sezione Start up ad alto valore tecnologico in ambito energetico

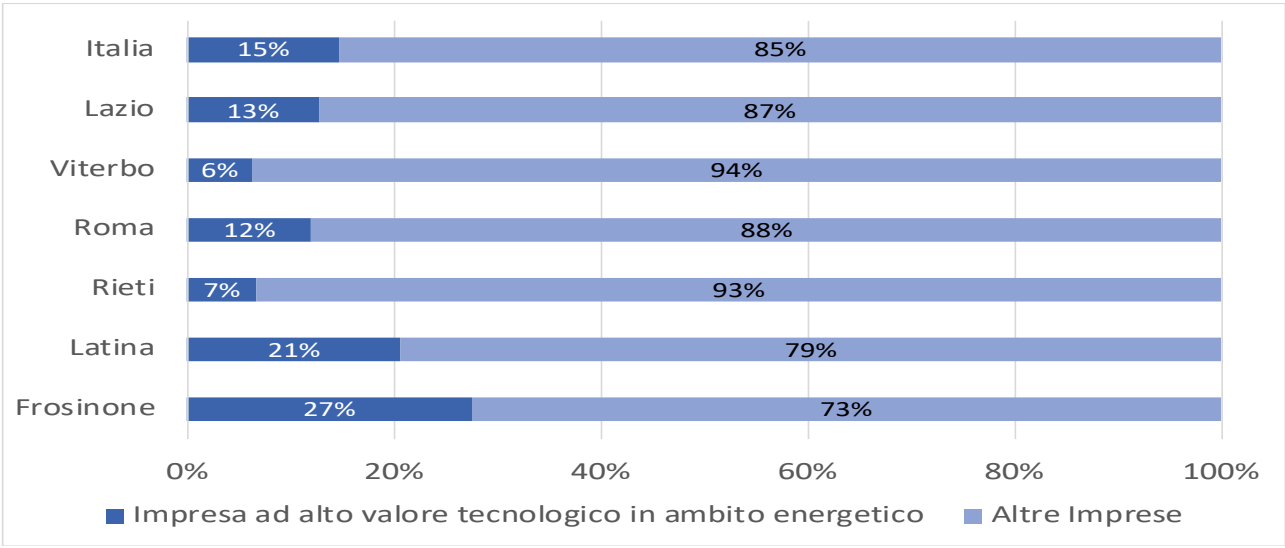

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Figura 18. Imprese Iscritte nella sezione Start up con Prevalenza femminile [96]

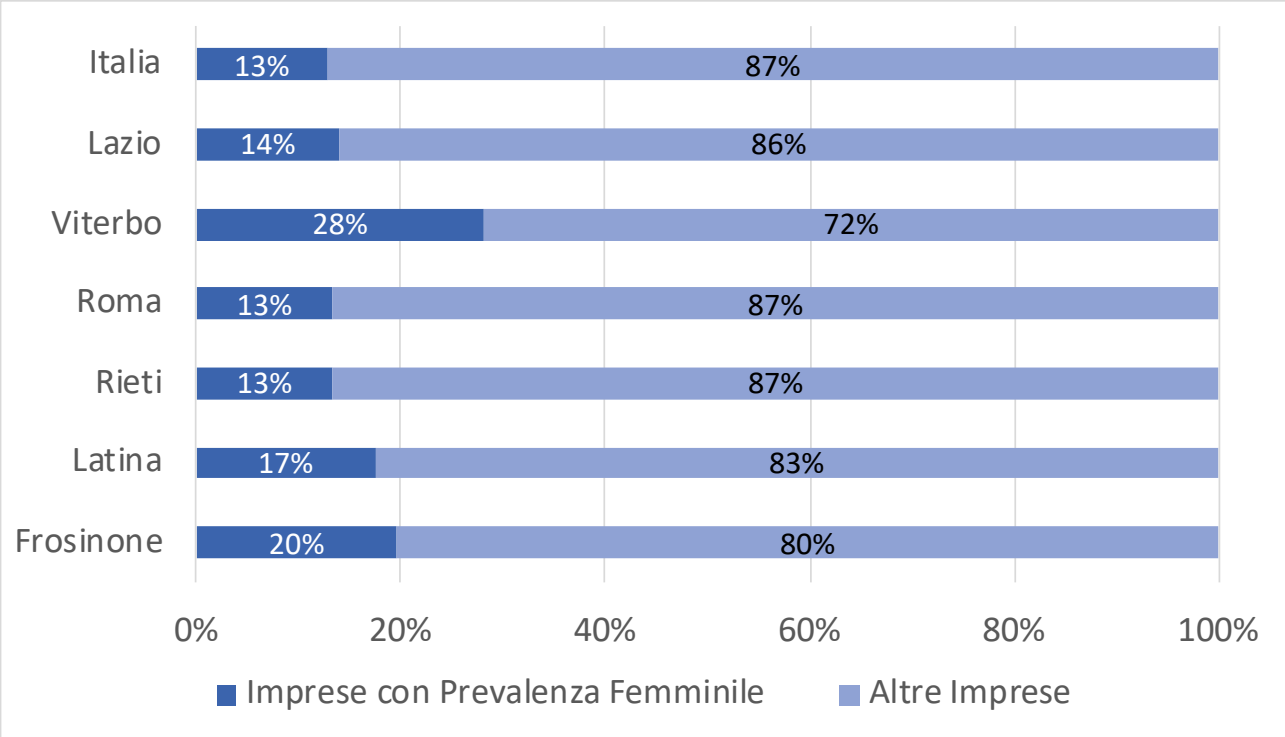

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Figura 19. Imprese Iscritte nella sezione Start up con Prevalenza giovanile

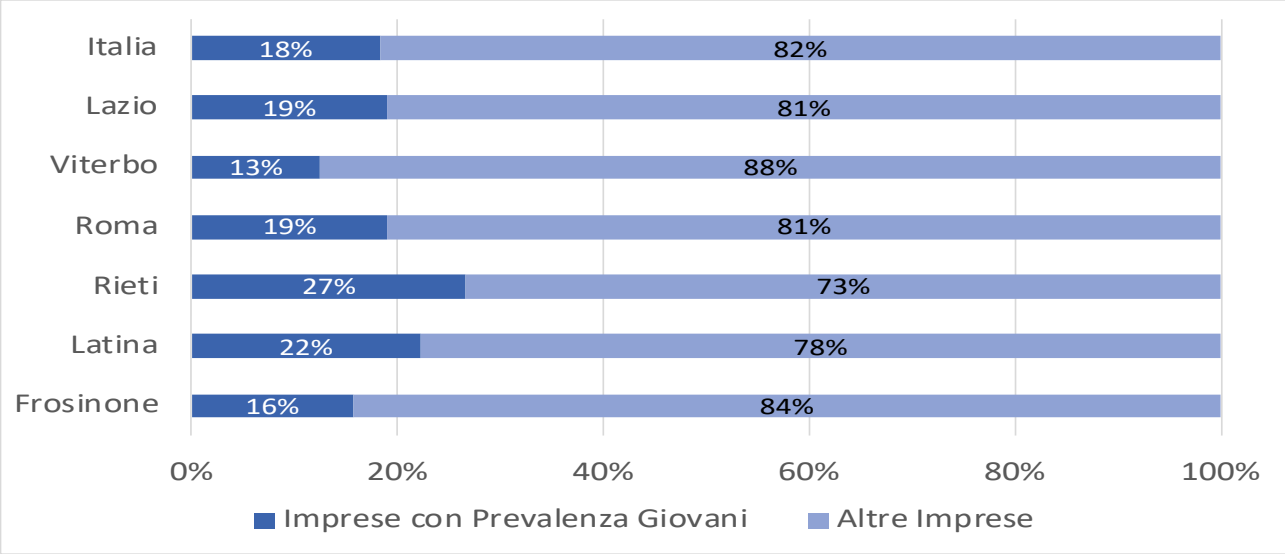

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

[96] Sia per la prevalenza femminile, che giovanile e straniera, sono stati aggregati i valori che definiscono la prevalenza come carattere maggioritario, ovvero: [% del capitale sociale + % Amministratori] / 2 > 50%; forte [% del capitale sociale + % Amministratori] / 2 > 66%; ed esclusivo [% del capitale sociale + % Amministratori] / 2 = 100. Nel termine "altre Imprese" sono incluse sia le imprese che presentano un risultato <50% rispetto o che non hanno specificato tale valore.

Un discorso a parte va fatto per le start-up con prevalenza di stranieri, dove spicca il dato di Latina. Nella provincia pontina l'8% delle start-up è a prevalenza di stranieri, dato doppio della media regionale e più che doppio di quella nazionale (vedi figura sotto).

Figura 20. Imprese Iscritte nella sezione Start up con Prevalenza Stranieri

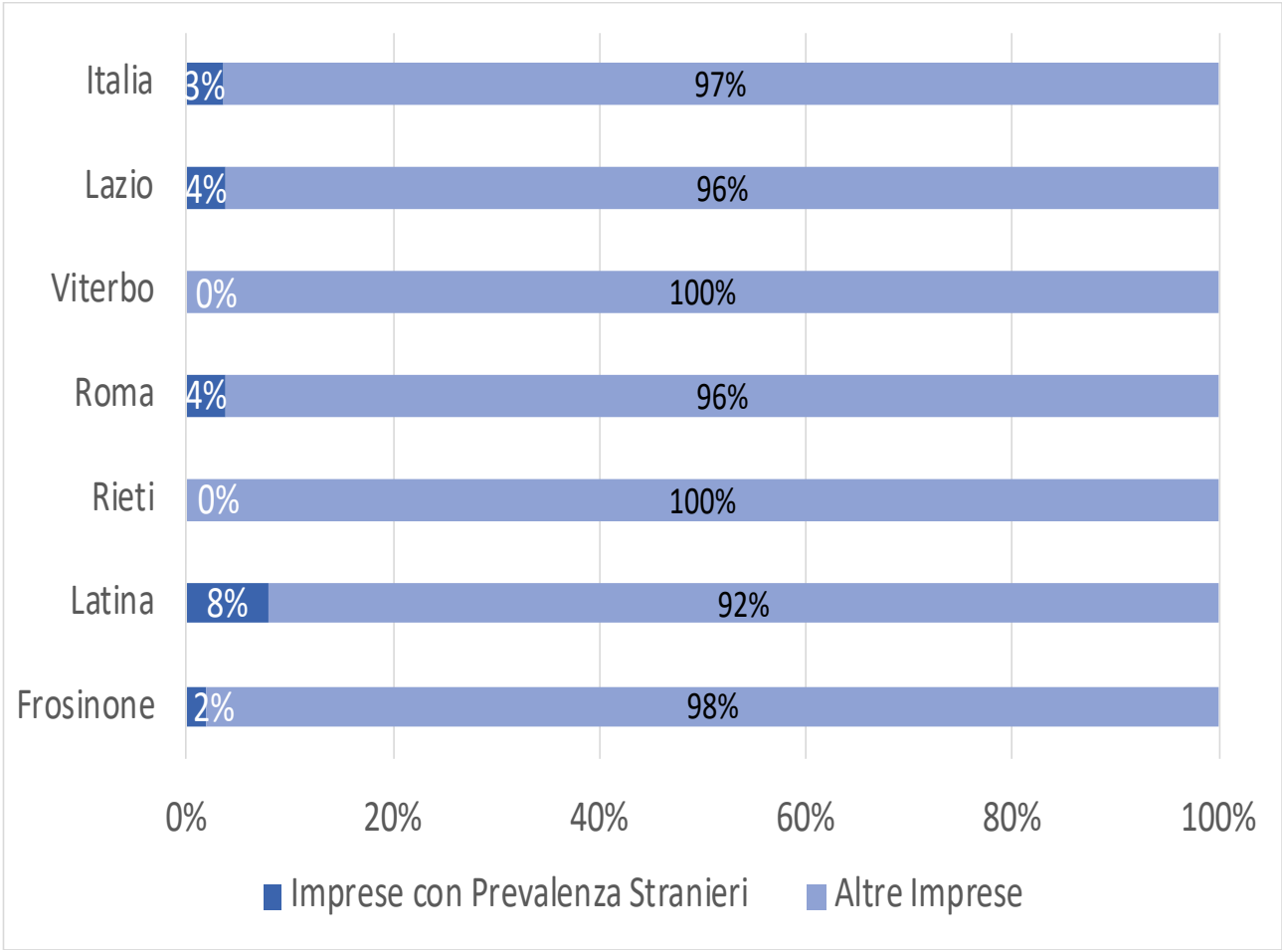

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

1.3 Lazio a confronto con le regioni benchmark

Il questo paragrafo i dati presentati nel focus Lazio sono messi a confronto con quelli delle due regioni *benchmark* evidenziati nei precedenti capitoli 1.4 e 1.5, ovvero la Regione Emilia-Romagna e la Regione Toscana (vedi figura sotto). Le tre regioni del Centro Italia rappresentano un bacino complessivo di poco meno di mille start-up (vedi figura sotto).

Figura 21. Numero iscrizioni Start-up nelle regioni campione

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Figura 22. Registrazione start-up in Lazio, Toscana e Emilia-Romagna dal 2014 ad oggi

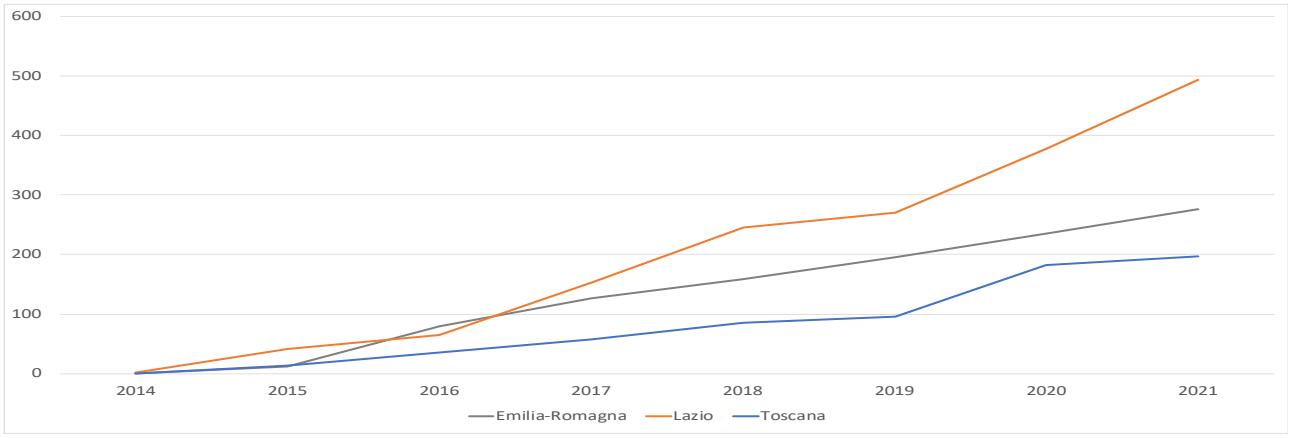

Di seguito vengono evidenziati alcuni aspetti della comparazione, raggruppati per area tematica.

Figura 23. Start up con 1° requisito: 15% del maggiore tra costi e valore totale della produzione riguarda attività di ricerca e sviluppo

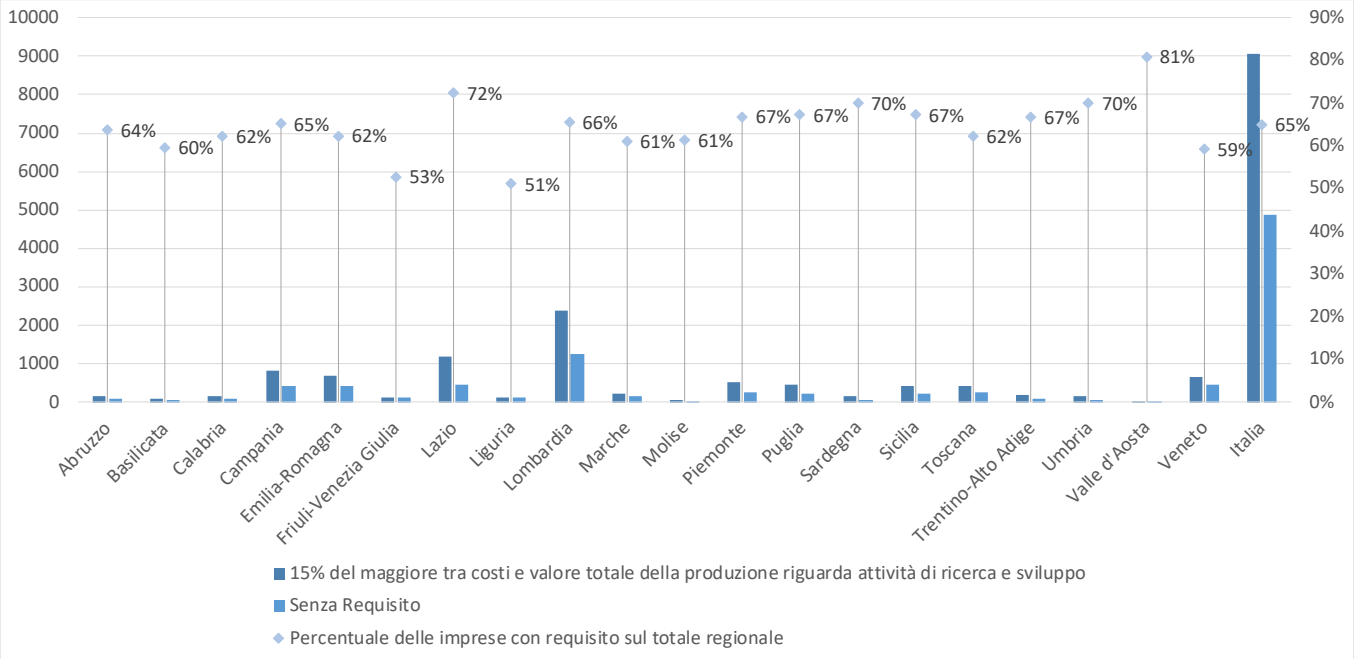

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Figura 24. Start up con 2° requisito: team formato per 2/3 da personale in possesso di laurea magistrale; oppure per 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata

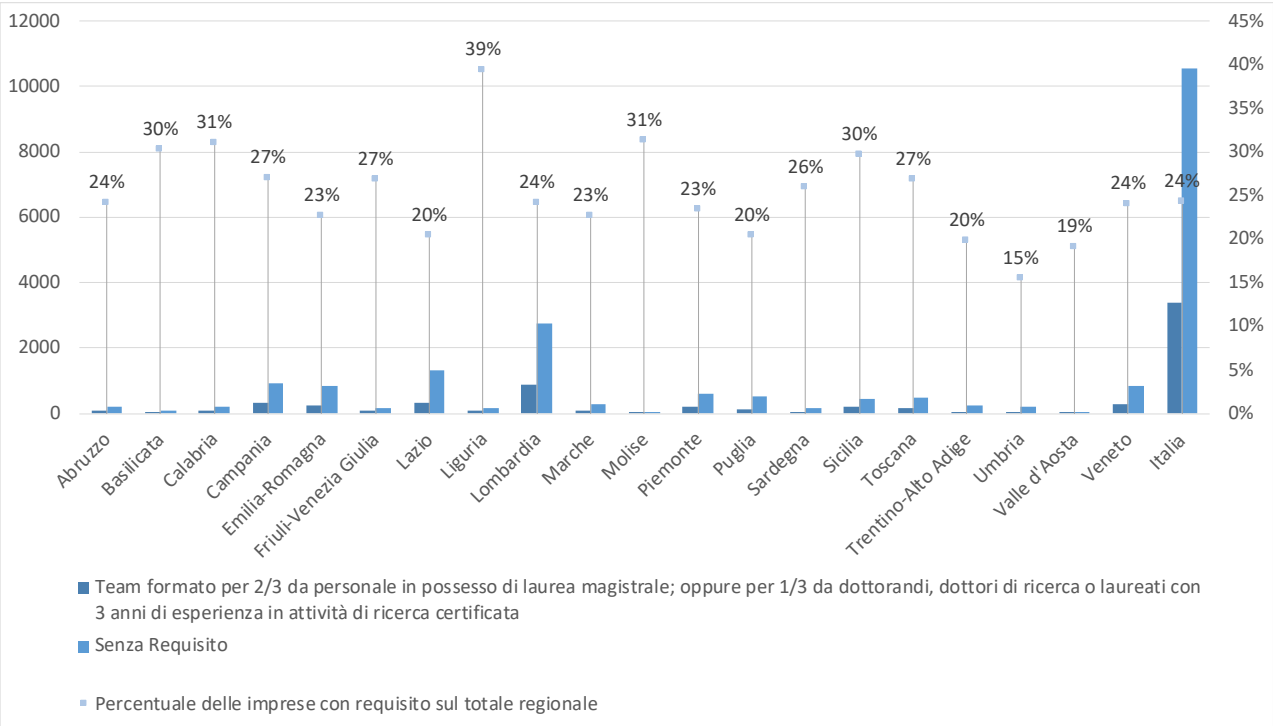

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Figura 25. Start up con 3° requisito: impresa depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato

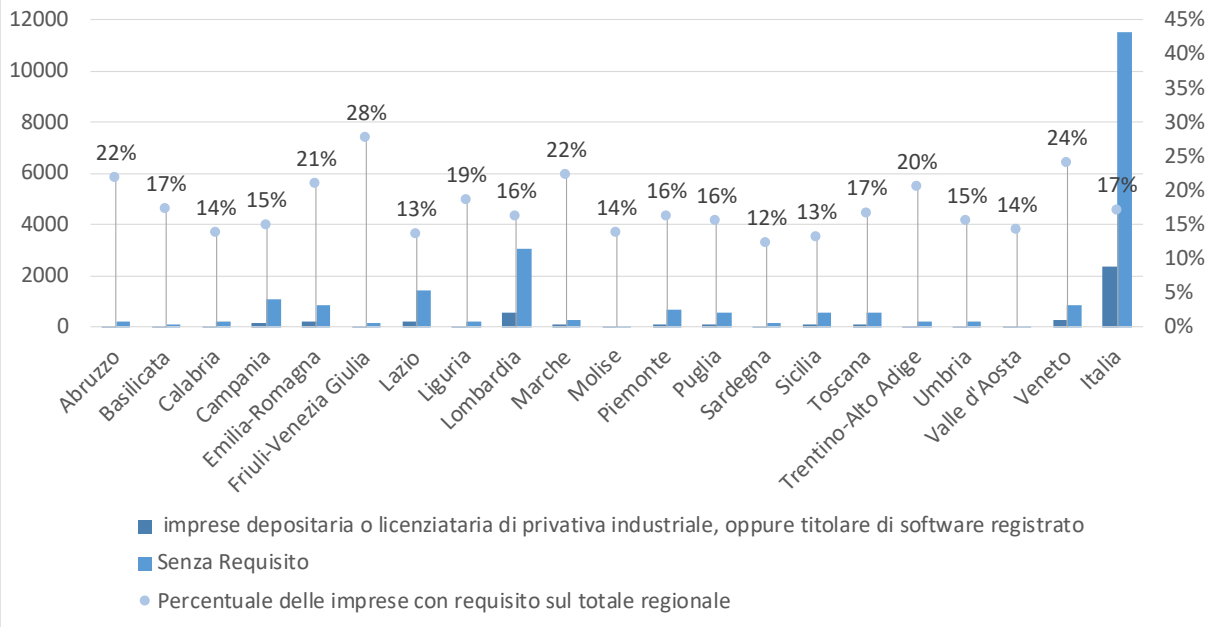

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

1.3.1 La propensione alla crescita del bacino di imprese

Il primo dato che emerge da questo confronto è la maggiore propensione alla crescita delle start-up in Emilia-Romagna, come si evince dalla figura sottostante. Crescita superiore anche alla media nazionale. Ciò premesso, come evidenziato in precedenza[97], la Regione Lazio continua ad essere, tra le tre regioni in esame, quella con maggiore densità di start-up per 100.000 abitanti e quella con il numero assoluto di start-up maggiore. Il tasso di crescita più basso, in linea anche con la densità minore, si registra in Toscana (vedi sotto).

[97] Vedi *supra* Figura 9.

Figura 26. Registrazione start-up in Lazio, Toscana e Emilia Romagna indicizzato al 2015

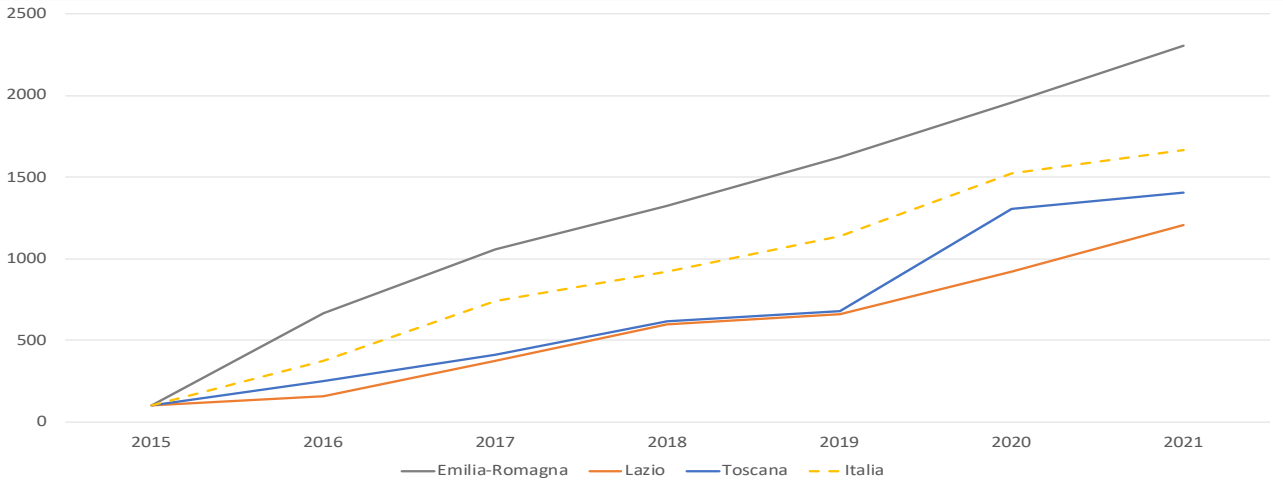

Fonte: nostra elaborazione su dati Registro delle imprese.

1.3.2 Forme societarie

Come si può notare dalla figura sottostante, la forma di gran lunga preferita per le start-up è quella della Società a Responsabilità limitata in tutte e tre le regioni, con dati molto simili, mentre il ricorso alla forma semplificata è poco frequente.

Figura 27. La forma giuridica delle start up

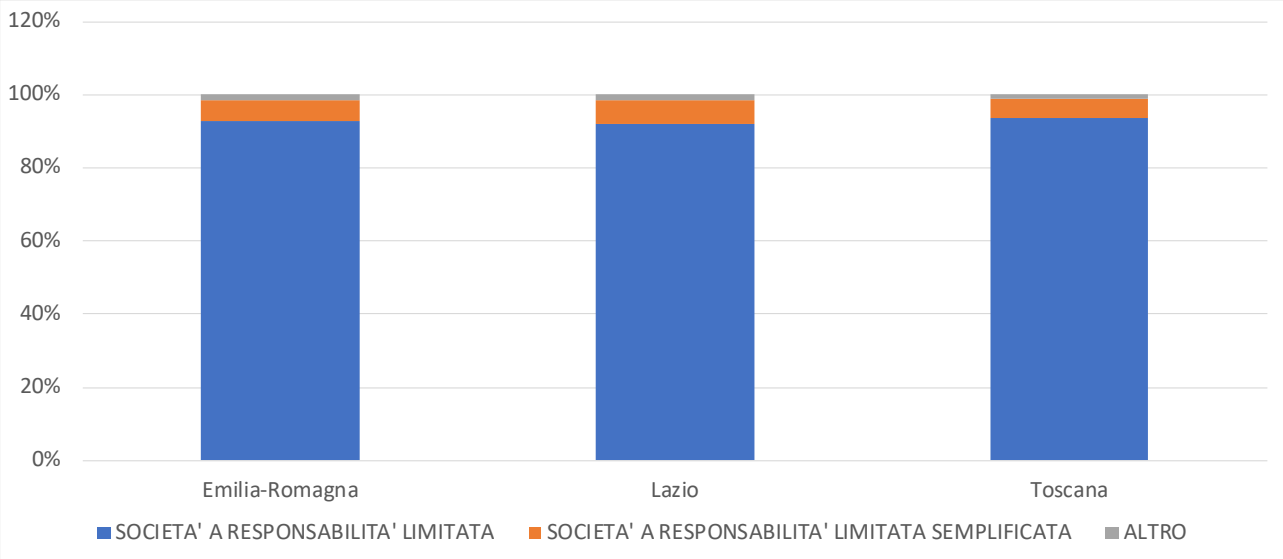

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese. Per i dati completi vedi Appendice A

1.3.3 L'iscrizione nella sezione Start-up del Registro Imprese

Per il calcolo del tempo medio e tempo massimo in giorni per l'iscrizione nella sezione Start up del Registro Imprese, raffigurato nei due grafici sottostanti, sono stati considerati solo i valori positivi, ovvero le differenze in giorni da 0 al valore massimo per ogni annualità. Infatti, procedendo con l'operazione di calcolo, si è notato che alcune società erano iscritte prima alla sezione Start up e solo in un secondo momento hanno effettuato l'iscrizione presso il Registro Imprese. Questi casi specifici, che rappresentano una minoranza su ogni annualità, non sono stati considerati nel calcolo delle medie annuali.

Dalle due tabelle sottostanti si può notare come la Regione Lazio, che accusava ritardi nella iscrizione nella sezione specifica mediamente di quasi un anno nel biennio 2016-2017 (con punte massime di oltre 4,5 anni) è andata progressivamente allineandosi al trend di riduzione delle tempistiche delle altre due regioni, raggiungendole, con soli 13 giorni di media, nel 2021.

Figura 28. Data iscrizione al Registro Imprese e tempo medio (in giorni) impiegato per iscriversi alla sezione Start up

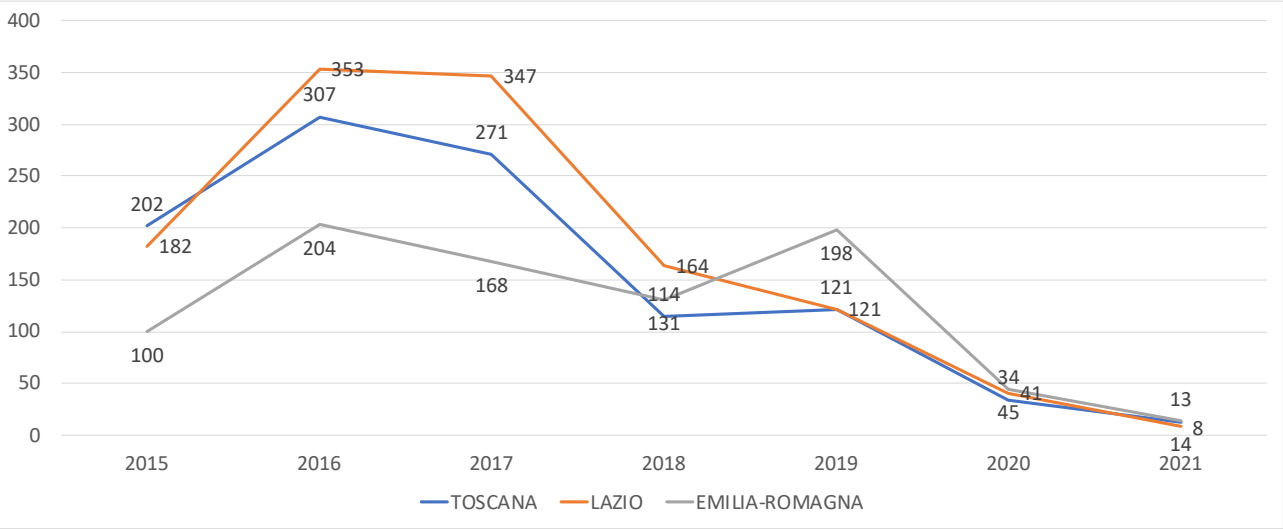

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Figura 29. Data iscrizione al Registro Imprese e numero massimo di giorni impiegato per iscriversi alla sezione Start up

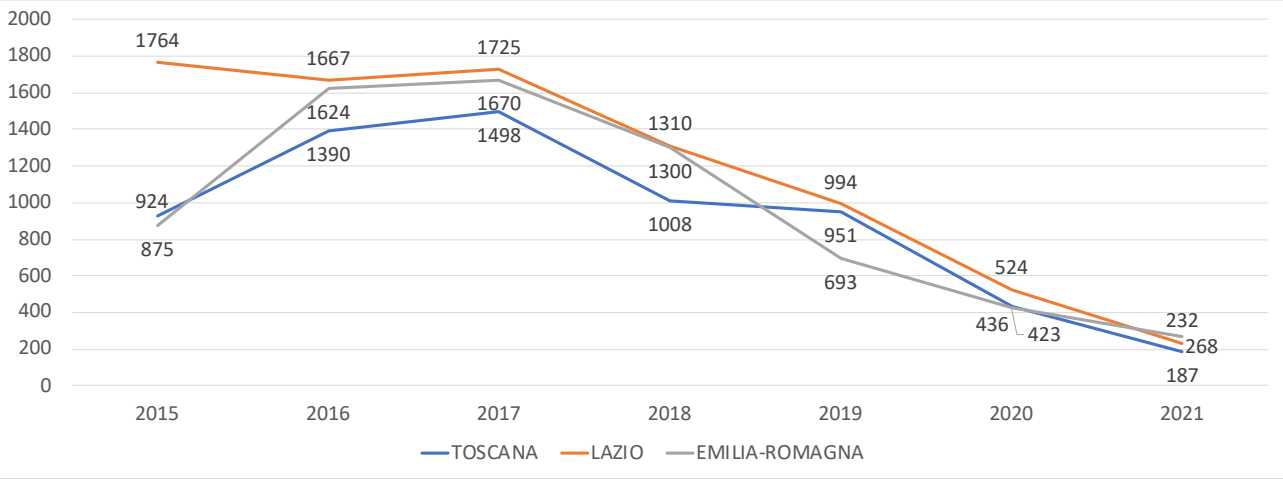

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

SEZIONE 2:
Il fenomeno delle PMI Innovative in Italia

2.1 I dati nazionali

Nella più volte menzionata relazione del Ministro dello Sviluppo Economico a commento dei dati sulle PMI innovative al 31 dicembre 2019 si osserva che "L'introduzione nel 2015 del regime delle PMI innovative ha costituito il naturale seguito per tutte le imprese che, superata la fase di avvio, mantengono un chiaro carattere di innovatività in senso tecnologico: per loro è prevista la possibilità di accedere direttamente allo status di PMI innovativa, oppure di transitare in modo semplice ed automatico dalla sezione speciale delle

startup innovative a quella delle PMI innovative. Al 31 dicembre 2019, su 1.362 PMI innovative sono 541 (39,7%) quelle che erano startup innovative in passato”[98].

Analogamente a quanto rilevato per le start-up, anche relativamente a questo bacino di imprese la Regione Lombardia si attesta in cima alla graduatoria, con 620 PMI innovative, seguita dalla regione Lazio, con tuttavia meno della metà. Segue l’Emilia-Romagna.

Figura 30. Ripartizione regionale delle PMI Innovative iscritte nel Registro Imprese

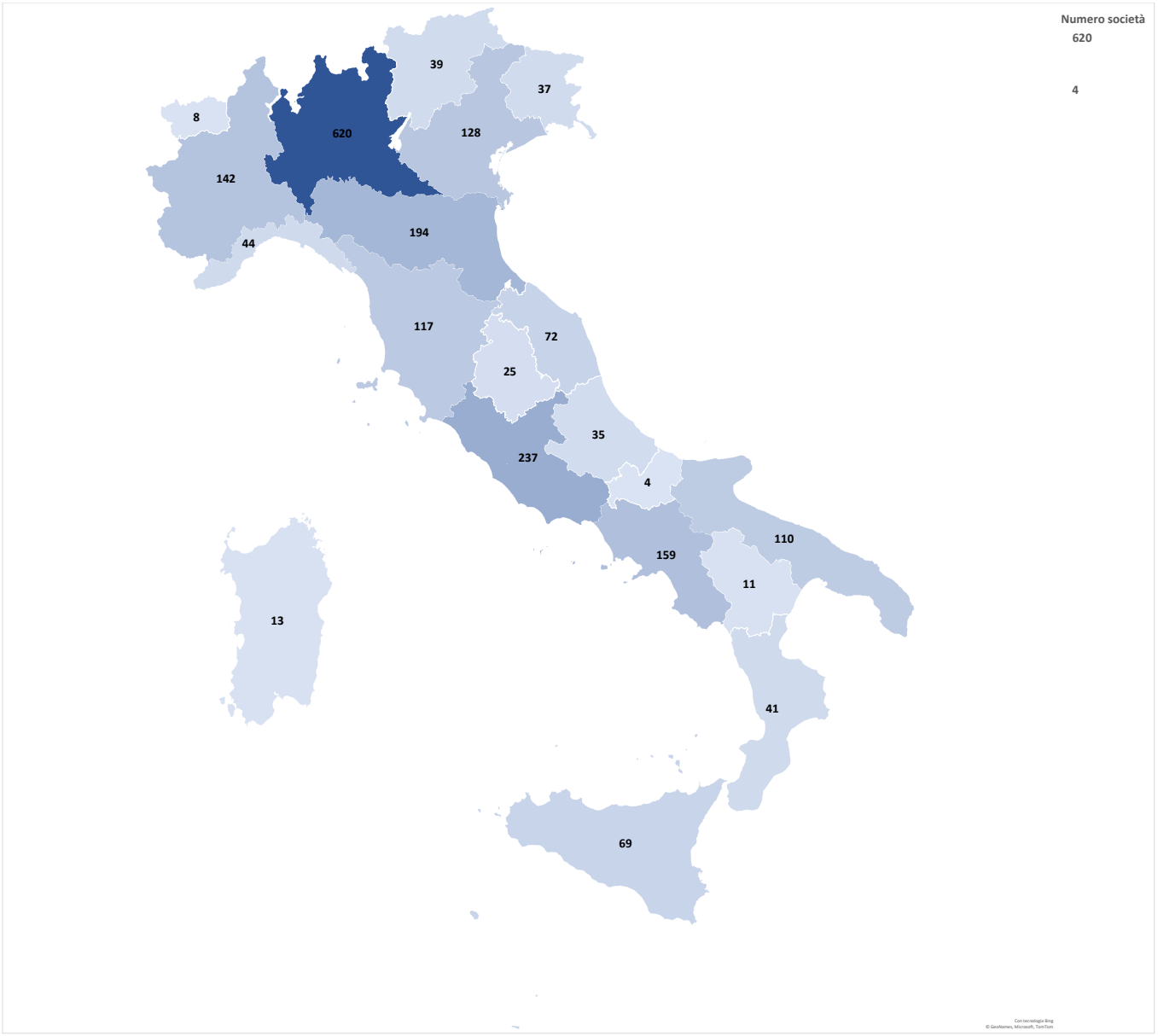

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

[98] MISE, RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO, sullo stato di attuazione e l’impatto delle policy a sostegno di STARTUP E PMI INNOVATIVE, cit.

Dalle figure sottostanti emerge come il “boom” di iscrizione alla sezione PMI innovative nell’ultimo biennio veda protagonista proprio il Lazio, che in termini di crescita marginale si posiziona al primo posto con un incremento di circa un terzo. Con 4 PMI innovative ogni 100.000 abitanti e una percentuale del 4 per mille sul numero delle imprese registrate nella Regione si allinea alla media italiana.

Figura 31. Numero Società Iscritte nella sezione PMI Innovative nell’anno 2021

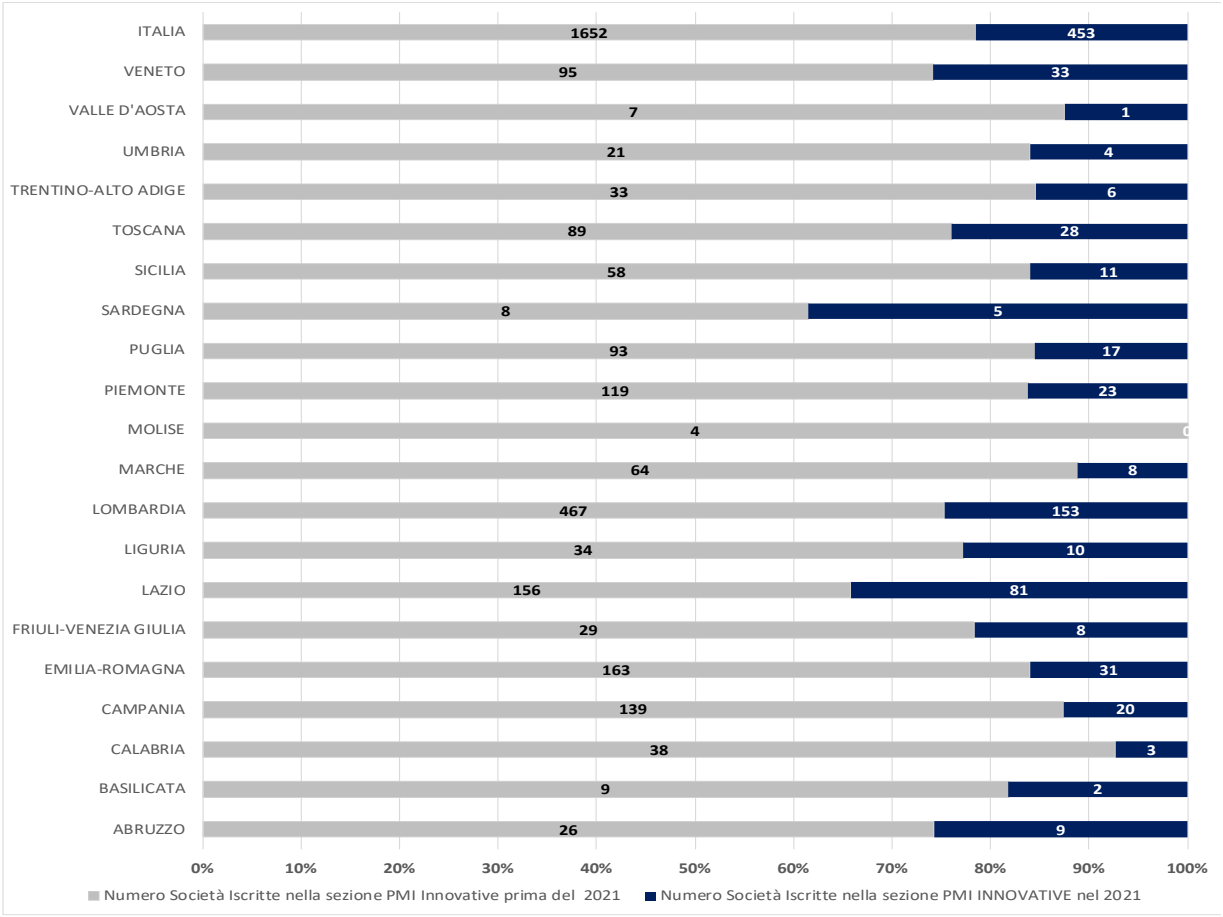

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Figura 32. Variazioni stock PMI Innovative dal 2019 al 2021

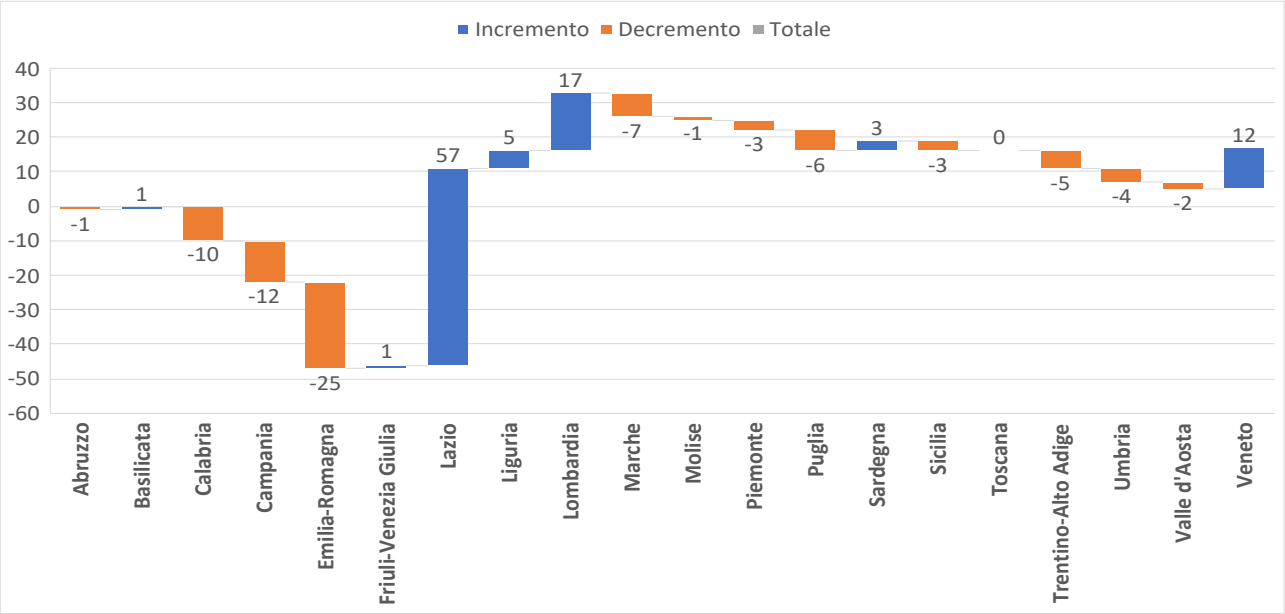

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Figura 33. Imprese Registrate, Attive (in valori assoluti) e PMI Innovative sul numero delle imprese registrate e attive (in percentuale)

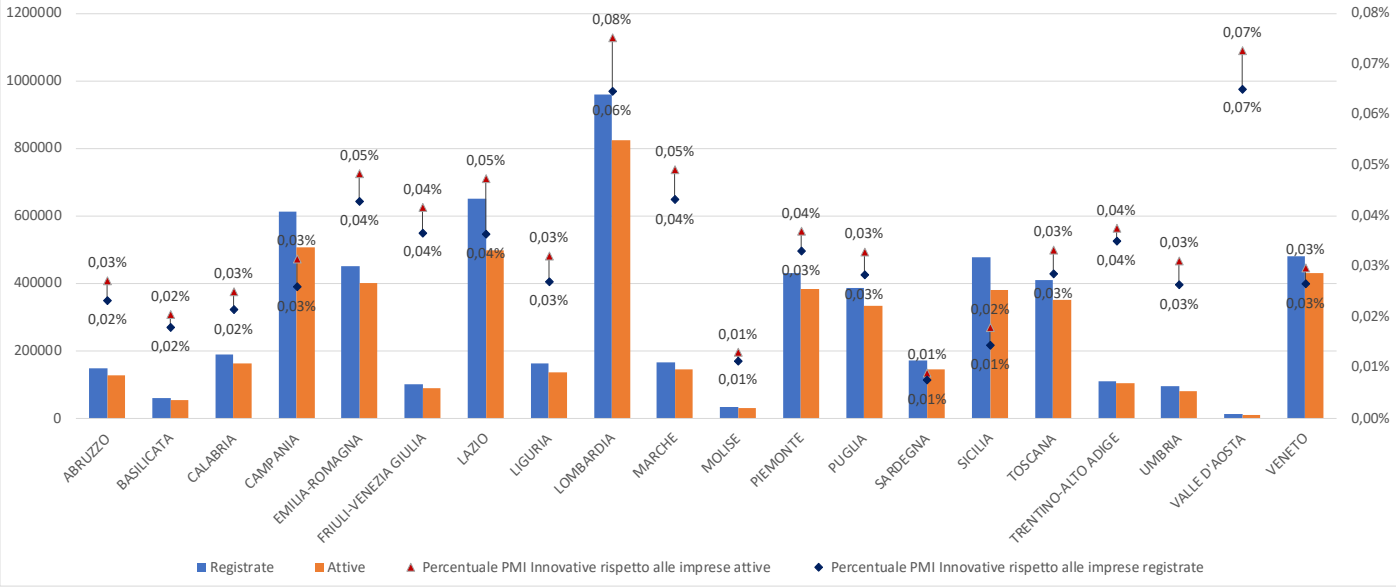

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Figura 34. PMI Innovative- data di iscrizione al registro imprese (Regione Lazio con linea tratteggiata)

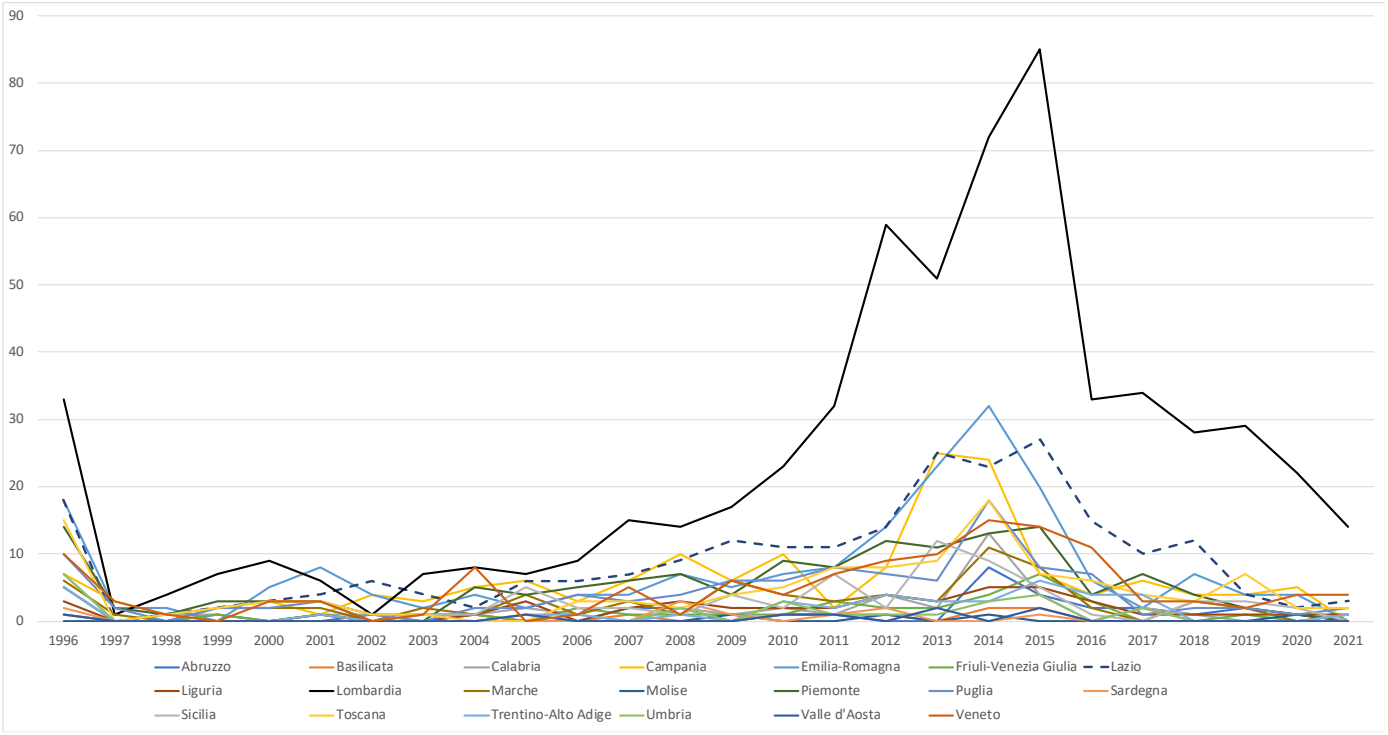

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Figura 35. Media PMI Innovative registrate nel triennio 2019-2021

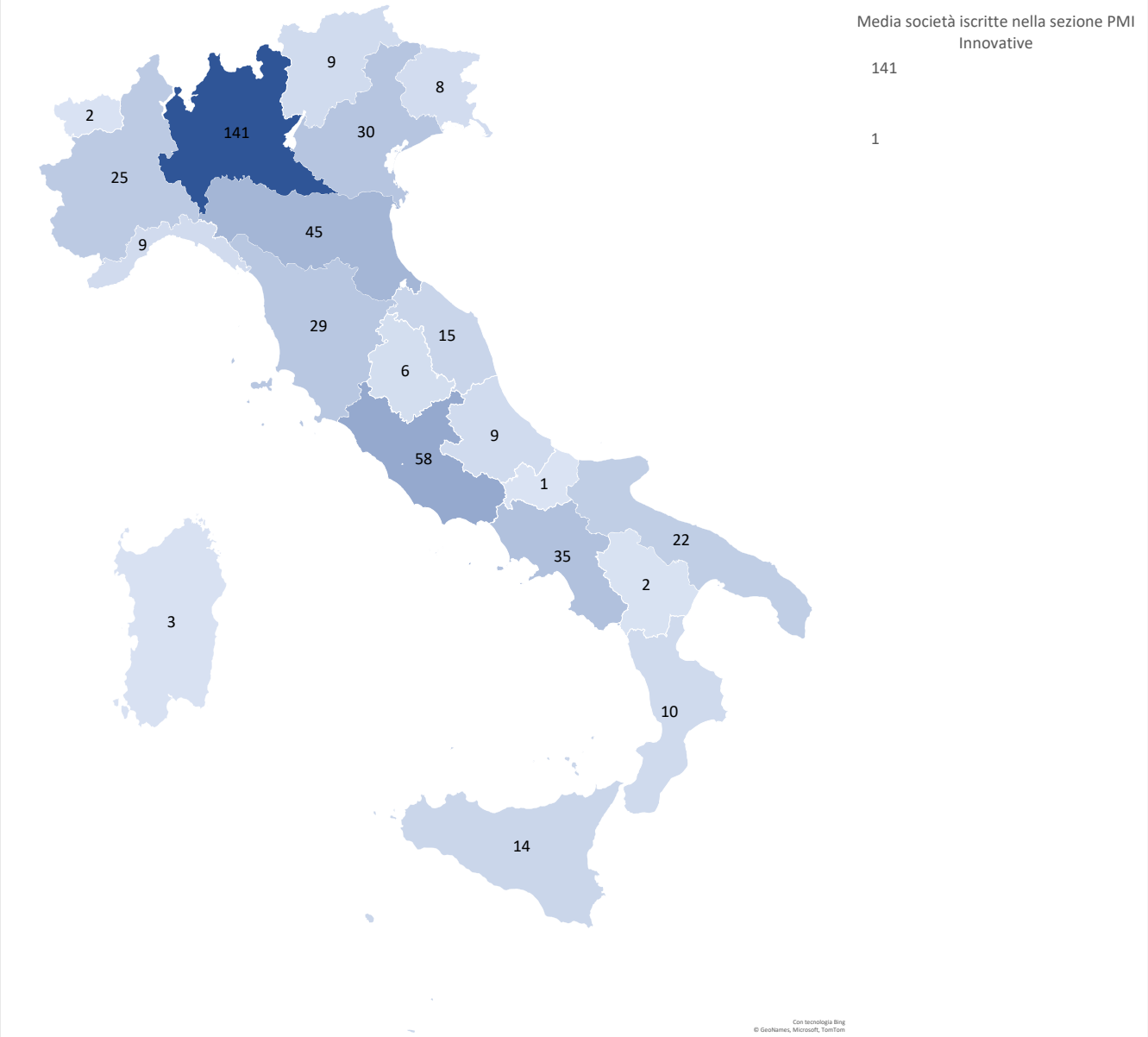

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Figura 36. Numero PMI Innovative per 100.000 abitanti

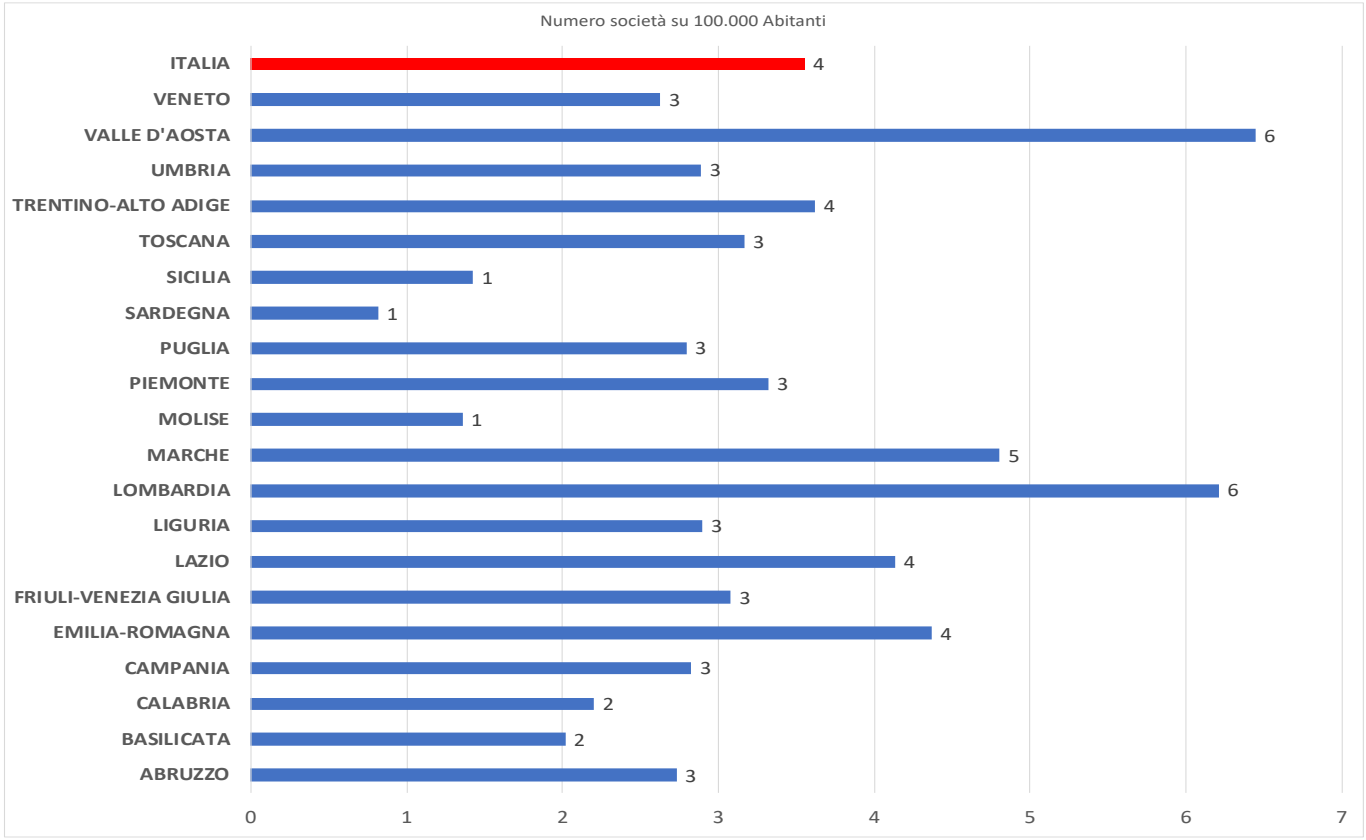

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

2.2 I dati nel dettaglio della Regione Lazio

Secondo il documento di aggiornamento della strategia di specializzazione regionale del Lazio, l'indicatore "Innovative SMEs collaborating with others" segnala come collaborazioni tra le PMI in ambito innovativo assumono un valore positivo nel confronto europeo (115), ma, al contempo, scendono al di sotto della media nazionale (98)[99].

[99] Regione LazioAtti della Giunta Regionale e degli AssessoriDeliberazione 30 dicembre 2021, n. 997PR FESR Lazio 202 1-2027. Adozione del documento di aggiornamento "Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio".07/01/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 4

Figura 37. Indicatori Regional Innovation Scoreboard (anno 2021) Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Italia e Unione europea

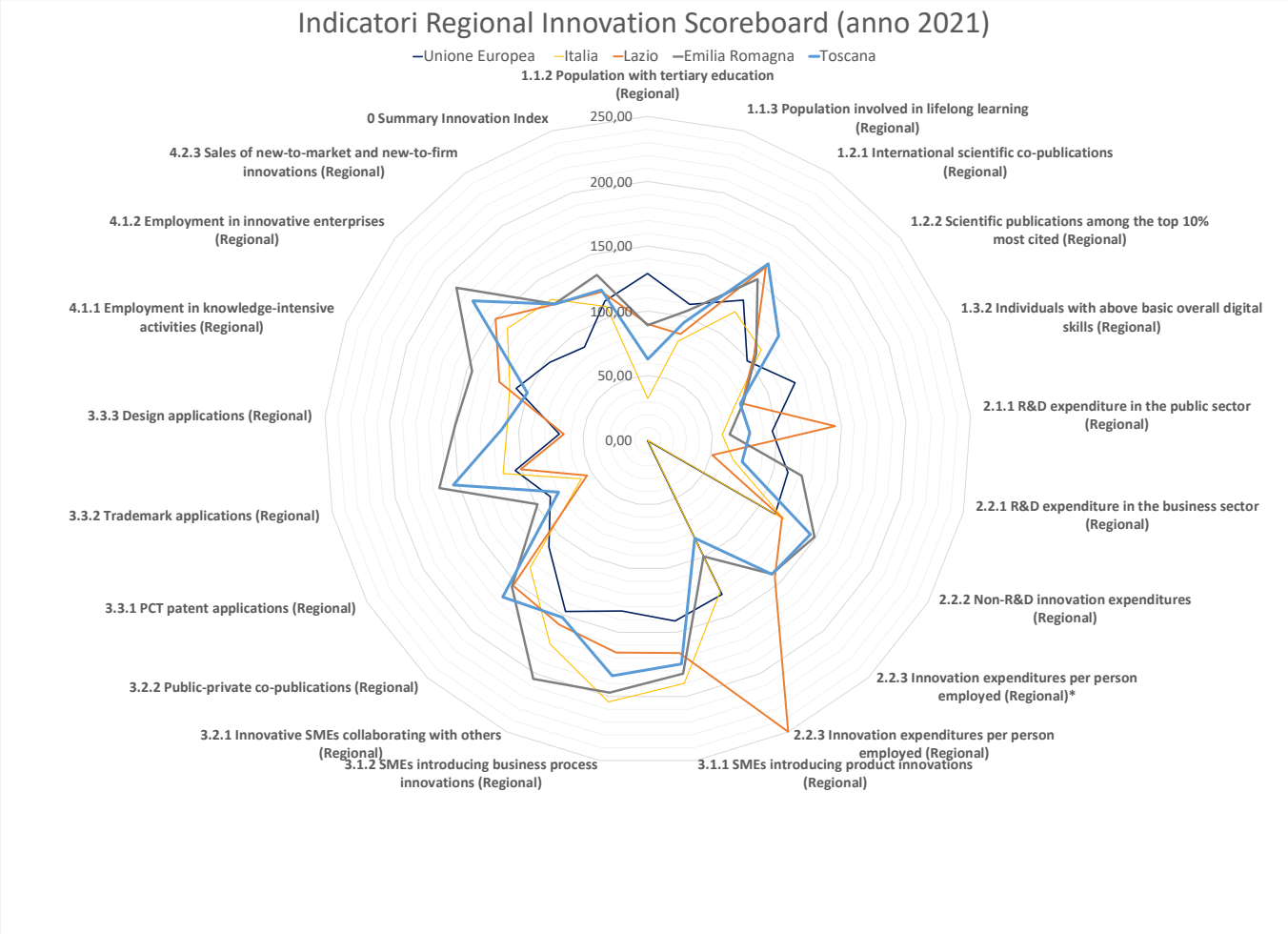

Fonte: Regional Innovation Scoreboard[100]

Nella tabella sottostante sono segnalati gli indicatori specifici relativi alle PMI innovative che posizionano le tre regioni in esame sopra il dato medio europeo. L'Emilia-Romagna evidenzia i punteggi più alti per tutti e tre gli indicatori e, relativamente al tasso di collaborazione tra le PMI innovative, anche superiori al dato nazionale. La regione Lazio invece risulta nel confronto con le altre due regioni avere punteggi minori per la capacità di introdurre innovazioni di prodotto e innovazioni di processo.

[100] https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard/eis# data export section. La tabella con I dati è riposrata in APPENDICE G

Tabella 10. Valori Specifici indicatori SME

Indicatori Regional Innovation Scoreboard (anno 2021)	Unione Europea	Italia	Lazio	Emilia Romagna	Toscana
3.1.1 SMEs introducing product innovations (Regional)	141,10	189,72	165,92	182,22	174,66
3.1.2 SMEs introducing business process innovations (Regional)	133,05	204,02	165,49	196,92	183,63
3.2.1 Innovative SMEs collaborating with others (Regional)	146,54	174,26	157,70	204,25	151,71

Fonte: Regional Innovation Scoreboard

2.2.1 Sezione Anagrafica

Figura 38. Numero di Società nelle province del Lazio iscritte alla sezione PMI Innovative

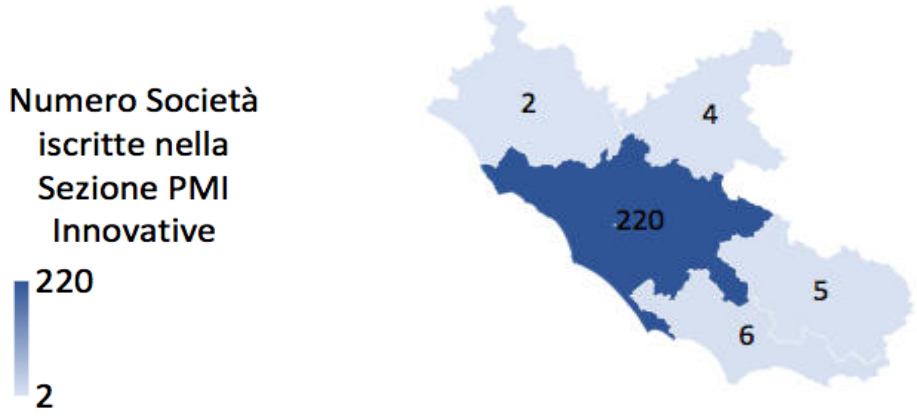

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

L'unico comune, Roma esclusa, che conta su 5 PMI innovative è quello di Pomezia.

Figura 39. Rilevazione a livello comunale (esclusa Roma)

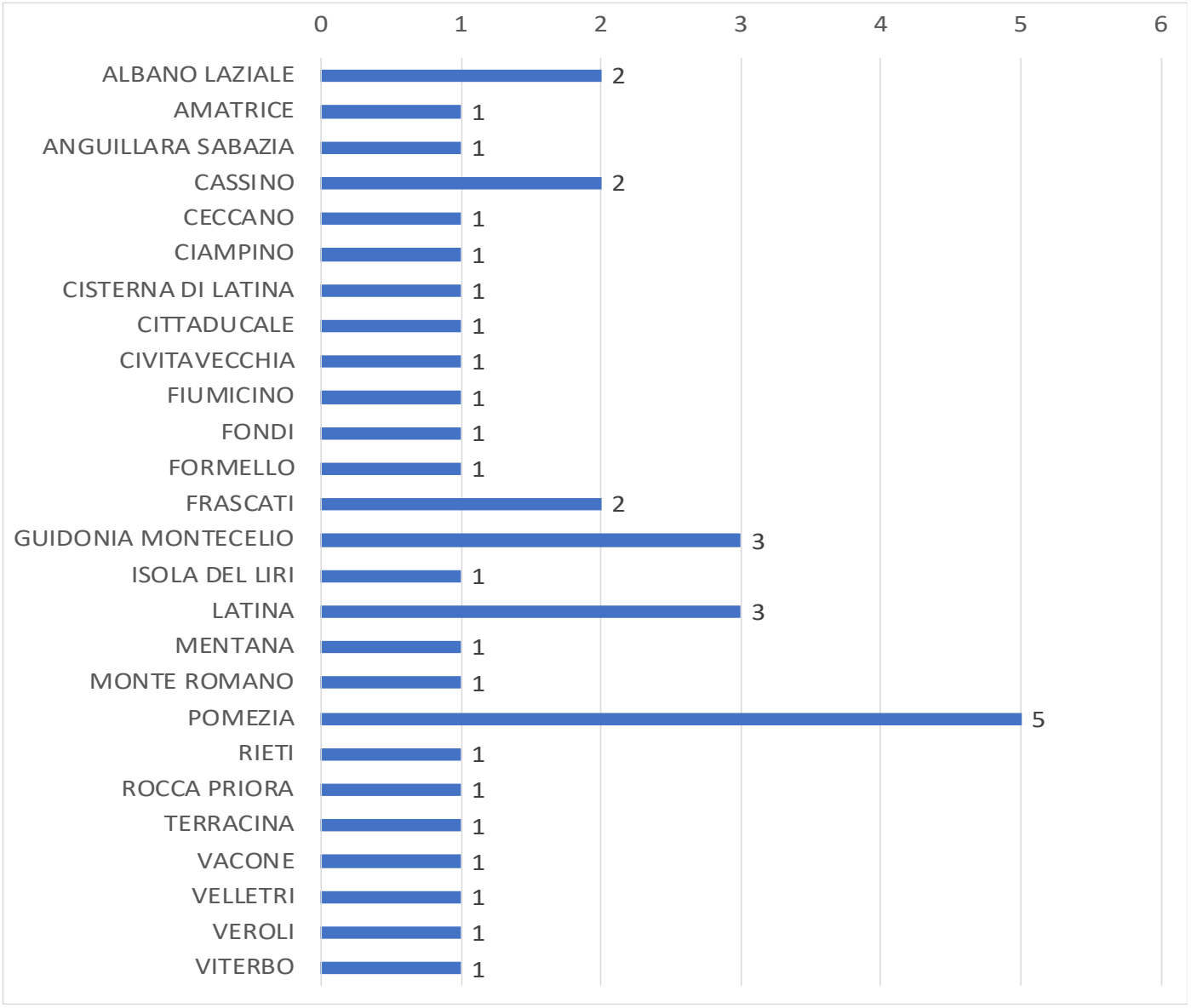

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Analogamente a quanto registrato per le start-up, anche per le PMI innovative, l'attività di gran lunga prevalente è quella dei servizi, seguita a distanza, e solo per le province di Latina e Frosinone, dal settore industria/artigianato.

Figura 40. Ripartizione delle società iscritte alla sezione PMI Innovative nel Registro Imprese per settore per provincia e Ripartizione dei comparti nella regione Lazio.

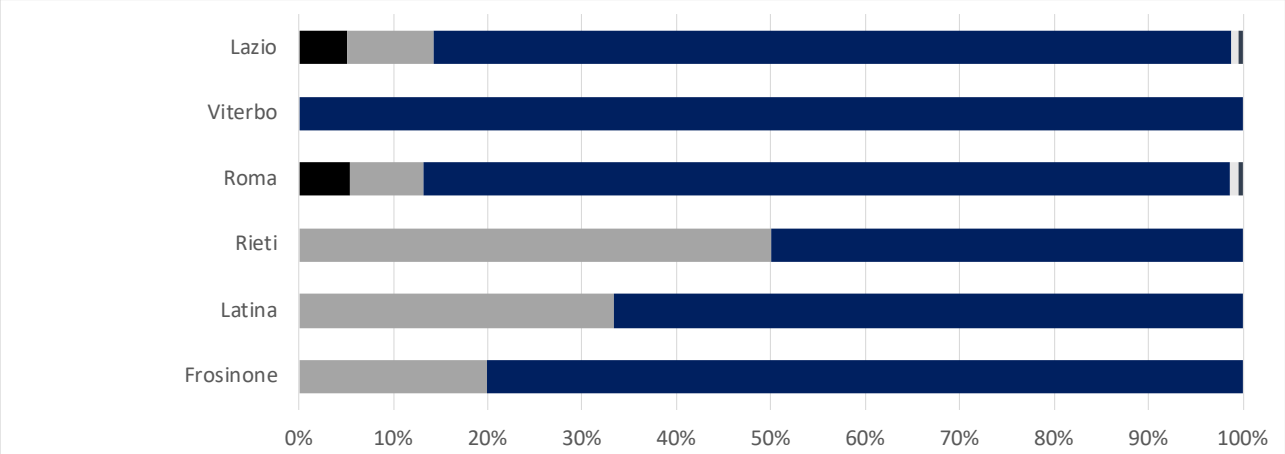

	Frosinone	Latina	Rieti	Roma	Viterbo	Lazio
AGRICOLTURA/PESCA	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
COMMERCIO	0,0%	0,0%	0,0%	5,5%	0,0%	5,1%
INDUSTRIA / ARTIGIANATO	20,0%	33,3%	50,0%	7,7%	0,0%	9,3%
SERVIZIO	80,0%	66,7%	50,0%	85,5%	100,0%	84,4%
TURISMO	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	0,8%
NON SPECIFICATO	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,4%

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Figura 41. Dimensione delle società Iscritte nella Sezione PMI Innovative per Classe di Produzione

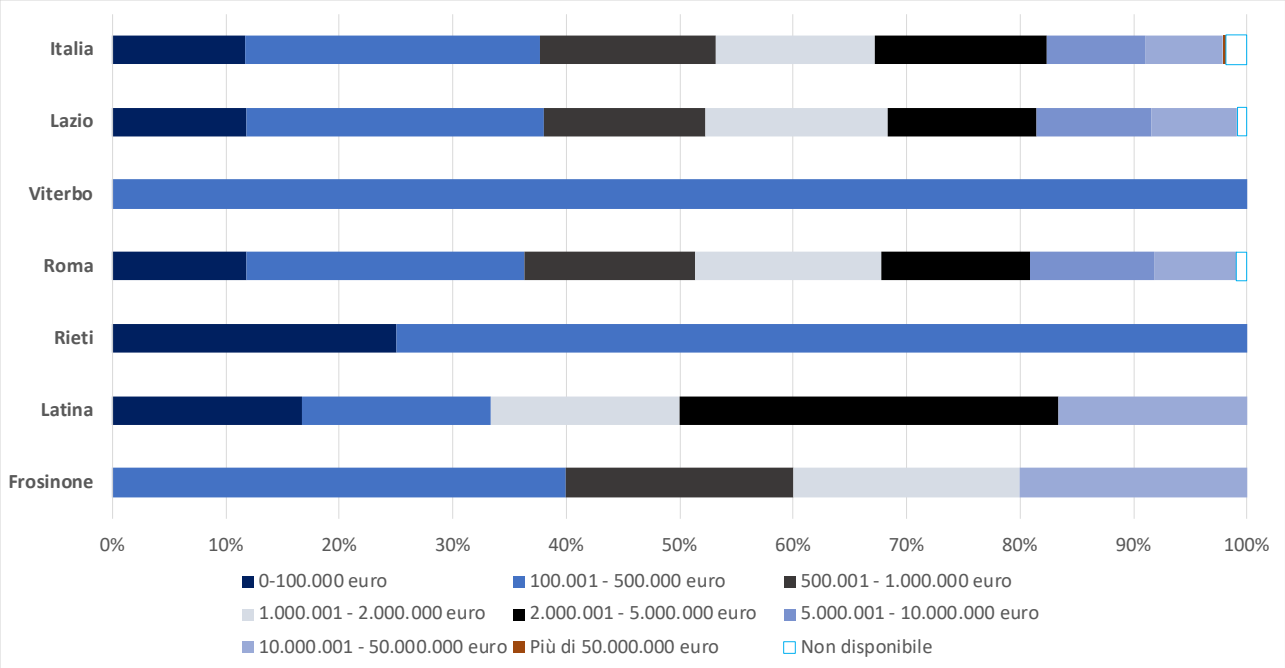

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Figura 42. Dimensione delle società Iscritte nella Sezione PMI Innovative per Classe di Addetti

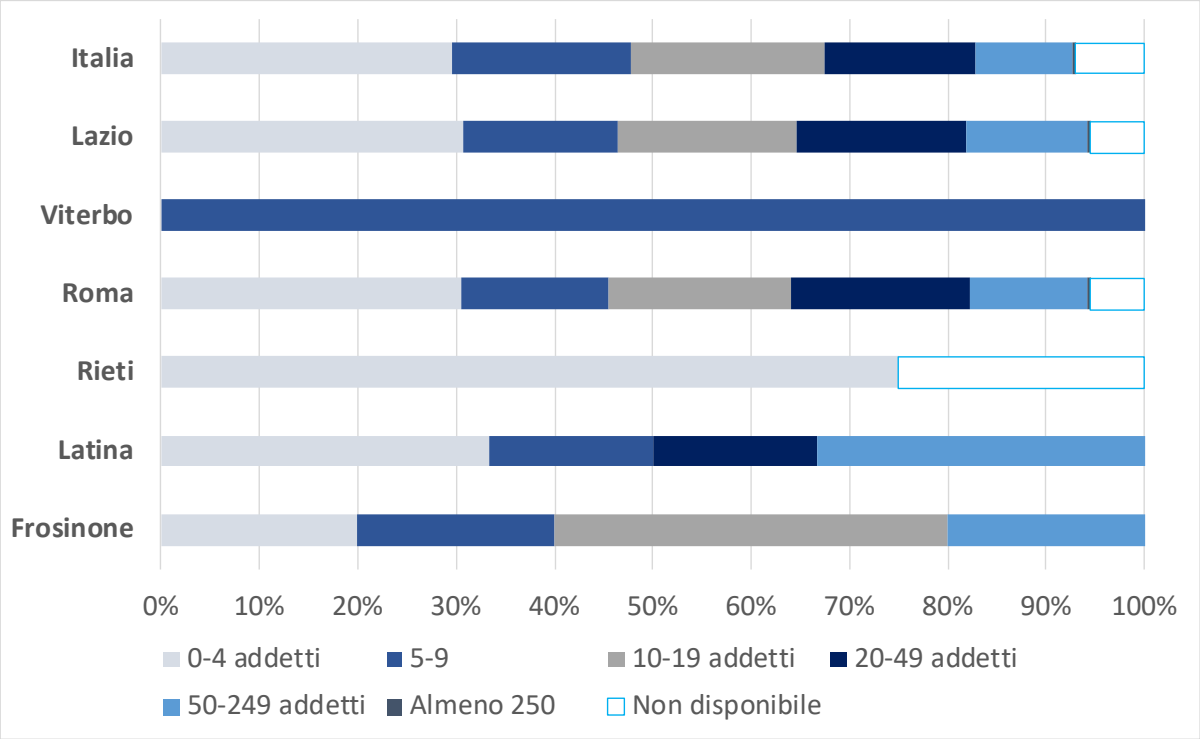

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Figura 43. Dimensione delle società Iscritte nella Sezione PMI Innovative per Classe di Capitale

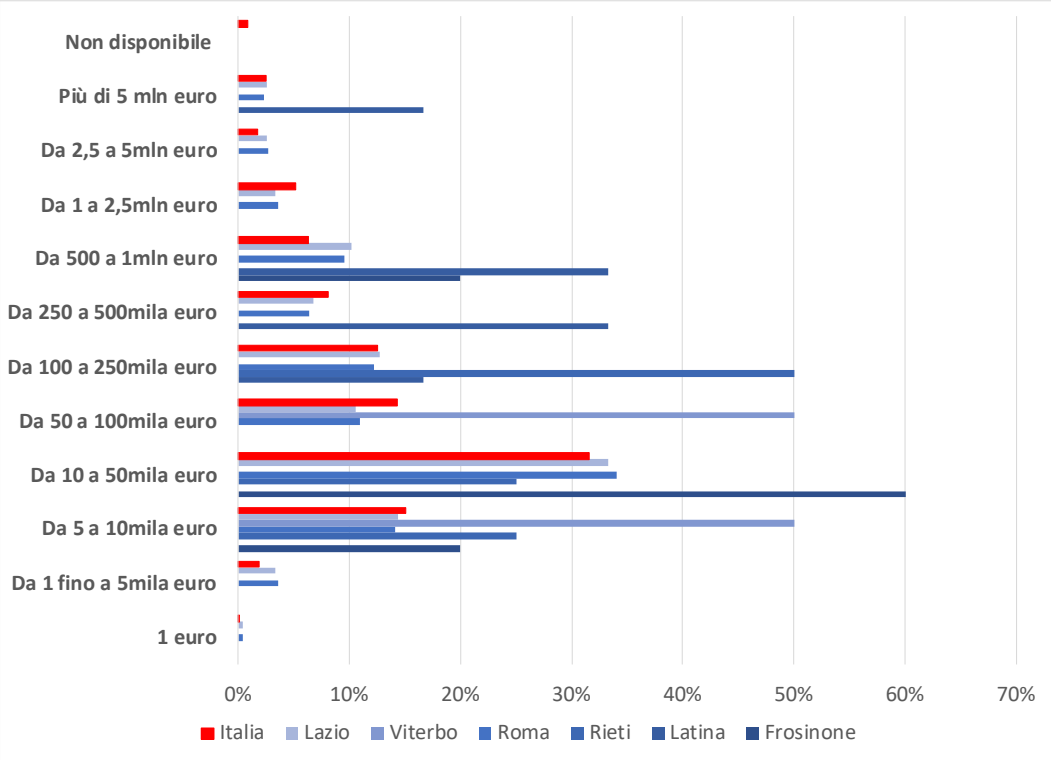

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Figura 44. Imprese Iscritte nella sezione PMI Innovative con Prevalenza femminile

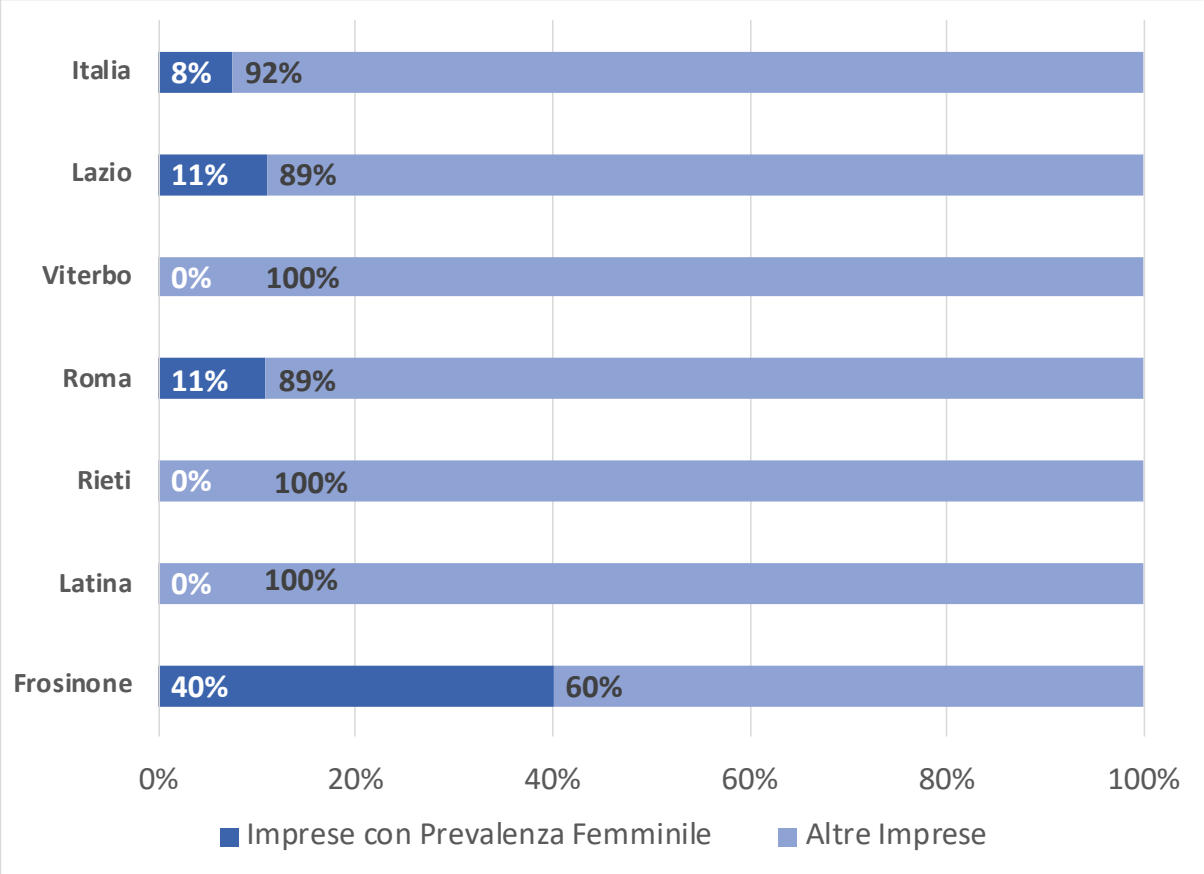

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Figura 45. Imprese Iscritte nella sezione PMI Innovative con Prevalenza giovanile

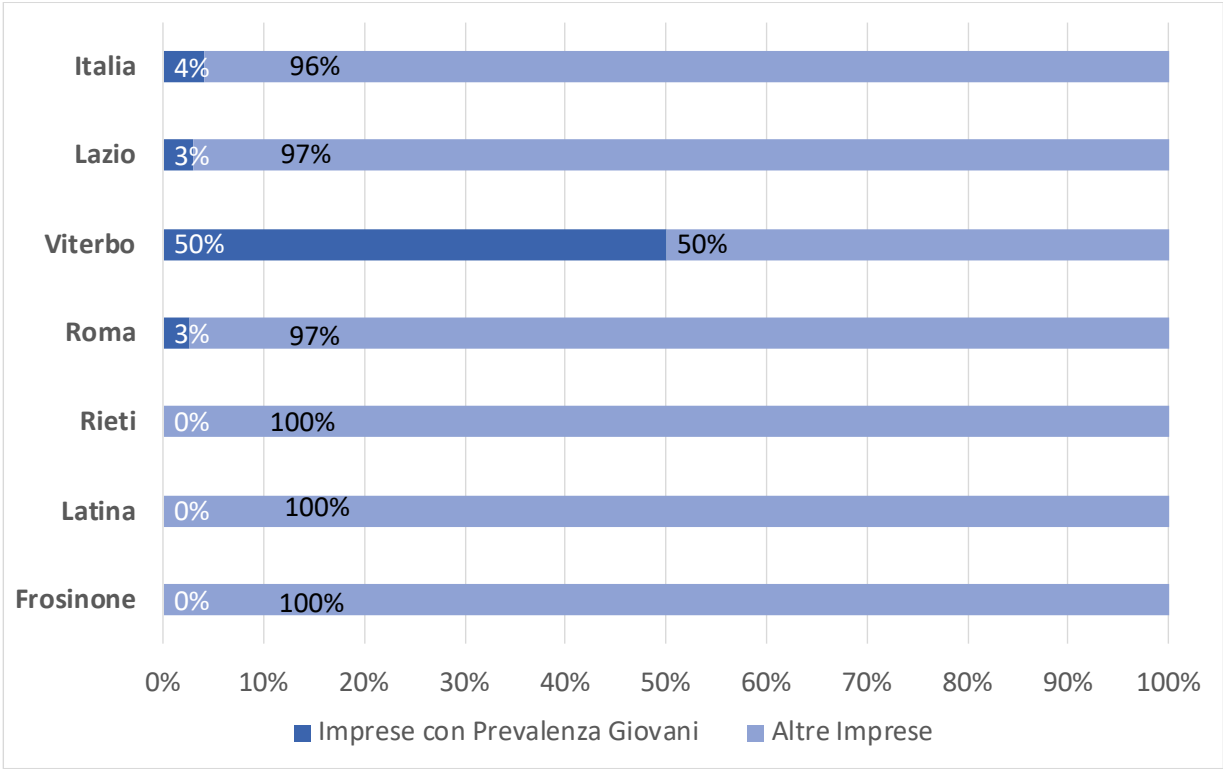

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Figura 46. Imprese Iscritte nella sezione PMI Innovative con Prevalenza Stranieri

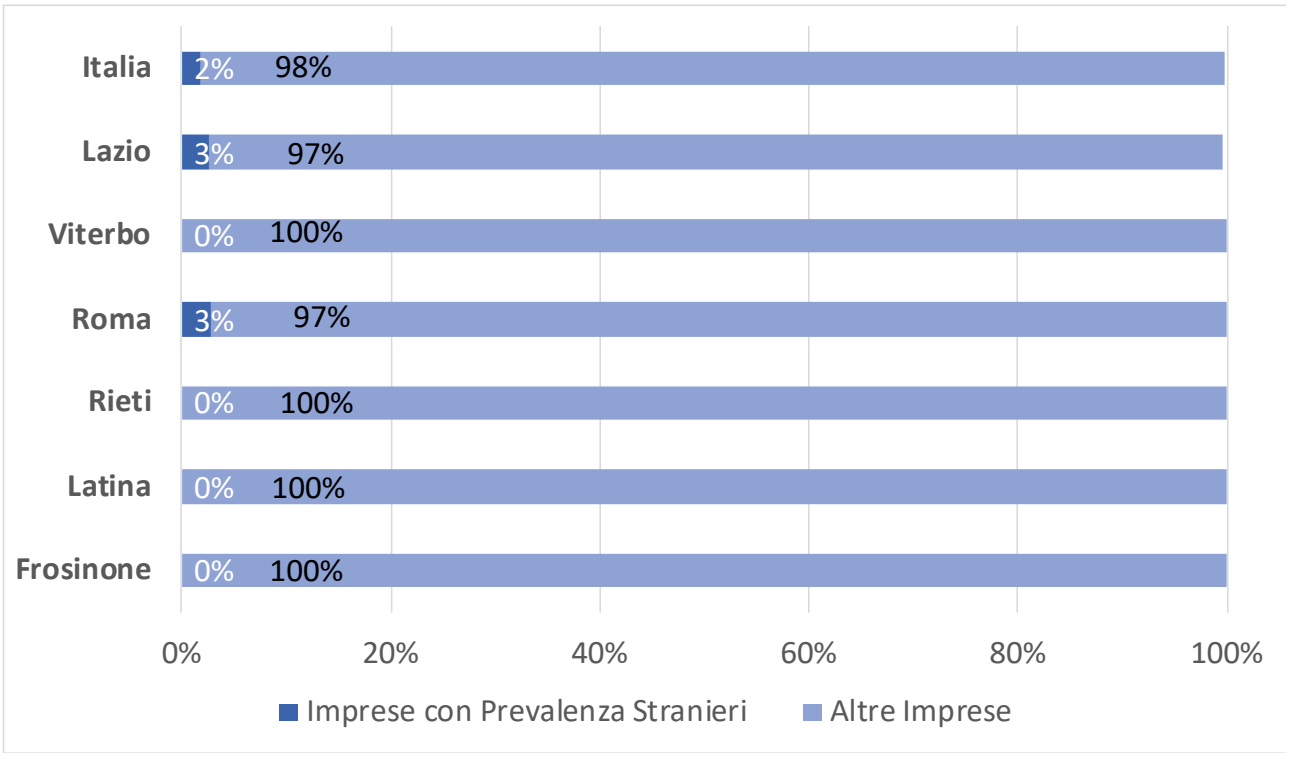

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

2.3 Il confronto con le regioni benchmark

Figura 47. Numero iscrizioni PMI Innovative nelle regioni campione

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Figura 48. PMI Innovative con il 1° requisito: 3% del maggiore tra costi e valore totale della produzione riguarda attività di ricerca e sviluppo

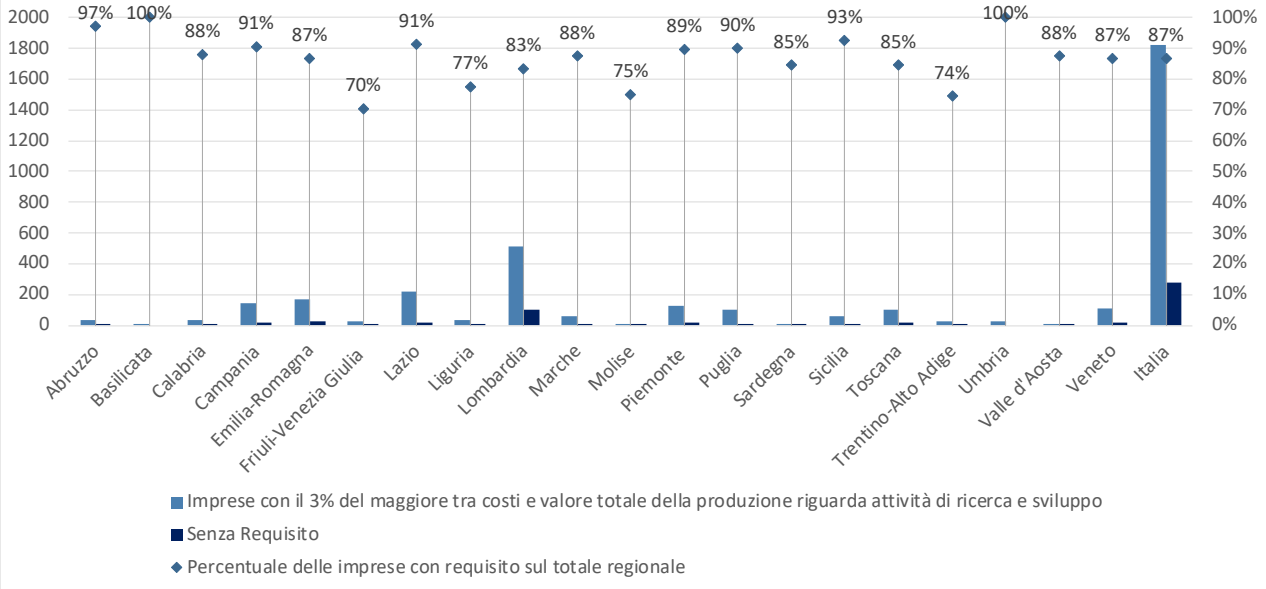

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Figura 49. PMI Innovative con il 2° requisito: Team formato per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale; oppure per 1/5 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata

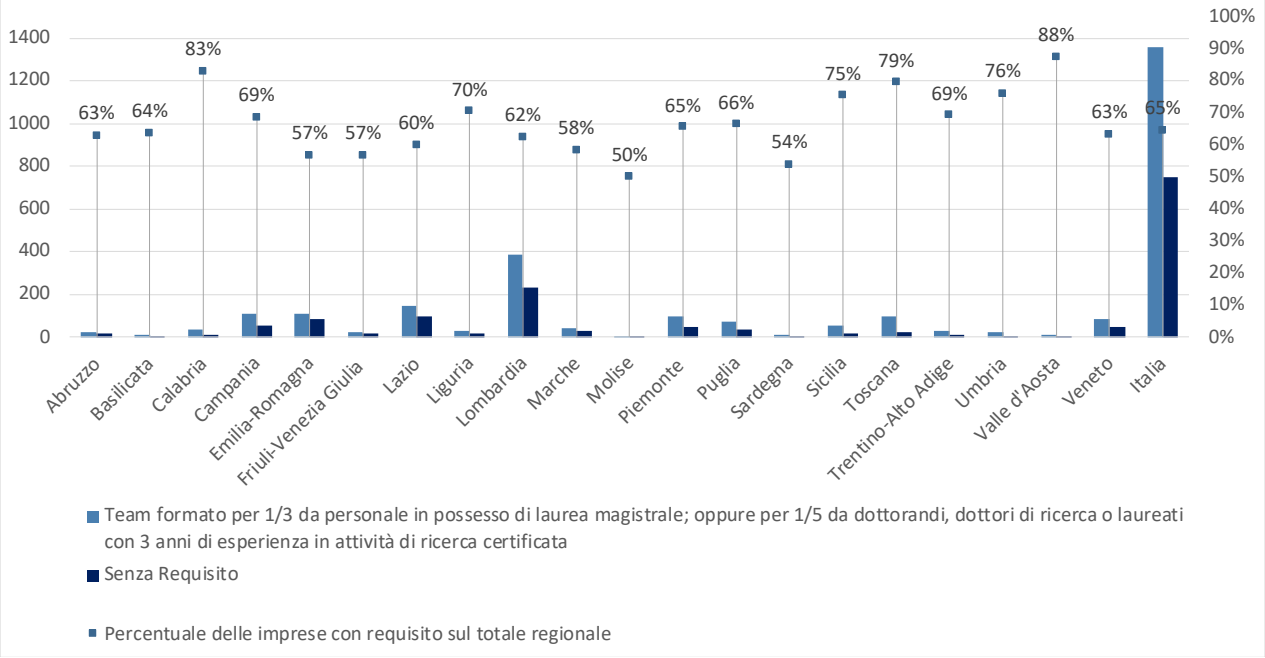

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Figura 50. PMI innovative con il 3° requisito: impresa depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato

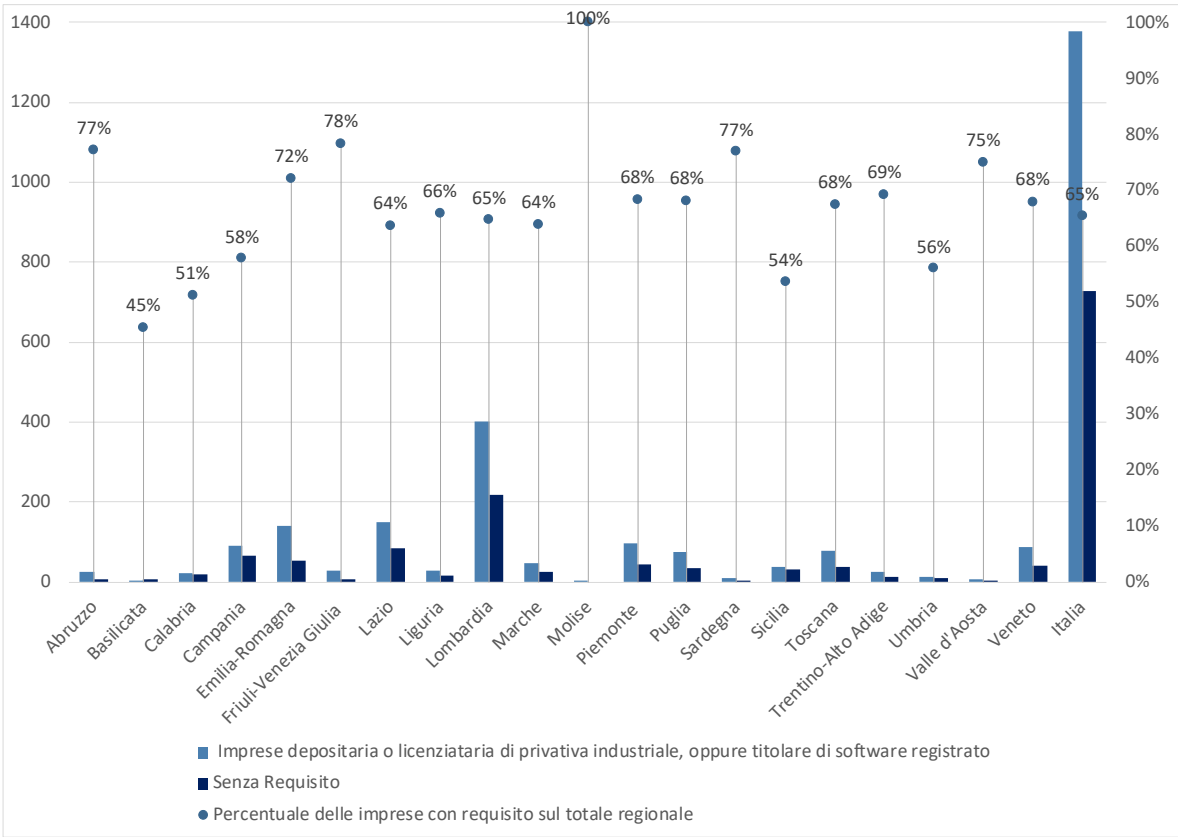

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Figura 51. PMI Innovative con Requisito 1 e Requisito 2

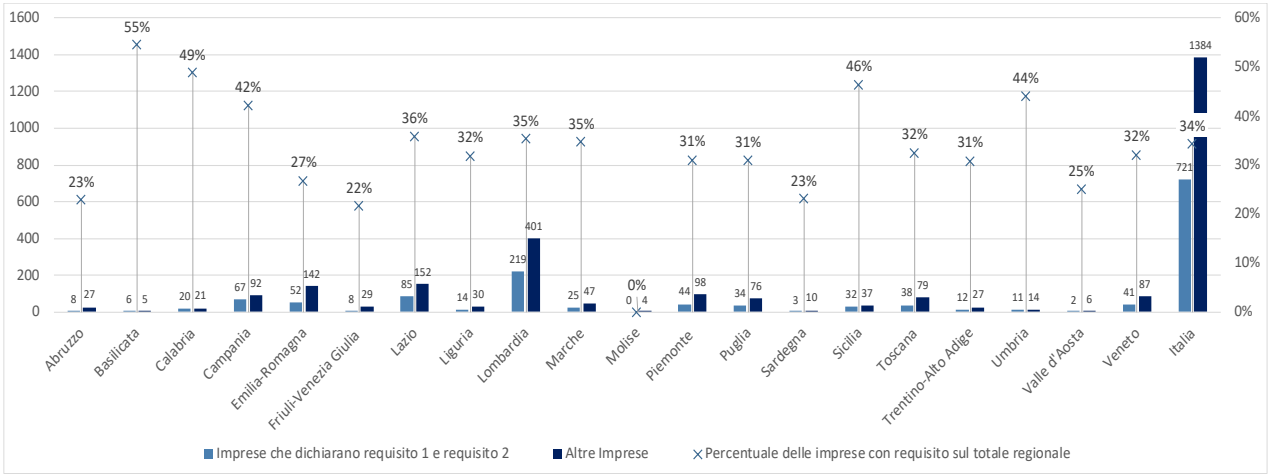

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Figura 52. PMI Innovative con Requisito 1 e Requisito 3

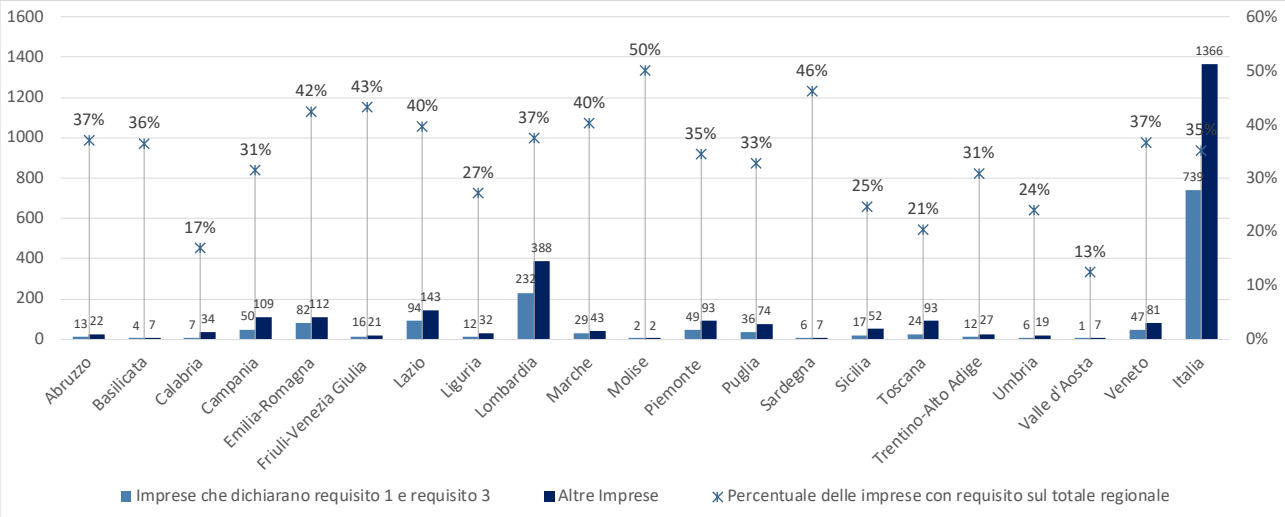

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Figura 53. PMI Innovative con Requisito 2 e Requisito 3

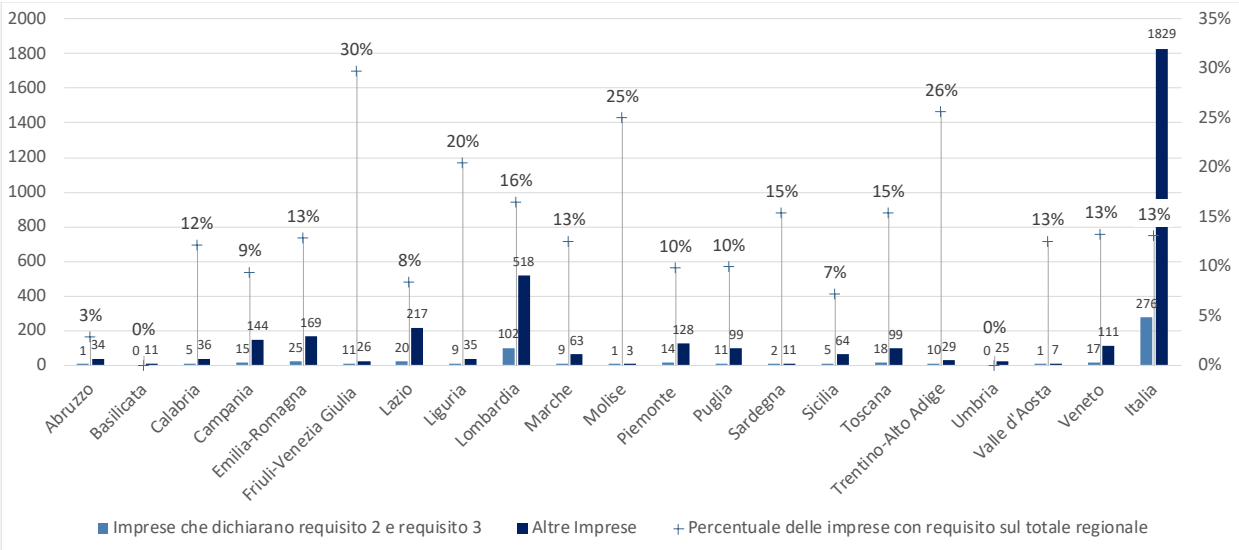

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

2.3.1 La propensione alla crescita del bacino di imprese

Come si può notare nella figura sottostante, la regione Lazio è l'unica delle tre regioni che ha continuato a registrare una crescita sostenuta anche durante la fase pandemica, in controtendenza anche con il dato nazionale.

Figura 54. Registrazione PMI Innovative in Lazio, Toscana e Emilia-Romagna dal 2014 ad oggi indicizzato al 2015

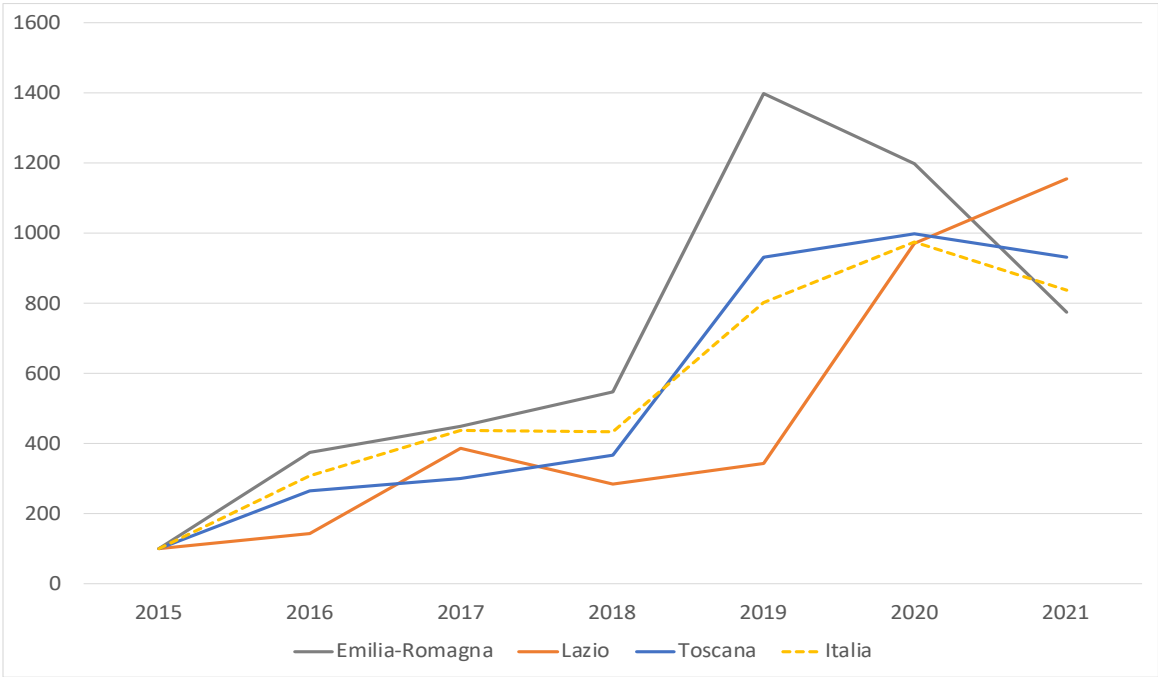

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

2.3.2 Forme societarie

Analogamente a quanto osservato per le start-up, la forma societaria largamente preferita è quella a responsabilità limitata, mente il ricorso alla SRL semplificata risulta essere estremamente raro.

Figura 55. La forma giuridica delle PMI Innovative (in percentuale)

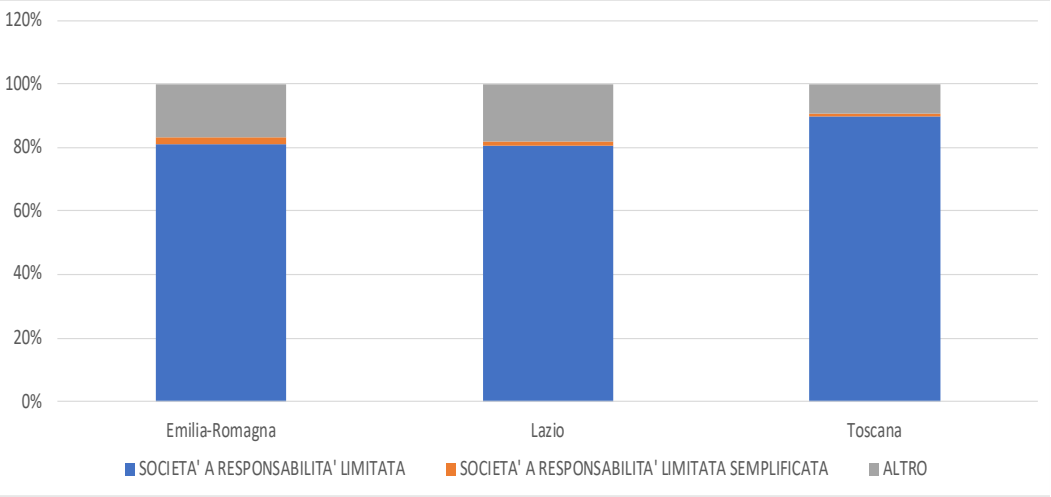

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

2.3.3 L'iscrizione nella sezione PMI innovative del Registro Imprese

Si può notare nelle due figure sottostanti come la tempistica media e massima per passare dalle iscrizioni nel Registro delle imprese in quello delle PMI innovative si è progressivamente ridotta nelle tre regioni, arrivando a diventare contestuale per la Regione Lazio e l'Emilia-Romagna.

Figura 56. Data iscrizione al Registro Imprese e tempo medio (in giorni) impiegato per iscriversi alla sezione PMI Innovative

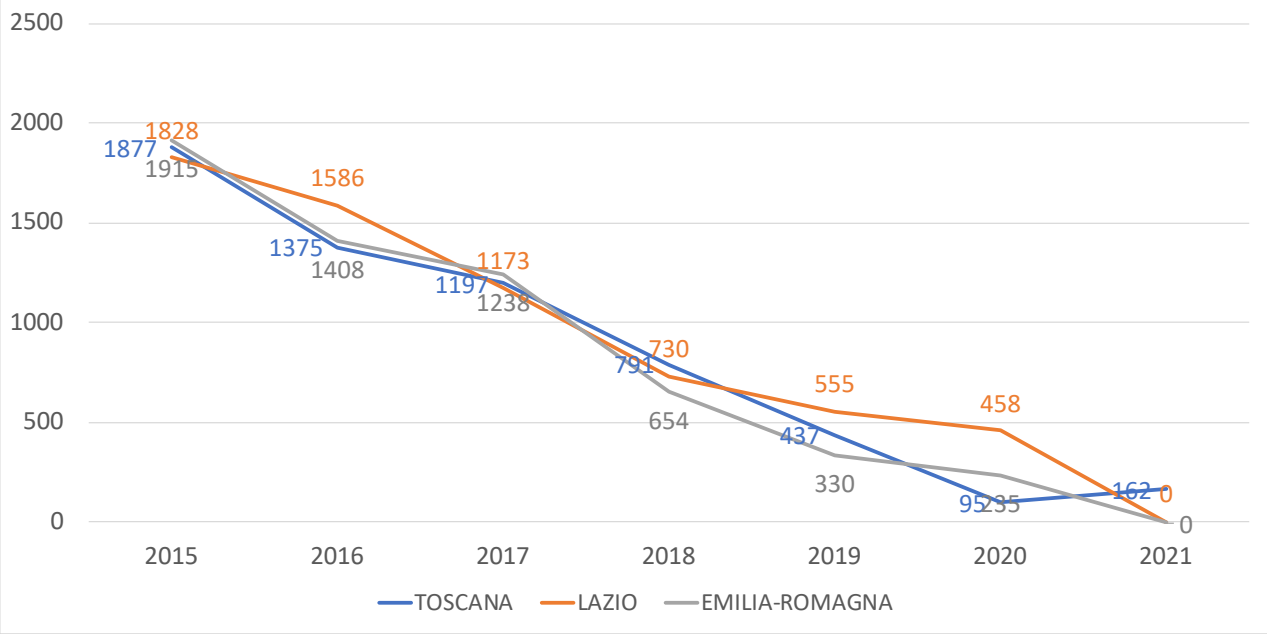

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Figura 57. Data iscrizione al Registro Imprese e numero massimo di giorni impiegato per iscriversi alla sezione PMI

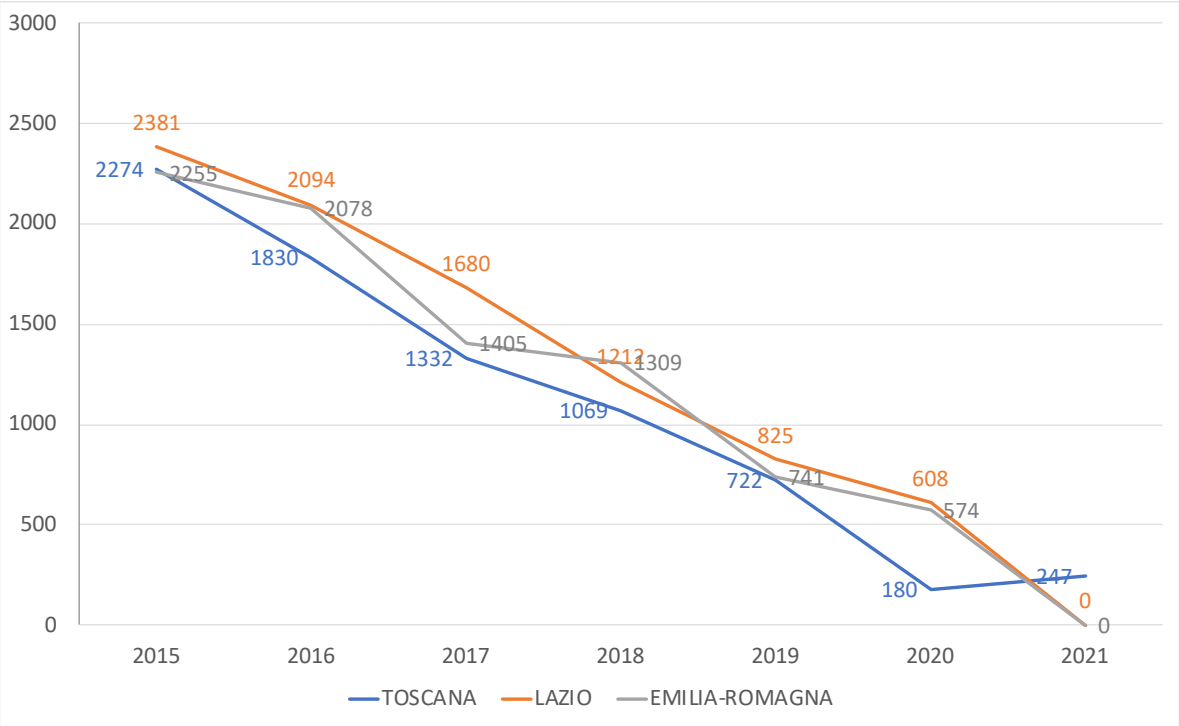

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

SEZIONE 3: La performance degli aiuti e gli indicatori principali

I programmi di investimento europei generalmente includono indicatori di risultato e di spesa. Ci sono diversi programmi di investimento che finanziano le attività a supporto delle start up, come i programmi a gestione diretta tra cui Horizon Europe e Cosme. Dovendo però analizzare più intimamente il rapporto tra attività amministrativa e gli ecosistemi di impresa, per le regioni campione sono stati esaminati i Programmi Operativi Regionali, co-finanziati dal Fondo di Sviluppo Regionale. Questa tipologia di programma rientra nella gestione decentrata e fortemente caratterizzata dalla struttura fornita dalle autorità di gestione.

La programmazione 2014-2020 è stata caratterizzata dalla presenza di indicatori comuni e specifici per il monitoraggio dei progetti co-finanziati dall'Unione Europea, specifici per le start up e imprese ad alta intensità di conoscenza, riassunti nella tabella sottostante. Bisogna dire, però, che tra gli indicatori specifici di risultato ve ne sono alcuni che misurano anche altre caratteristiche degli interventi. A questi indicatori si aggiungono gli indicatori di output a seguito della riprogrammazione dovuta alla pandemia Covid-19.

Tabella 11. Indicatori Specifici per gli Assi 1 e 3 dei POR selezionati

Nome dell'indicatore di risultato Specifico			
Codice Azione / Ra	**Lazio**	**Emilia Romagna**	**Toscana**
1.4	Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta densità di conoscenza (KIA)	Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza	Imprese nate nell'anno t nei settori ad alta intensità di conoscenza in percentuale sul numero di imprese attive nell'anno t nei settori ad alta intensità di conoscenza.
1.4	n.d.	Tasso di approvazione a tre anni delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza	n.d.
3.5	Quota Start up innovative per 10.000 imprese attive	n.d.	n.d.
3.5	n.d.	Addetti delle nuove imprese	n.d.
	n.d.	n.d.	Addetti delle imprese nate nell'ultimo triennio in percentuale su addetti totali
3.5	n.d.	Tasso di natalità delle imprese	n.d.
3.5	n.d.	n.d.	Imprese nate nell'anno t nei settori manifatturiero e servizi sul numero di imprese attive nell'anno t negli stessi settori
3.6	Valore degli investimenti in capitale di rischio - early stage (in percentuale sul PIL, Istat)	N.d.	n.d.
3.6	N.d.	Quota valore fidi globali fra 30.000 e 500.000 euro utilizzati dalle imprese	n.d.
3.6	n.d.	n.d.	Impieghi bancari delle imprese non finanziarie in percentuale sul PIL

Fonte: Cohesion data* ESIF 2014-2020 Achievement Details - ERDF-CF Programme Specific. Based on ESIF 2014-2020 Achievement Details - ERDF-CF Programme Specific (18 Gennaio)

Tabella 12. Target quota Start up innovative per 10.000 imprese attive nel Lazio

Anno	Versione	target_value	implemented_value
2016	1.2	22,6	11,46
2017	2.2	22,6	16,9
2018	3.1	22,6	21,77
2019	3.1	22,6	24,67
2020	5.0	22,6	27,52
2021	5.0	22,6	n.d.

Fonte: Cohesion Data

Tabella 13. Start up per 10.000 imprese iscritte nel Lazio

Anno	Società iscritte nella sezione start up	Imprese attive registrate nel III trimeste dello stesso anno	Costante	Quota start up per 10.000 imprese attive	Valore in Percentuale
2014	1	475134	10000	0,02	0,02%
2015	41	478316	10000	0,86	0,86%
2016	65	482973	10000	1,35	1,35%
2017	153	487810	10000	3,14	3,14%
2018	246	493146	10000	4,99	4,99%
2019	270	497775	10000	5,42	5,42%
2020	378	502126	10000	7,53	7,53%
2021	496	499554	10000	9,93	9,93%

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Tabella 14. Start. up iscritte nel registro in proporzione alle nuove iscrizioni nel Lazio

Anno	Start Up iscritte nel registro nell'anno di riferimento (a)	Nuove Imprese Iscritte nell'anno di riferimento (b)	%	Indice Base 2015=100
2014	0	8780	0,00	
2015	54	8630	0,01	100
2016	102	8089	0,01	202
2017	198	7863	0,03	402
2018	256	7415	0,03	552
2019	313	7483	0,04	668
2020	349	7541	0,05	740
2021	375	7089	0,05	845

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Tabella 15. Start up per 10.000 imprese iscritte in Emilia-Romagna

Anno	Società iscritte nella sezione start up	Imprese attive registrate nel III trimeste dello stesso anno	Costante	Quota start up per 10.000 imprese attive	Valore in Percentuale
2014	0	415291	10000	0,00	0,00%
2015	12	412004	10000	0,29	0,29%
2016	80	412006	10000	1,94	1,94%
2017	127	409890	10000	3,10	3,10%
2018	159	406092	10000	3,92	3,92%
2019	195	404512	10000	4,82	4,82%
2020	235	389989	10000	6,03	6,03%
2021	277	401156	10000	6,91	6,91%

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Tabella 16. Start up iscritte nel registro in proporzione alle nuove iscrizioni

Anno	Start Up iscritte nel registro nell'anno di riferimento	Imprese Iscritte nell'anno di riferimento	%	Indice Base 2015=100
2014	0	5053	0,0%	
2015	18	5179	0,3%	100
2016	98	5007	2,0%	563
2017	147	4662	3,2%	907
2018	165	4612	3,6%	1029
2019	203	4895	4,1%	1193
2020	220	4575	4,8%	1384
2021	234	4521	5,2%	1489

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Tabella 17. Start up per 10.000 imprese iscritte in Toscana

Anno	Società iscritte nella sezione start up	Imprese attive registrate nel III trimeste dello stesso anno	Costante	Quota start up per 10.000 imprese attive	Valore in Percentuale
2014	0	357589	10000	0,00	0,00%
2015	14	357081	10000	0,39	0,39%
2016	35	357405	10000	0,98	0,98%
2017	58	355767	10000	1,63	1,63%
2018	86	354703	10000	2,42	2,42%
2019	95	353099	10000	2,69	2,69%
2020	183	351713	10000	5,20	5,20%
2021	197	350993	10000	5,61	5,61%

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Tabella 18. Start up iscritte nel registro in proporzione alle nuove iscrizioni in Toscana

Anno	Start Up iscritte nel registro nell'anno di riferimento	Imprese Iscritte nell'anno di riferimento	%	Indice Base 2015=100
2014	0	5158	0,0%	
2015	21	5386	0,4%	100
2016	45	4541	1,0%	254
2017	71	4513	1,6%	403
2018	80	4397	1,8%	467
2019	104	4409	2,4%	605
2020	171	4538	3,8%	966
2021	176	4120	4,3%	1096

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Tabella 19. Confronto Asse 1 indicatore CO05 FIRMS: New Enterprises

		LAZIO				TOSCANA				EMILIA-ROMAGNA			
Anno	Unità di Misura	versione del POR	**target_value : Target Value set by the Programme in question at the closure in 2023, It provides a target against which to monitor the actual implementation of the programme over time**	**decided_value the indicatore value from decided projects (forecast contribution to the target)**	**implemented_value**	versione del POR	**target_value : Target Value set by the Programme in question at the closure in 2023, It provides a target against which to monitor the actual implementation of the programme over time**	**decided_value the indicatore value from decided projects (forecast contribution to the target)**	**implemented_value**	versione del POR	**target_value : Target Value set by the Programme in question at the closure in 2023, It provides a target against which to monitor the actual implementation of the programme over time**	**decided_value the indicatore value from decided projects (forecast contribution to the target)**	**implemented_value**
2015	Imprese	1.2	**40**	**0**	**0**	1.2	**112**	**0**	**0**	1.3	**105**	**0**	**0**
2016	Imprese	1.2	**40**	**0**	**0**	2.1	**112**	**0**	**0**	2.0	**105**	**51**	**0**
2017	Imprese	2.2	**11**	**11**	**0**	3.0	**112**	**19**	**0**	3.1	**105**	**82**	**0**
2018	Imprese	3.1	**11**	**59**	**32**	4.0	**112**	**30**	**5**	4.0	**105**	**94**	**40**
2019	Imprese	3.1	**11**	**84**	**70**	5.0	**112**	**33**	**10**	4.0	**105**	**99**	**79**
2020	Imprese	5.0	**55**	**115**	**56**	7.0	**64**	**41**	**33**	6.0	**70**	**85**	**85**
2021	Imprese	5.0	**55**			8.0	**64**			6.0	**70**		

Fonte: Cohesion Data e Programma Operativo Regionale

Tabella 20. Confronto Asse 3 indicatore CO05 FIRMS: New Enterprises

		LAZIO				TOSCANA				EMILIA-ROMAGNA			
Anno	Unità di Misura	versione del POR	target_value : Target Value set by the Programme in question at the closure in 2023, It provides a target against which to monitor the actual implementation of the programme over time	decided_value the indicatore value from decided projects (forecast contribution to the target)	implemented_value	versione del POR	target_value : Target Value set by the Programme in question at the closure in 2023, It provides a target against which to monitor the actual implementation of the programme over time	decided_value the indicatore value from decided projects (forecast contribution to the target)	implemented_value	versione del POR	target_value : Target Value set by the Programme in question at the closure in 2023, It provides a target against which to monitor the actual implementation of the programme over time	decided_value the indicatore value from decided projects (forecast contribution to the target)	implemented_value
2015	Imprese	1.2	**180**	**0**	**0**	1.2	**2555**	**0**	**0**	1.3	**212**	**0**	**0**
2016	Imprese	1.2	**180**	**0**	**0**	2.1	**1194**	**192**	**0**	2.0	**212**	**0**	**0**
2017	Imprese	2.2	**27**	**0**	**0**	3.0	**1194**	**531**	**66**	3.1	**212**	**80**	**0**
2018	Imprese	3.1	**10**	**0**	**0**	4.0	**2**	**1094**	**826**	4.0	**212**	**176**	**139**
2019	Imprese	3.1	**10**	**2**	**2**	5.0	**2**	**1586**	**1245**	4.0	**212**	**247**	**230**
2020	Imprese	5.0	**14**	**27**	**0**	7.0	**187**	**1956**	**1783**	6.0	**300**	**278**	**256**
2021	Imprese	5.0	**14**			8.0	**187**			6.0	**300**		

Fonte: Cohesion Data e Programma Operativo Regionale

Tabella 21. Indicatore Specifico Azione 1.4

	Nome dell'indicatore di risultato Specifico		
Azione - RA	**Lazio**	**Emilia Romagna**	**Toscana**
1.4	Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta densità di conoscenza (KIA)	Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza	Imprese nate nell'anno t nei settori ad alta intensità di conoscenza in percentuale sul numero di imprese attive nell'anno t nei settori ad alta intensità di conoscenza.
1.4	n.d.	Tasso di approvazione a tre anni delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza	n.d.

Fonte: RAA Regionali

Tabella 22. Tassi di natalità e mortalità in tutti i settori

Area	Lazio			Toscana			Emilia-Romagna			**Italia**		
Anno	tasso di natalità	tasso di mortalità	turnover netto	tasso di natalità	tasso di mortalità	turnover netto	tasso di natalità	tasso di mortalità	turnover netto	tasso di natalità	tasso di mortalità	turnover netto
2013	9,4	11,1	-1,7	6,5	8,2	-1,7	6,1	7,5	-1,5	**7,1**	**8,8**	**-1,8**
2014	9,2	10,8	-1,6	6,7	8,1	-1,4	6,0	7,7	-1,7	**7,1**	**8,7**	**-1,6**
2015	9,3	10,2	-0,9	6,8	7,8	-0,9	6,0	7,1	-1,1	**7,3**	**8,2**	**-0,9**
2016	9,6	9,6	0,0	6,9	7,3	-0,4	6,2	6,7	-0,5	**7,7**	**7,7**	**0,0**
2017	9,2	9,0	0,2	6,6	7,1	-0,5	6,1	6,4	-0,3	**7,2**	**7,4**	**-0,2**
2018	9,2	9,0	0,2	6,4	7,0	-0,6	6,0	6,6	-0,6	**7,1**	**7,1**	**-0,3**

Fonte: Demografia Imprese ISTAT (Disponibile fino al 2018)

Tabella 23. Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza (indicatori specifici 1.4)

Anno REGIONE	Valore Base (2013)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Valore Obiettivo al 2023
Lazio	4,97%	4,97%	4,97%	4,30%	4,16%	4,27%	4,41%	3,92%	n.d.	5,21%
Toscana	6,99%	8,40%	8,04%	8,66%	8,12%	8,05%	0,00%	0,00%	n.d.	7,37%
Emilia-Romagna	7,57%	8,16%	7,75%	8,07%	8,01%	7,96%	7,96%	7,96%		9,70%

Fonte: Cohesion Data e RAA regionali [101]

[101] I RAA non risultano sempre aggiornati e spesso sono soggetti a revisione. Il dato qui rappresentato potrebbe non coincidere con l'ultima versione disponibile.

3. Le tempistiche di attuazione, buone pratiche e proposte

3.1 La comparazione dei macro-processi

L'indagine effettuata con la metodologia richiamata nell'introduzione ha permesso di individuare dei parametri per l'implementazione delle risorse così da poter confrontare, seppure in maniera indicativa, le tempistiche per le operazioni selezionate.

Nella figura sottostante, sono raffigurati i macro-processi principali per l'erogazione di aiuti alle imprese identificati dalla Regione Lazio nella Prima Fase dei Piani di Rafforzamento Amministrativo. Questa tipologia di atti è stata elaborata come adempimento della condizionalità ex-ante del PON Governance e Capacità istituzionale, con il proposito di identificare i processi e attività inerenti l'impiego dei fondi strutturali (in questo caso del FESR), e per identificare le possibili aree di miglioramento per rendere più efficiente l'uso delle risorse della Politica di Coesione.

Figura 58. Macro processi in cui sono state riscontrate criticità per l'erogazione di aiuti alle imprese all'inizio della Programmazione 2014 -2020 della Regione Lazio

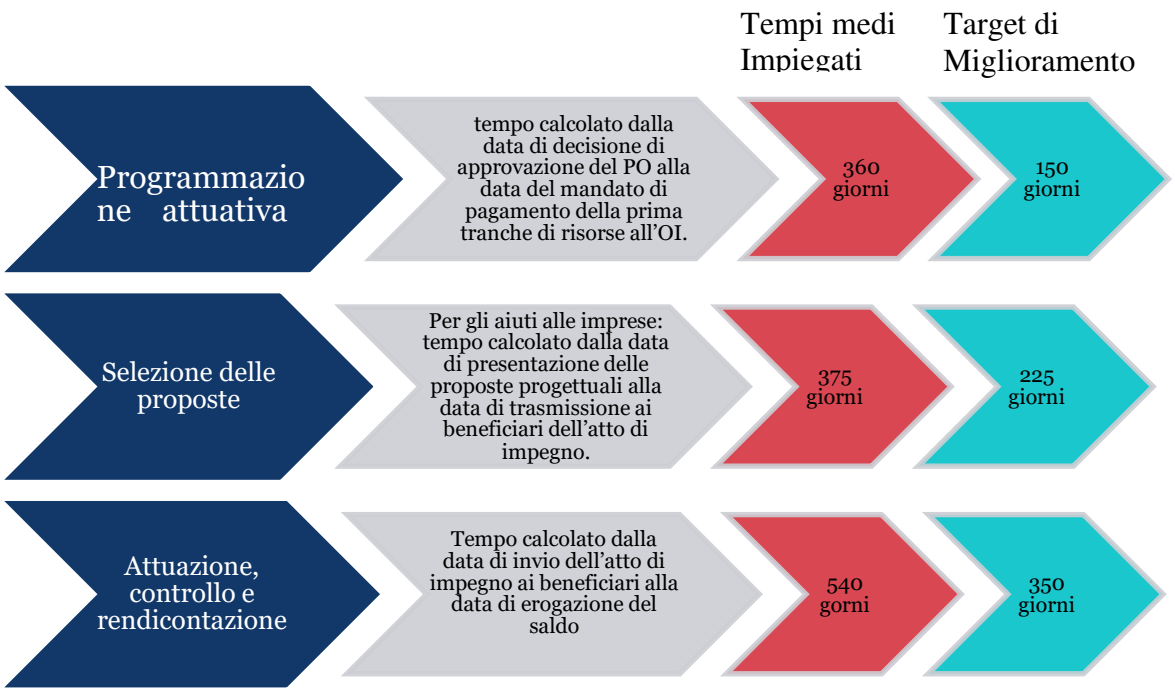

Fonte: Piano di Rafforzamento Amministrativo Regione Lazio[102]

Nella tabella di seguito sono stati riportati i valori identificati dalle regioni prese in considerazione per le attività che a detta delle autorità di gestione sono esemplificative per la descrizione delle tempistiche. Mentre la Toscana ha indicato le tempistiche per la dicitura generale del macro-processo, le altre due regioni hanno inserito delle tempistiche per le subazioni incluse in ogni macro-processo, riportate di seguito.

[102] http://lazioeuropa.it/files/150415/dprl_t00527_29_12_2014_pra.pdf

Tabella 24. Tempistiche della Fase di Programmazioni per Azioni Asse 1 e 3 prese in considerazione per l'identificazione dei target di miglioramento

FASE : PROGRAMMAZIONE			
Regione	**Linea di intervento presa ad esempio considerata dal PRA elaborato dall'amministrazione regionale**	**Rilevazione PRA**	
		Tempo Impiegato in gg (in media)	**Target di miglioramento in gg**
LAZIO	Insieme per vincere (Attività I.1 – I.2 – I.4 del POR FESR 2007/2013) – Bando a sportello di seconda generazione attuato da un OI in house Asse prioritario 1 Ricerca e Innovazione - LINEA DI INTERVENTO 2014/2020: INSIEME PER VINCERE	**734**	**170**
	CO-RESEARCH R&S (Attività I.1 del POR FESR 2007/2013) – Bando a sportello di seconda generazione attuato da un OI in house Asse prioritario 1 Ricerca e Innovazione - LINEA DI INTERVENTO 2014/2020: CO-RESEARCH R&S	**468**	**170**
	Promozione di prodotti e processi produttivi rispettosi dell'ambiente (Attività I.6 del POR FESR 2007/2013) – Bando a graduatoria di prima generazione attuato da un OI in house	**583**	**170**
TOSCANA	Linea 1.6 - Sostegno a programmi integrati di investimento per ricerca e innovazione LINEA DI INTERVENTO2014-2020: Azione 1.3.1 Aiuti agli investimenti R&SI GI/MPMI	**20**	**45**
	LINEA DI INTERVENTO: 1.3b "Aiuti alle PMI per l'acquisizione di servizi qualificati" LINEA DI INTERVENTO 2014-2020: Azione 1.2 Sostegno ai processi d'innovazione nelle MPMI manifatturiero e servizi: Aiuti all'acquisizione di servizi innovativi	**20**	**45**
	LINEA DI INTERVENTO: 1.3b "Aiuti alle PMI per l'acquisizione di servizi qualificati" LINEA DI INTERVENTO che si attiverà a breve: Azione 1.2 Sostegno ai processi d'innovazione nelle MPMI manifatturiero e servizi: Aiuti all'acquisizione di servizi innovativi	**23**	**45**
EMILIA-ROMAGNA	BANDO SOSTEGNO ALLO START-UP DI NUOVE IMPRESE INNOVATIVE - ATTIVITÀ I.2.1 - finalizzato al sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e, in particolare, è rivolta agli spin off universitari e degli enti di ricerca, alle nuove imprese nate nell'ambito dei laboratori della rete alta tecnologia. ASSE PRIORITARIO 2014-2020: 1 Ricerca e innovazione	**36**	**27**
	BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI RICERCA COLLABORATIVA DELLE PMI - ATTIVITÀ I.1.2 L'attività (POR FESR 2007-2013) sostiene progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale proposti	**30**	**27**

	dalle imprese e realizzati prioritariamente in collaborazione con Università e centri di ricerca. ASSE PRIORITARIO 2014-2020: 1 Ricerca e innovazione		
	Attività I.1.1 MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER IL PROGRAMMI DI RICERCA INDUSTRIALE, SVILUPPO SPERIMENTALE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DEL TECNOPOLO L'attività dei tecnopoli promuove la realizzazione, per l'attuale programmazione (2007-2013), di programmi di ricerca industriale concertati con le Università e gli enti di ricerca. Le attività sono condivise a livello delle piattaforme tecnologiche. ASSE PRIORITARIO 2014-2020: 1 Ricerca e innovazione	**139**	**60**
	BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI INTRODUZIONE DI ICT NELLE PMI E SOSTEGNO A PROGETTI, SERVIZI CREAZIONE DI RETI DI IMPRESE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ORGANIZZAZIONE DELLE PMI- ATTIVITÀ II.1.1/II.1.2 finalizzato a favorire l'introduzione nelle PMI di strumenti ICT ed ha supportato i processi di cambiamento tecnologico ed organizzativo a sostegno di progetti e servizi per la creazione di reti d'impresa ASSE PRIORITARIO: 3 Competitività e attrattività del sistema produttivo	**30**	**27**

Tabella 25. Tempistiche per la Fase di Selezione delle Proposte delle Azioni Asse 1 e 3 prese in considerazione per l'identificazione dei target di miglioramento

FASE: Selezione delle Proposte			
Regione	**Linea di intervento presa ad esempio considerata dal PRA elaborato dall'amministrazione regionale**	**Rilevazione PRA**	
		Tempo Impiegato in gg (in media)	**Target di miglioramento in gg**
LAZIO	Insieme per vincere (Attività I.1 – I.2 – I.4 del POR FESR 2007/2013) – Bando a sportello di seconda generazione attuato da un OI in house Asse prioritario 1 Ricerca e Innovazione - LINEA DI INTERVENTO 2014/2020: INSIEME PER VINCERE	**382**	**275**
	CO-RESEARCH R&S (Attività I.1 del POR FESR 2007/2013) – Bando a sportello di seconda generazione attuato da un OI in house Asse prioritario 1 Ricerca e Innovazione - LINEA DI INTERVENTO 2014/2020: CO-RESEARCH R&S	**372**	**248**
	Promozione di prodotti e processi produttivi rispettosi dell'ambiente (Attività I.6 del POR FESR 2007/2013) – Bando a graduatoria di prima generazione attuato da un OI in house	**372**	**150**
TOSCANA	Linea 1.6 - Sostegno a programmi integrati di investimento per ricerca e innovazione LINEA DI INTERVENTO2014-2020: Azione 1.3.1 Aiuti agli investimenti R&SI GI/MPMI	**195**	**120**
	LINEA DI INTERVENTO: 1.3b "Aiuti alle PMI per l'acquisizione di servizi qualificati" LINEA DI INTERVENTO 2014-2020: Azione 1.2 Sostegno ai processi d'innovazione nelle MPMI manifatturiero e servizi: Aiuti all'acquisizione di servizi innovativi	**140**	**120**
	LINEA DI INTERVENTO: 1.3b "Aiuti alle PMI per l'acquisizione di servizi qualificati" LINEA DI INTERVENTO che si attiverà a breve: Azione 1.2 Sostegno ai processi d'innovazione nelle MPMI manifatturiero e servizi: Aiuti all'acquisizione di servizi innovativi	**215**	**120**
EMILIA-ROMAGNA	BANDO SOSTEGNO ALLO START-UP DI NUOVE IMPRESE INNOVATIVE - ATTIVITÀ I.2.1 - finalizzato al sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e, in particolare, è rivolta agli spin off universitari e degli enti di ricerca, alle nuove imprese nate nell'ambito dei laboratori della rete alta tecnologia. ASSE PRIORITARIO 2014-2020: 1 Ricerca e innovazione	**188**	**90**
	BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI RICERCA COLLABORATIVA DELLE PMI - ATTIVITÀ I.1.2	**205**	**120 (oppure 140 nel caso di**

	L'attività (POR FESR 2007-2013) sostiene progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale proposti dalle imprese e realizzati prioritariamente in collaborazione con Università e centri di ricerca. ASSE PRIORITARIO 2014-2020: 1 Ricerca e innovazione		**variazioni di bilancio)**
	Attività I.1.1 MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER IL PROGRAMMI DI RICERCA INDUSTRIALE, SVILUPPO SPERIMENTALE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DEL TECNOPOLO L'attività dei tecnopoli promuove la realizzazione, per l'attuale programmazione (2007-2013), di programmi di ricerca industriale concertati con le Università e gli enti di ricerca. Le attività sono condivise a livello delle piattaforme tecnologiche. ASSE PRIORITARIO 2014-2020: 1 Ricerca e innovazione	**354,5**	**120**
	BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI INTRODUZIONE DI ICT NELLE PMI E SOSTEGNO A PROGETTI, SERVIZI CREAZIONE DI RETI DI IMPRESE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ORGANIZZAZIONE DELLE PMI- ATTIVITÀ II.1.1/II.1.2 finalizzato a favorire l'introduzione nelle PMI di strumenti ICT ed ha supportato i processi di cambiamento tecnologico ed organizzativo a sostegno di progetti e servizi per la creazione di reti d'impresa ASSE PRIORITARIO: 3 Competitività e attrattività del sistema produttivo	**110**	**90**

Tabella 26. Tempistiche della Fase Attuazione Controllo e Rendicontazione per le Azioni Asse 1 e 3 prese in considerazione per l'identificazione dei target di miglioramento

FASE : Attuazione Controllo e Rendicontazione			
Regione	**Linea di intervento presa ad esempio considerata dal PRA elaborato dall'amministrazione regionale**	**Rilevazione PRA**	
		Tempo Impiegato in gg (in media)	**Target di miglioramento in gg**
LAZIO	Insieme per vincere (Attività I.1 – I.2 – I.4 del POR FESR 2007/2013) – Bando a sportello di seconda generazione attuato da un OI in house Asse prioritario 1 Ricerca e Innovazione - LINEA DI INTERVENTO 2014/2020: INSIEME PER VINCERE	**155**	**135**
	CO-RESEARCH R&S (Attività I.1 del POR FESR 2007/2013) – Bando a sportello di seconda generazione attuato da un OI in house Asse prioritario 1 Ricerca e Innovazione - LINEA DI INTERVENTO 2014/2020: CO-RESEARCH R&S	**822**	**448**
	Promozione di prodotti e processi produttivi rispettosi dell'ambiente (Attività I.6 del POR FESR 2007/2013) – Bando a graduatoria di prima generazione attuato da un OI in house	**795**	**602**
TOSCANA	Linea 1.6 - Sostegno a programmi integrati di investimento per ricerca e innovazione LINEA DI INTERVENTO2014-2020: Azione 1.3.1 Aiuti agli investimenti R&SI GI/MPMI	**297**	**120**
	LINEA DI INTERVENTO: 1.3b "Aiuti alle PMI per l'acquisizione di servizi qualificati" LINEA DI INTERVENTO 2014-2020: Azione 1.2 Sostegno ai processi d'innovazione nelle MPMI manifatturiero e servizi: Aiuti all'acquisizione di servizi innovativi	**134**	**120**
	LINEA DI INTERVENTO: 1.3b "Aiuti alle PMI per l'acquisizione di servizi qualificati" LINEA DI INTERVENTO che si attiverà a breve: Azione 1.2 Sostegno ai processi d'innovazione nelle MPMI manifatturiero e servizi: Aiuti all'acquisizione di servizi innovativi	**130**	**120**
EMILIA-ROMAGNA	BANDO SOSTEGNO ALLO START-UP DI NUOVE IMPRESE INNOVATIVE - ATTIVITÀ I.2.1 - finalizzato al sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e, in particolare, è rivolta agli spin off universitari e degli enti di ricerca, alle nuove imprese nate nell'ambito dei laboratori della rete alta tecnologia. ASSE PRIORITARIO 2014-2020: 1 Ricerca e innovazione	**142,8**	**130**
	BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI RICERCA COLLABORATIVA DELLE PMI - ATTIVITÀ I.1.2 L'attività (POR FESR 2007-2013) sostiene progetti di	**465,1**	**170**

	ricerca industriale e di sviluppo sperimentale proposti dalle imprese e realizzati prioritariamente in collaborazione con Università e centri di ricerca. ASSE PRIORITARIO 2014-2020: 1 Ricerca e innovazione		
	Attività I.1.1 MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER IL PROGRAMMI DI RICERCA INDUSTRIALE, SVILUPPO SPERIMENTALE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DEL TECNOPOLO L'attività dei tecnopoli promuove la realizzazione, per l'attuale programmazione (2007-2013), di programmi di ricerca industriale concertati con le Università e gli enti di ricerca. Le attività sono condivise a livello delle piattaforme tecnologiche. ASSE PRIORITARIO 2014-2020: 1 Ricerca e innovazione	**263,8**	**130**
	BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI INTRODUZIONE DI ICT NELLE PMI E SOSTEGNO A PROGETTI, SERVIZI CREAZIONE DI RETI DI IMPRESE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ORGANIZZAZIONE DELLE PMI- ATTIVITÀ II.1.1/II.1.2 finalizzato a favorire l'introduzione nelle PMI di strumenti ICT ed ha supportato i processi di cambiamento tecnologico ed organizzativo a sostegno di progetti e servizi per la creazione di reti d'impresa ASSE PRIORITARIO: 3 Competitività e attrattività del sistema produttivo	**214**	**210**

Fonte: Piani di Rafforzamento Amministrativo (FASE I) Allegato C

3.2 Focus Avviso Pre-seed

L'Avviso Pre-Seed è stato attivato dalla regione Lazio nel quadro dell'Azione 1.4.1 "Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca in ambiti in linea con le Strategie di specializzazione intelligente [anche tramite la promozione delle fasi di pre-seed e seed e attraverso strumenti di venture capital]"- Asse prioritario 1 – Ricerca e Innovazione. Approvazione Avviso Pubblico "PRE-SEED". Impegno di spesa sui capitoli del bilancio regionale A42155, A42156, A42157 – Esercizio Finanziario 2017.

Figura 59. Traiettoria del bando Pre-Seed

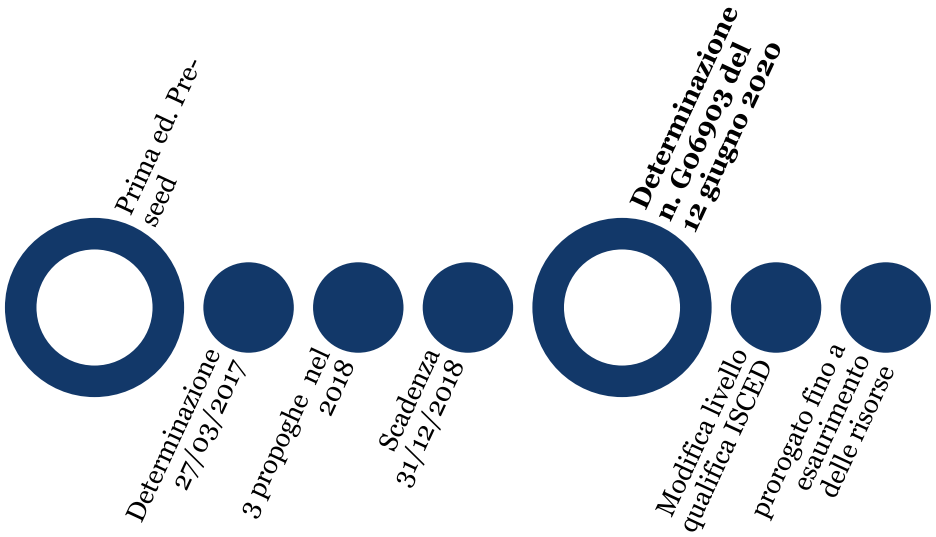

Fonte: Regione Lazio

Figura 60. Ripartizione dei progetti finanziati tramite bando Pre-Seed nel Lazio

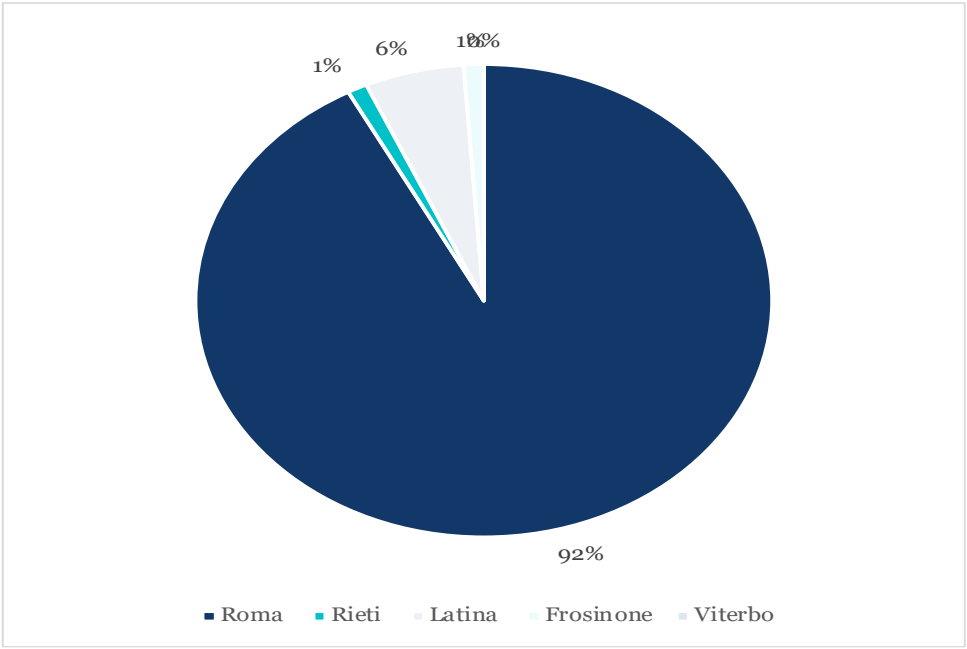

Fonte: Open Coesione

La Toscana invece ha promosso diverse iniziative che includono il finanziamento di start up (creative, innovative, a prevalenza giovanile e femminile). Nella prima fase della Programmazione 2014-2020, gli interventi sono stati finanziati con il Fondo Unico Rotativo per Prestiti (FURP) e con altre concessioni di finanziamenti a tasso agevolato, concessione di

contributi in c/interesse e in c/capitale legati a prestiti e garanzie. La maggior parte dei casi è finanziata a valere sull'Asse 3 del POR CREO 2014-2020 e nella cornice del progetto *Giovanisì*[103]. Benché siano stati rilevati diversi bandi pubblicati per le start up dal 2012-2015, le azioni a supporto e finanziamento delle start up innovative sono azioni più specificatamente previste a valere sul bienno 2020-2022. Consultando la Guida di orientamento agli incentivi per le imprese aggiornata a gennaio del 2022[104], che mappa tutte le iniziative a sostegno delle imprese toscane, parrebbe che i supporti alle imprese innovative trovino un sostegno mirato a livello nazionale, mentre per le altre tipologie (creative, manifattura) ci siano interventi di natura regionale.

Per quanto concerne l'Emilia-Romagna, infine, si sono presi in esame gli avvisi per il sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative, l'avviso 2017 e l'avviso 2018, entrambi per il sostegno alla creazione e al consolidamento di start up innovative.

Figura 61. I bandi e gli avvisi considerati per l'analisi

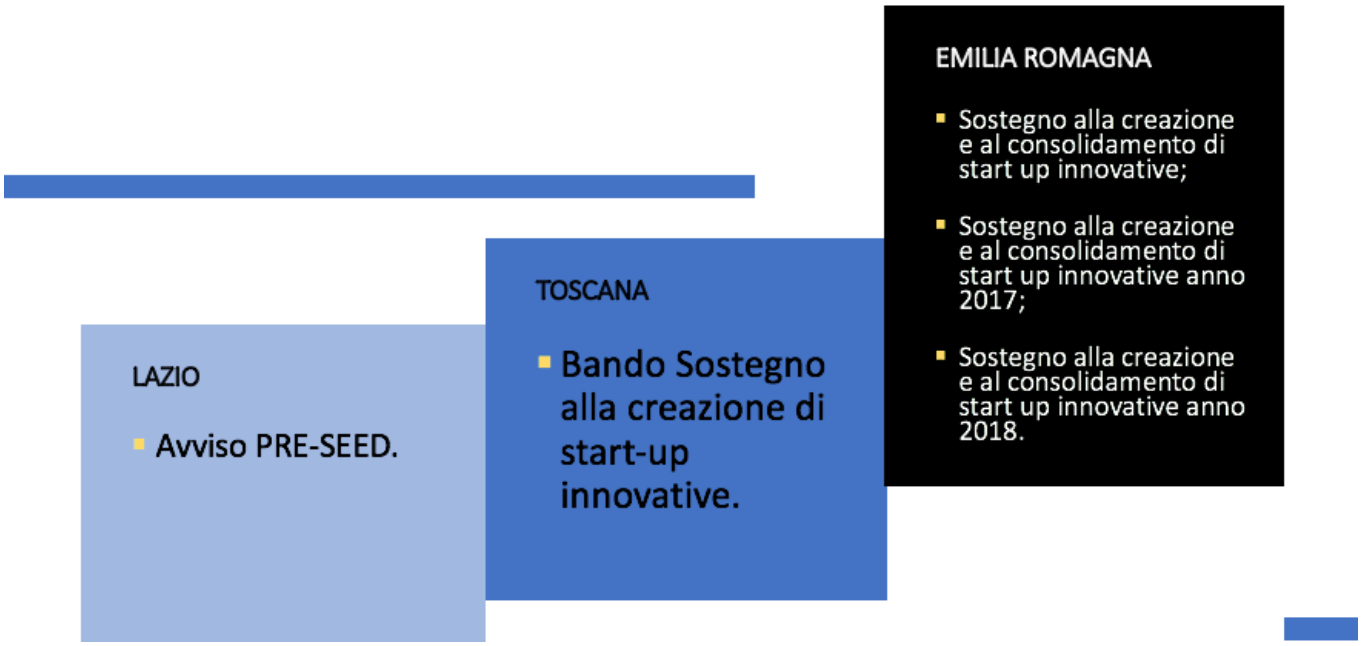

I soggetti coinvolti nell'implementazione dei bandi sono indicati nella tabella sottostante.

[103] Toscana MUOVE https://www.toscanamuove.it/Home/BandiGestiti
https://giovanisi.it/bando/start-up-giovanili-avvio-e-consolidamento/
[104] https://www.regione.toscana.it/documents/10180/23828473/Guida+incentivi-gennaio2022.pdf/925743c8-30d7-31b4-8d18-24a1da3906c2?t=1642419200189

Tabella 27. Tipologia di soggetto nelle tre regioni per i bandi presi in esame

Tipologia di soggetto	Lazio	Toscana	Emilia -Romagna
Programmatore	Regione Lazio	Regione Toscana	Regione Emilia-Romagna
Attuatore	n.d.	n.d.	n.d.
Beneficiario	Persona Fisica; S.r.L	S.r.L; S.r.L con un unico socio	S.r.L; S.r.L con un unico socio
Realizzatore	Persona Fisica; S.r.L	S.r.L; S.r.L con un unico socio	n.d.

Fonte: Open Coesione

Per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, i bandi hanno scadenze annuali e la stessa tipologia (o comunque tipologia molto simile) è stata rifinanziata per più edizioni come si vede in tabella.

Tabella 28. Sintesi delle Azioni: Obiettivi degli avvisi, beneficiari e risorse

	Lazio	Toscana	Emilia -Romagna
Titolo	**PRE-SEED**	**Sostegno alla creazione di Start Up Innovative**[105]	**- Sostegno alla creazione e al consolidamento di start up innovative (2016)**[106] **- Sostegno alla creazione e al consolidamento di start up innovative (2017)**[107] **- Sostegno alla creazione e al consolidamento di start up innovative (2018)**[108]
Obiettivo	Promuovere la creazione di start up innovative e sostenere le loro prime fasi di avviamento (cd. Pre-seed) al fine di renderle interessanti per il mercato del capitale di rischio e consentire loro di reperire la	Rafforzare l'innovazione del sistema imprenditoriale toscano, con il sostegno alla costituzione ed il consolidamento di nuove imprese innovative con	**Vers. 2016**: Favorire la nascita e la crescita di start up in grado di generare nuove nicchie di mercato Il contributo è rivolto alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca

[105] Innovazione: contributi per creare nuove imprese e per start up
https://www.regione.toscana.it/-/innovazione-contributi-per-creare-un-impresa-e-per-start-up#allegati_bando
[106]Bando start up innovative 2016
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2016/bando-per-il-sostegno-alle-start-up-innovative
[107] Bando start up innovative 2017
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/start-up-innovative-2017
[108] Bando start up innovative 2018
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2018/start-up-innovative-2018

	finanza necessaria per consolidare l'idea di business	particolare attenzione a quelle giovanili.	(non al finanziamento della ricerca stessa). **Vers. 2017**: Sostenere l'avvio e il consolidamento di start up innovative ad alta intensità di conoscenza. Contribuisce inoltre all'attuazione della Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3). **Vers. 2018:** Promuovere e far crescere start up in grado di generare nuove nicchie di mercato attraverso nuovi prodotti, servizi e sistemi di produzione ad elevato contenuto innovativo, cogliere i nuovi drivers del mercato, generare nuove opportunità occupazionali
Soggetti	Start up Spin-off	Micro e piccole imprese in Toscana[109] e a persone fisiche che costituiranno un'impresa innovativa entro 6 mesi dalla concessione del contributo	**Vers. 2016**: Micro imprese **Vers. 2017**: Micro imprese **Vers. 2018**: Micro imprese; PMI
Dotazione	**Versione 2018**: Dotazione **4.000.000 euro**, **Versione 2020:** Dotazione **8.000.000 euro**	**bilancio 2020/2022** **1.192.586,94 euro** fino alla concorrenza di Euro 1.500.000,00	**Vers. 2016** Dotazione 6.028.065 euro, **Vers. 2017** Dotazione 4.500.000 euro **Vers. 2018** Dotazione € 2.315.987,31
Riserva	- 2.500.000 euro per Spin off - 1.000.000 euro per spin off e start up che coinvolgono investitori terzi e indipendenti - eventuali residui disponibili per spin off e start up a sei mesi dalla procedura a sportello	1.500.000 euro	Non rilevata

109

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5127185&nomeFile=Decreto_n.10119_del_26-09-2016-Allegato-1
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5261792&nomeFile=Decreto_n.12378_del_05-08-2020-Allegato-2

Presentazione domande	A sportello tramite il portale GeCoWEB.	on line, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo sviluppo toscana.	Onlie tramite applicativo Sfinge2020
L'Agevolazione	Contributo a fondo perduto riconosciuto a fronte di spese ammissibili	Contributi a fondo perduto	**Vers. 2016** Agevolazioni, finanziamenti, contributi **Vers. 2017** Agevolazioni, finanziamenti, contributi **Vers. 2018** Agevolazioni, finanziamenti, contributi
Presenza Organismo Intermedio	Si	si	**No**
Istruttoria e valutazione	A cura di Lazio Innova sulla base dei criteri definiti dal Comitato di Sorveglianza del POR	Settore Politiche di Sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive avvalendosi di Sviluppo Toscana quale Organismo Intermedio individuato con apposito atto del Dirigente Responsabile del Settore stesso.	**Vers. 2016** La procedura di selezione dei progetti proposti sarà una procedura valutativa a sportello ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 123/98. Solo in caso di istruttoria con esito positivo, valutate da un apposito Nucleo di valutazione nominato con provvedimento del Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo. **Vers. 2017** Idem **Vers. 2018** Ad opera de Nucleo di valutazione, in collaborazione con gli uffici regionali competenti
Erogazione	**3 modalità** 1) una eventuale anticipazione, da richiedersi entro e non oltre 90 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Atto di Impegno, nella misura minima del 20% e massima del 40% dell'Aiuto concesso, garantita da Fidejussione. Lazio Innova, all'esito delle verifiche sulla Fidejussione rilasciata, provvederà all'erogazione dell'anticipo 2) erogazione a Stato Avanzamento Lavori (SAL), da richiedersi	La richiesta di SAL può essere accolta dietro presentazione di rendicontazione, asseverata dal revisore legale, pari almeno al 20% dell'investimento ammesso ad agevolazione. E' facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 40% del contributo totale del progetto.	**Vers. 2016** La liquidazione del contributo avverrà in un'unica soluzione, ad ultimazione del progetto e dietro presentazione della documentazione di rendicontazione prevista. **Vers. 2017** In due soluzioni comprendenti: -una prima quota (1° SAL) calcolata fino al massimo del 50% del contributo concesso, subordinatamente alla presentazione della documentazione di rendicontazione intermedia

	obbligatoriamente entro 6 mesi successivi alla Data di Sottoscrizione dell'Atto di Impegno. La richiesta di SAL deve cumulare un importo di Spese Effettivamente Sostenute non inferiore al 30% delle Spese Ammesse, che devono essere puntualmente rendicontate, e deve essere corredata da documentazione che attesti che siano stati proporzionalmente versati gli Apporti previsti 3) erogazione a saldo, relativa alle attività realizzate entro la data di Completamento del Progetto (12 mesi dalla Data di Sottoscrizione dell'Atto di Impegno), a fronte di rendicontazione delle attività stesse e delle relative Spese Effettivamente Sostenute, da presentarsi entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di Completamento del Progetto.		relativa a spese ammissibili fino al massimo del 50% del costo complessivo approvato del progetto; la rendicontazione intermedia dovrà essere inviata: entro il 31 maggio 2018 per i progetti presentati nella Ia e IIa call; entro il 31 agosto 2018 per i progetti presentati nella IIIa call; -il SALDO entro 45 giorni dalla conclusione del progetto e dietro presentazione della documentazione di rendicontazione prevista. **Vers. 2018** La liquidazione del contributo avverrà obbligatoriamente in unica soluzione, a SALDO, dietro presentazione della documentazione di rendicontazione prevista entro 45 giorni dalla conclusione del progetto.

Tabella 29. Confronto Organismi intermedi

	Personale Attivo		
Regione	**2017**	**2019**	**2021**
Lazio	**213 (non solo a tempo indeterminato)[110]**	**276 (non solo a tempo indeterminato)[111][112]**	**276 (non solo a tempo indeterminato)[113][114]**
Toscana	**35 a tempo indeterminato[115]**	**74 nel 2018[116]**	**63 a tempo indeterminato[117]**
Emilia-Romagna	**n.a.**	**n.a.**	**n.a.**

Tabella 30. Analisi dati

Area	NR: Progetti finanziati tramite Asse 1 e 3	Finanziati dal Bando in oggetto
Lazio	1057	90
Toscana	6956	32
Emilia-Romagna	1409	86

Le variabili disponibili

Per specifiche sulle tempistiche, si rimanda alla descrizione dei metadati del Portale OpenCoesione.

- **Tipologia di strumento e pagamento:**

Nessuno dei bandi selezionali include l'uso di strumenti finanziari, ciò significa che i pagamenti sono stati effettuati direttamente ai beneficiari del progetto.

- **Tipologia di stato finanziario aggiornato al 30 Aprile 2021:**

basato sul rapporto tra i pagamenti (TOT_PAGAMENTI) e il finanziamento totale pubblico al netto delle economie (OC_FINANZ_TOT_PUB_NETTO).

La variabile può assumere le seguenti modalità:

liquidato= avanzamento finanziario superiore al 95%
(TOT_PAGAMENTI/OC_FINANZ_TOT_PUB_NETTO >0,95);

[110] http://www.lazioinnova.it/wp-content/uploads/2015/01/organigramma-6-febbraio-2017-REV.pdf
[111] http://www.lazioinnova.it/wp-content/uploads/2015/01/organigramma-6-febbraio-2017-REV.pdf
[112] http://www.lazioinnova.it/wp-content/uploads/2019/04/organigramma-cda-e-trasparenza-1-gen-2019.pdf
[113] http://www.lazioinnova.it/wp-content/uploads/2015/01/organigramma-6-febbraio-2017-REV.pdf
[114] http://www.lazioinnova.it/wp-content/uploads/2021/06/organigramma-CdA-8-giugno-2021.pdf
[115] https://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/Provvedimento_organizzativo_ST_aggiornamento_2017.pdf
[116] https://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/Doc1_PIANO%20ORGANIZZATIVO%20DI%20GESTIONE_Ottobre%202018_rev_1_10.pdf
[117] https://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DISPOSIZIONE%20ORGANIZZATIVA_agg_2021_0.pdf

in corso= avanzamento finanziario non nullo ed inferiore al 95%
(0<TOT_PAGAMENTI/OC_FINANZ_TOT_PUB_NETTO <=0,95);
non avviato= pagamenti nulli (TOT_PAGAMENTI=0);
non applicabile= avanzamento finanziario non calcolabile (OC_FINANZ_TOT_PUB_NETTO<=0).

Figura 62. Lazio Avviso Pre-Seed

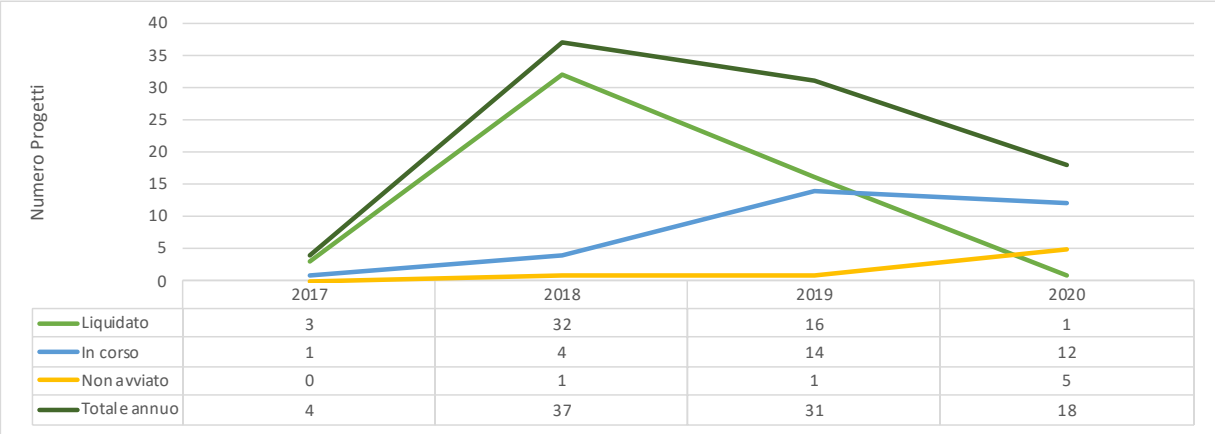

	2017	2018	2019	2020
Liquidato	3	32	16	1
In corso	1	4	14	12
Non avviato	0	1	1	5
Totale annuo	4	37	31	18

Fonte: elaborazione su Tracciato OpenCoesione

Figura 63. Toscana Bando Sostegno alla creazione di start-up innovative

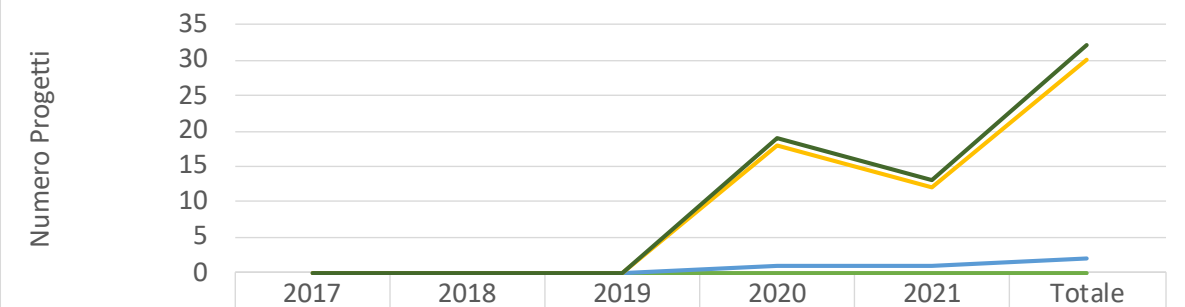

	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
Liquidato	0	0	0	0	0	0
In corso	0	0	0	1	1	2
Non avviato	0	0	0	18	12	30
Totale annuo	0	0	0	19	13	32

Fonte: elaborazione su Tracciato OpenCoesione

Figura 64. Emilia-Romagna Sostegno alla creazione e al consolidamento di start up innovative; anno 2017; anno 2018.

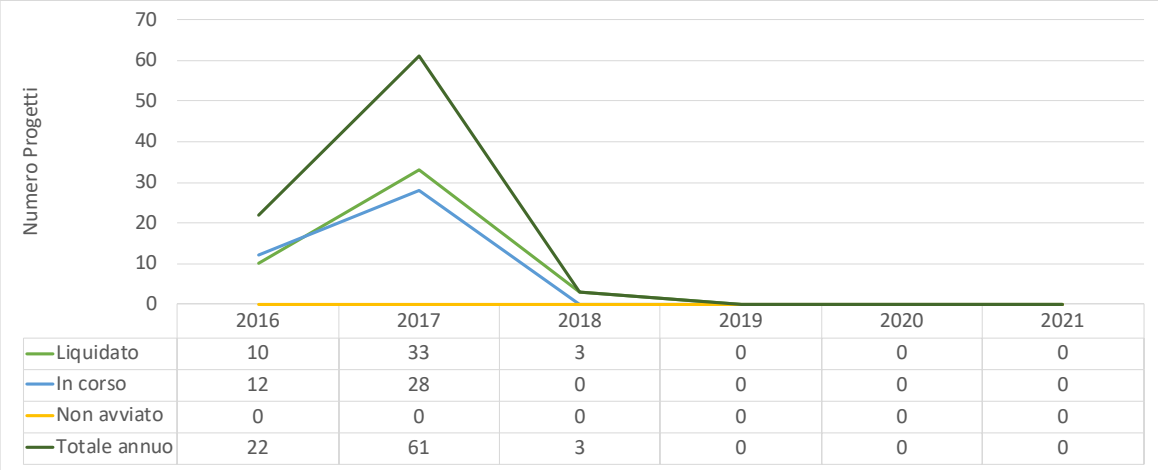

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Liquidato	10	33	3	0	0	0
In corso	12	28	0	0	0	0
Non avviato	0	0	0	0	0	0
Totale annuo	22	61	3	0	0	0

Fonte: elaborazione su Tracciato OpenCoesione

A questo punto, si è proceduto al confronto tra il tempo impiegato per implementare le azioni precedentemente esposte e le tempistiche indicate nei PRA regionali, ed è utile richiamare all'attenzione che si tratta di tempistiche medie. Nella tabella 31 sono riportati quindi i seguenti valori: la seconda colonna fa riferimento alla tempistica media, ovvero il tempo medio trascorso tra due date: quella della stipula di attribuzione finale effettiva e la data di stipula di attribuzione iniziale effettiva. Nella terza colonna a partire da sinistra è riportato il numero di giorni in media trascorso dalla data di esecuzione finale effettiva e la data della stipula di attribuzione finale effettiva. Le ultime due colonne, invece, riportano le tempistiche medie per la fase di esecuzione rilevate nei PRA (penultima colonna) e i target di miglioramento proposti dalle amministrazioni.

Questo confronto è stato predisposto per mettere in relazione tre dati indicativi: il dato sulle tempistiche del precedente ciclo di programmazione, il dato delle operazioni del presente ciclo e il dato delle tempistiche che le amministrazioni hanno identificato come obiettivo di miglioramento nella conduzione delle politiche di coesione.

Ovviamente, bisogna considerare questo trend come indicativo e sintetico di una dinamica molto complessa, ma che aiuta a contestualizzare l'andamento con gli elementi ad oggi disponibili. Ciò premesso, appare con tutta evidenza come i tempi mediamente registrati nei processi della Regione Lazio siano più ampi di quelli registrati nelle altre due regioni campione.

Tabella 31. Tempistiche rilevate per tipologia di stato finanziario e regione

Regione	MEDIA DELLE DIFFERENZE TRA LA STIPULA DI ATTRIBUZIONE FINALE EFFETTIVA –STIPULA DI ATTRIBUZIONE INIZIALE EFFETTIVA		MEDIA DELLE DIFFERENZE TRA LA ESECUZIONE FINALE EFFETTIVA E LA STIPULA DI ATTRIBUZIONE FINALE EFFETTIVA		Impiegato (in media) nell'analisi PRA	Target di miglioramento nell'analisi PRA
	Liquidato	In Corso **	Liquidato	In Corso		
Lazio	144 gg	128 gg	383 gg	11 progetti su 31 425 gg	Media 591 gg 155 822 795	Media 395 gg 135 448 602
Toscana	n.a.*	0 gg	n.a.*	n.a.*	Media 132 gg 297 134	Media 120 gg 120 120
Emilia-Romagna	30 gg	0 gg	Con soli dati previsionali disponibili 376 gg*** (33 progetti) Con i dati di effettiva esecuzione 508 gg	Con soli dati previsionali disponibili 385 gg*** (37 progetti) Con i dati di effettiva esecuzione 705 gg	Media 271 gg 142,8 465,1 263,8 214	Media 170 gg 130 170 130 210

Fonte: elaborazione su Tracciato OpenCoesione
n.a. si riferisce al fatto che il valore "data" nel tracciato progetti è solo previsionale e non effettivo

Un accenno infine alla governance dei processi in esame

In Emilia Romagna "L'istruttoria delle domande dal punto di vista dell'ammissibilità formale verrà svolta dal competente Servizio regionale [...]. Le domande saranno istruite e successivamente, solo in caso di istruttoria con esito positivo, valutate da un apposito Nucleo di valutazione nominato con

provvedimento del Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo".

In Toscana "L'attività istruttoria regionale è svolta dal Settore Politiche di Sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive avvalendosi di Sviluppo Toscana quale Organismo Intermedio individuato con apposito atto del Dirigente Responsabile del Settore stesso."

In Lazio "Commissione di Valutazione» o «Commissione»: la Commissione appositamente nominata dall'AdG per svolgere le funzioni ad essa attribuita dall'Avviso e così composta: l'AdG, che la presiede, o suo delegato, il Direttore regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, o suo delegato, oltre a tre esperti designati da Lazio Innova."

In conclusione nella figura che segue, sono sintetizzate le differenti governance adottate da Lazio, Toscana ed Emilia Romagna per la gestione dei processi

Figura 65. La Governance dei processi

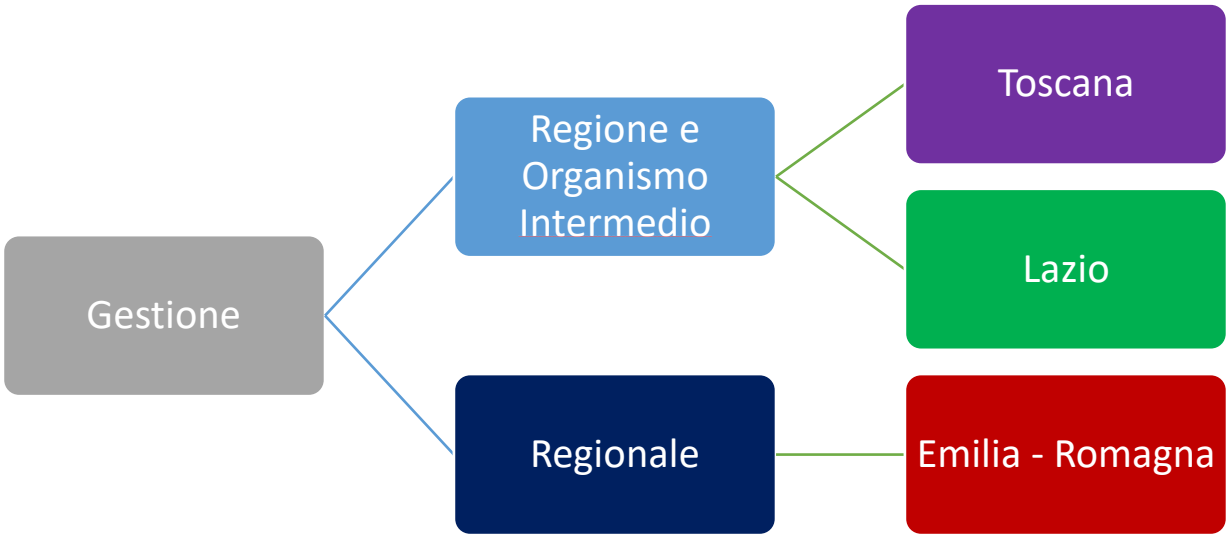

3.3 Buone pratiche

EMILIA-ROMAGNA INNODATA: I NUMERI DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE

Il Portale Innodata *è stato progettato da ART-ER, società consortile per l'innovazione e l'attrattività del territorio nata dalla fusione di ASTER ed ERVET, su iniziativa della Regione Emilia-Romagna e finanziato dal POR - Fondo Sociale Europeo 2014-2020.*

La buona pratica è stata selezionata in quanto soddisfa 3 su 4 criteri individuati nella tabella che segue. La combinazione di dati specifici rispetto al target di indagine, ovvero la tipologia di bando e di beneficiario, e la dimensione territoriale (provinciale) permette l'identificazione del trend regionale e sub regionale e mette in relazione l'operato dell'amministrazione con la dinamica di evoluzione per le società che rientrano nella categoria.

La bontà della pratica selezionata sta nel fatto che oltre ad ottemperare ai criteri di trasparenza e pubblicità, il portale mira a rendere semplice e accessibile la traiettoria di azione dell'amministrazione.

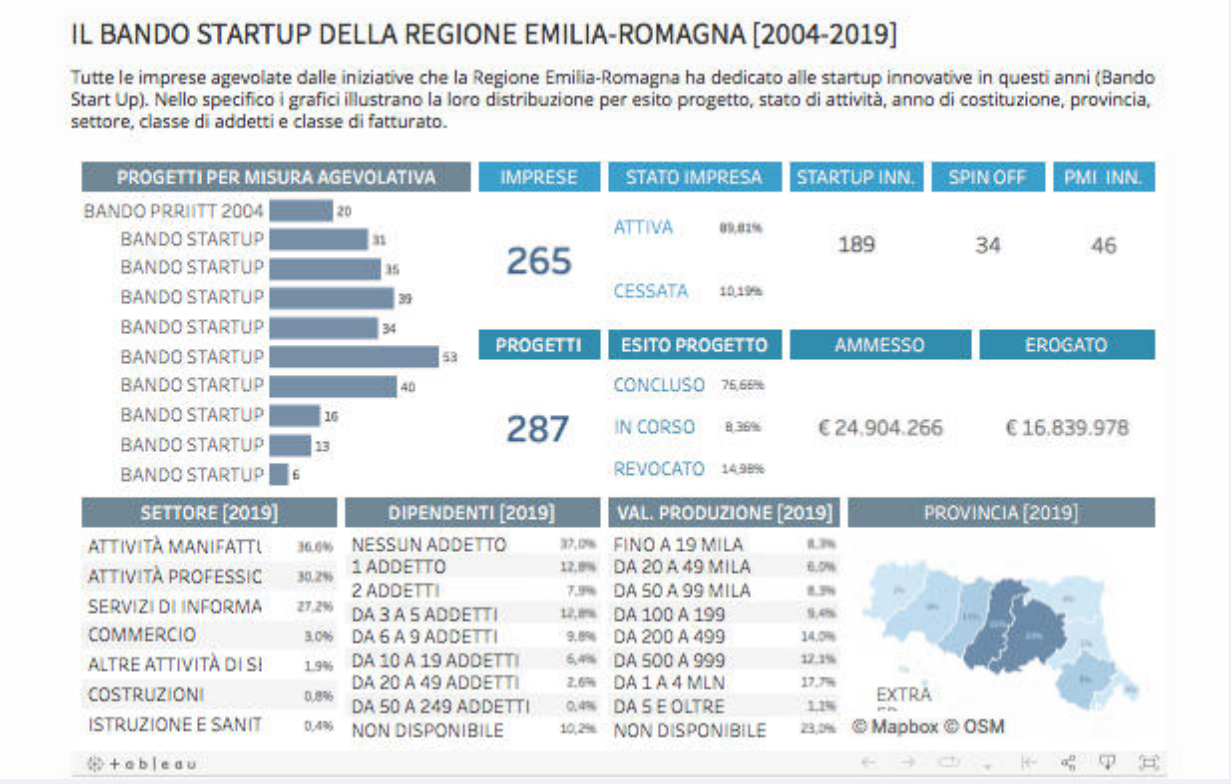

Fonte: ART-ER

3.4 Qualche proposta

3.4.1 Lanciare una nuova strategia per il sostegno alle start up e PMI innovative in Lazio

L'indagine condotta sulle start up e le PMI innovative rilascia una fotografia in chiaroscuro. Da un lato la rilevanza del relativo bacino della Regione Lazio e il costante tasso di crescita delle nuove iscrizioni nelle rispettive sezioni posizionano la regione seconda solo alla Lombardia. Non sorprende che tale dinamismo sia concentrato nella sfera di Roma Capitale, anche se le province di Frosinone e Latina marcano una certa dinamicità. Non sorprende neppure la bassa frequenza di start up a prevalenza femminile (14%) e giovanile (19%), purtroppo in linea con i dati nazionali che il Lazio supera di solo un punto.
Dall'altro lato pesano, tuttavia, i forti ritardi registrati per la gestione dei macro-procedimenti interessati dalla erogazione di contributi (in primis il caso di studio dedicato al bando "pre-seed") che pongono dubbi sulla reale efficacia degli aiuti introdotti dalla Regione a valere sulla programmazione dei fondi di investimento europei.
Il confronto con le due regioni campione del Centro Italia, peraltro, conferma la correlazione tra la durata dei macro-processi e il tasso di crescita delle start-up. Fatto 100 le registrazioni delle start up nel 2015, l'Emilia-Romagna fa registrare una crescita ben al disopra della media nazionale, e la Regione Toscana appena sotto la media nazionale ma dal 2019 comunque migliore di quella del Lazio.
Analogamente, sul versante delle PMI innovative, la Regione Lazio, sempre fatto 100 il 2015, si è mantenuta sotto le *performance* delle altre due regioni sino al 2020, superando queste ultime

solo nella passata annualità. Inoltre, il *Regional Innovation Scoreboard*, per gli indicatori relativi alla capacità delle PMI di produrre innovazione di prodotto o di processo (rispettivamente indicatori 3.1.1 e 3.1.2), pone la Regione in coda sia all'Emilia Romagna (*best performer*) che alla Toscana.
L'analisi comparata delle tempistiche necessarie per portare a termine il processo di selezione, finanziamento ed erogazione dei contributi ai promotori delle start-up mette in evidenza come la Regione Lazio sia assai meno performante delle altre due regioni prese a riferimento.
Ritardi, quelli accumulati dalla struttura laziale, che non possono essere imputati alla tipologia di governance utilizzata, poiché con un approccio simile la Toscana raggiunge risultati migliori.
Tutto questo è avvenuto in un contesto tendenzialmente recessivo, che ha spinto la Regione Lazio all'ultimo posto in Italia per decremento del PIL tra il 2008 e il 2015 (Eurostat), un tasso di crescita negli ultimi vent'anni nullo (Eurostat) e un impatto di Covid 19 sull'economia locale tra i peggiori d'Europa (JRC).
La contestuale attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'avvio della programmazione pluriennale 2021-2027 affidata ai nuovi programmi operativi regionali in fase di definizione e la definizione della strategia di specializzazione intelligente regionale, anch'essa recentemente approvata dalla Giunta regionale, pongono tuttavia le basi per offrire ai bacini delle start up innovative e delle PMI innovative in Regione Lazio l'opportunità di divenire un fattore di traino dell'economia del territorio o quantomeno delle aree maggiormente strutturate come le province di Roma, Frosinone e Latina.
I punti di partenza per la definizione di una strategia di supporto regionale dei bacini di imprese innovative possono essere sintetizzati come segue:

1- **Il bando pre-seed**, nato per promuovere la creazione di start up innovative e sostenere le loro prime fasi di avviamento, anche se ha interessato soltanto novanta beneficiari (l'8,5% dei beneficiari dell'Asse 1 e dell'Asse 3) ha registrato una forte polarizzazione (l'86% dei progetti finanziati) in alcune delle aree di specializzazione della Regione Lazio, come l'industria creativa e digitale (45 start-up), l'agrifood e la green economy (entrambe con 10 start-up), Scienze della Vita (8) e Sicurezza (5). È la riprova che un maggiore e più stretto collegamento tra lo strumento in esame e le aree prescelte per la nuova strategia 2021-2027 potrebbe offrire risultati incoraggianti, anche e soprattutto nelle aree di specializzazione di nuova istituzione in regione Lazio, come l'economia del mare e la meccanica/meccatronica. La raccomandazione è dunque quella di promuovere ulteriormente questo collegamento soprattutto nelle attività manifatturiere legate alle aree di specializzazione di nuova costituzione, l'agrifood e la green economy.

2- **Il Piano Territoriale di Assistenza Tecnica della Regione Lazio**, per l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 9 comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.113, ha destinato gli esperti selezionati e finanziati con il PNRR sub investimento MICI -2.2.1 (progetto CUP F811B2008070006) a tre Task force Territoriali Multidisciplinari, ciascuna composta da sedici esperti, e una Task Force Regionale Multidisciplinare costituita da ventuno esperti. Allo stato attuale e stando all'indirizzo del documento citato, le risorse sembrano interamente destinate alle valutazioni e autorizzazioni ambientali, alle procedure di bonifica, all'energia rinnovabile, alla gestione dei rifiuti, all'urbanistica, alle infrastrutture digitali e agli

appalti. Poiché a quest'ultimo macro-processo saranno dedicate ben diciassette risorse, sarebbe auspicabile che quantomeno nella segreteria regionale o in quelle del Lazio Centro o Lazio Sud vi siano risorse dedicate all'analisi e al monitoraggio dei processi di messa sul mercato delle risorse destinate ai bacini di imprese dedicati, direttamente o di concerto con gli organismi intermedi coinvolti nell'erogazione delle risorse. Sarebbe anche opportuno verificare dove si concentrano i "colli di bottiglia" e se possono essere apportati correttivi alla governance dei processi in esame.

3- L'Obiettivo specifico 1.I "Ricerca e innovazione" dell'**accordo di partenariato 2021-2027** in fase di approvazione a Bruxelles, prevede che gli interventi del FESR, orientati dalle Strategie di specializzazione intelligente e dalla finalità di ridurre le forti e persistenti divergenze regionali, mirino a rafforzare la ricerca e l'innovazione delle imprese "adottando una definizione di innovazione ampia, attenta sia agli aspetti di tipo tecnologico che ai benefici sociali ed economici, e commisurata alla condizione di partenza dei soggetti che la attuano." Tra le priorità indicate per rendere più densamente popolati e dinamici i contesti territoriali e imprenditoriali si intende "accrescere il numero e le dimensioni delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza e con il maggiore potenziale di crescita, tra cui le PMI innovative" e "favorire la nascita di start-up innovative". Priorità di cui si dovrà tenere conto nel programma operativo FESR della Regione Lazio anche in considerazione delle riprogrammazioni della precedente programmazione, che per fare spazio alle azioni di risposta all'emergenza pandemica hanno sostanzialmente ridimensionato i target di riferimento per start-up e PMI innovative. Fatto salvo quanto già detto in tema di localizzazione delle risorse nelle aree di specializzazione intelligente regionale con particolare attenzione alle attività manifatturiere, la raccomandazione è quella di programmare per tempo avvisi e bandi nel corso dell'intero periodo programmatorio, con scadenze ben definite.

4- Prendendo a riferimento il portale dell'Emilia-Romagna **Innodata**, per evitare l'acuirsi della marginalizzazione ermeneutica, sarebbe auspicabile prevedere a supporto della strategia delineata nei precedenti punti, uno strumento che renda semplice e accessibile la traiettoria di azione dell'amministrazione a beneficio delle start up e PMI innovative in quanto la dimensione sub regionale della suddetta piattaforma permette l'identificazione delle tendenze e mette in relazione l'operato dell'amministrazione con l'evoluzione dei bacini di impresa.

3.4.2 Un contesto normativo nazionale più favorevole

L'analisi normativa ha innanzitutto confermato l'esistenza di numerose agevolazioni, anche fiscali, dedicate sia alle start up innovative, che alle PMI innovative.
Si tratta, peraltro, di uno scenario che negli anni si è rilevato dinamico, piuttosto che statico.
È sufficiente pensare all'estensione delle agevolazioni fiscali, inizialmente previste dal d.l. n. 179 del 2012 per le sole start up innovative, anche alle PMI innovative; tale estensione è stata

prevista dal d.l. n. 3 del 2015. Ancora, si pensi alle recentissime agevolazioni fiscali introdotte dall'art. 14 del "Decreto Sostegni-*bis*" (d.l. n. 73 del 2021) per le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e PMI innovative.
A ben vedere, nel (pur favorevole) contesto normativo nel quale sono collocate le agevolazioni in discorso, sembrano mancare, in alcuni casi, delle specifiche previsioni per incentivare donne e giovani che intendano farsi promotori di nuove iniziative imprenditoriali.
Sotto questo profilo, seppur è positivo che siano agevolati "a monte" i processi di costituzione e di investimento nelle start up innovative (attraverso il riconoscimento di agevolazioni sull'investimento in capitale piuttosto che nell'esonero da diritti camerali e imposta di bollo) e i processi di disinvestimento a "valle" (attraverso, ad esempio, la suddetta detassazione delle plusvalenze), occorrerebbe focalizzare talune agevolazioni per le società a rilevante **partecipazione femminile**, nonché **giovanile.**
Ad esempio, si potrebbe riflettere se fare qualche sforzo in più per esentare da tassazione e da contribuzione, pur temporaneamente, una parte dei redditi prodotti dalle start up a rilevante partecipazione femminile nei primi anni di attività.
O ancora, si può riflettere se pensare a regimi di determinazione del reddito su base *forfetaria* (tali da semplificare anche la tenuta della contabilità) per le start up innovative partecipate in prevalenza (o esclusivamente) da donne o giovani.
In questo senso, vanno, comunque, viste con favore alcune iniziative (come i finanziamenti riconducibili allo strumento "*Smart & Start Italia*") che hanno previsto particolari facilitazioni per i giovani o per le imprese di nuova costituzione a rilevante partecipazione femminile. Così come, d'altronde, sono meritevoli di apprezzamento altre iniziative che hanno stanziato apposite risorse per il sostegno per investimenti nel capitale di rischio di imprese femminili al fine della realizzazione di progetti a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica[118].
Infine, è opportuno riflettere se potenziare ulteriormente i processi di **riduzione degli oneri**, per così dire, amministrativi che gravano sulle start up innovative.
Pur senza voler entrare nel merito delle vicende che, di recente, hanno interessato la costituzione delle start up innovative in assenza di un intervento di un notaio, andrebbe, comunque, riflettuto in merito a quali misure una società può necessitare per ridurre, per quanto possibile, gli oneri amministrativi e così focalizzarsi sul proprio *business* (che, va ricordato, è quello dello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico). Pertanto, è auspicabile che le nuove tecnologie abbiano, in futuro, un ruolo maggiore nelle fasi costitutive delle società, e che, nel corso della vita della stessa, siano implementati strumenti che ne semplifichino l'operatività dal punto di vista amministrativo (es. dichiarazioni e registri contabili precompilati, sistemi di comunicazione evoluta con l'Amministrazione, anche Finanziaria, etc.).
Da ultimo, è auspicabile un definitivo **avvicinamento delle agevolazioni esistenti tra *start-up* innovative e PMI innovative**. Se, infatti, la maggior parte di agevolazioni sono comuni ad entrambe, alcune sono ancora destinate solo alle prime (si pensi alle norme fiscali sull'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito IVA fino a 50.000 €, all'esonero dal pagamento dei diritti di segreteria e del diritto annuale dovuto alle Camere di

[118] Cfr. Art. 1, comma 206 e ss., legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 107 e ss., legge 30 dicembre 2020, n. 178, d.m. 27 dicembre 2021 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2022).

Commercio). Considerata, la *ratio* ispiratrice delle agevolazioni in discorso, sembra allora ormai opportuno prevedere analoghi regimi tra le due tipologie societarie.

APPENDICE A

Tabella 1A. Riepilogo delle agevolazioni fiscali rivolte alle imprese sociali		
Agevolazioni fiscali	**Impresa sociale non costituita in forma societaria**	**Impresa sociale societaria**
Gli utili e agli avanzi di gestione derivanti dallo svolgimento dell'attività d'interesse generale non sono soggetti ad imposizione se destinati ad apposite riserve ai sensi dell'art. 3, co. 1 e 2, del D.Lgs. n. 112/2017	SI	SI
Gli utili e agli avanzi di gestione derivanti dallo svolgimento delle cc.dd. attività diverse non sono soggetti ad imposizione, a condizione che siano rispettati i limiti di cui all'art. 3, co. 1, del D.Lgs. n. 112/2017	SI	SI
Non sono soggetti ad imposizione gli importi destinati al versamento del contributo per l'attività ispettiva esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali	SI	SI
Possibilità di utilizzare le riserve a copertura di perdite, sempre che non si dia luogo a una distribuzione di utili fin quando le riserve non siano state ricostituite	SI	SI
Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 del T.U.I.R.	SI	SI
Disapplicazione della normativa di cui agli artt. 30, Legge n. 724/1994; 2, co. 36-decies - 36-duodecies, D.L. n. 138/2011; 62-bis D.L. n. 331/1993; 3, co. 181 - 189, Legge n. 549/1995; 7-bis D.L. n. 193/2016.	SI	SI
Possibilità per i soggetti privati (non solo persone fisiche) di detrarre in parte ed a determinate condizioni le somme investite nelle imprese sociali societarie	NO	SI
Esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, ipotecarie e catastali per tutti i trasferimenti a titolo gratuito di beni utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria	SI	NO
Esenzione dall'imposta di bollo su atti, documenti, istanze, contratti, copie (anche conformi), estratti, certificazioni, dichiarazioni, attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico; dall'imposta sugli intrattenimenti; dalle tasse sull governative	SI	NO

Pagamento in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale relative ad atti costitutivi, modifiche statutarie ed operazioni straordinarie	SI	NO
Eventuale riduzione o esenzione dall'I.R.A.P.	SI	NO
Applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in attuazione degli scopi statutari e che sia resa, contestualmente alla stipula dell'atto, una apposita dichiarazione in tal senso	SI	SI
Esenzione dall'IMU e dalla TASI per gli immobili posseduti dalle imprese sociali non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive ed altre.	SI	SI

Fonte: Fondazione Bruno Visentini

Tabella 2A. Riepilogo delle agevolazioni fiscali rivolte alle *start-up* innovative a vocazione sociale
Agevolazioni fiscali
Detrazioni fiscali ai fini IRPEF
Deduzione fiscale ai fini IRES
Disapplicazione di discipline fiscali penalizzanti
Maggiore facilità nella compensazione dei crediti fiscali
Esenzione fiscale prevista per le assegnazioni di strumenti finanziari o di incentivi agli amministratori, ai dipendenti o ai collaboratori della *start-up*
Riconoscimento di un credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato
Esonero da diritti camerali e imposta di bollo
Detassazione delle plusvalenze relative a *start-up e PMI* innovative e PMI Innovative

APPENDICE B

Tabella 1B. Natura giuridica delle start up nelle regioni benchmark

Ripartizione per Regione e Natura Giuridica	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totale complessivo
Emilia-Romagna		**18**	**98**	**147**	**165**	**203**	**220**	**234**	**1085**
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA		*18*	*94*	*131*	*151*	*194*	*198*	*219*	*1005*
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA			*3*	*13*	*11*	*7*	*17*	*13*	*64*
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA							*1*		*1*
SOCIETA' COOPERATIVA			*1*	*3*	*3*	*1*	*4*	*2*	*14*
SOCIETA' PER AZIONI						*1*			*1*
Lazio	**1**	**54**	**102**	**198**	**256**	**313**	**349**	**375**	**1648**
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	*1*	*47*	*91*	*182*	*242*	*287*	*326*	*339*	*1515*
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA		*7*	*9*	*12*	*10*	*23*	*15*	*33*	*109*
SOCIETA' COOPERATIVA			*1*		*1*	*1*	*1*	*1*	*5*
SOCIETA' COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI ALTRO STATO							*1*		*1*
SOCIETA' PER AZIONI			*1*	*4*	*3*	*2*	*6*	*2*	*18*
Toscana		**21**	**45**	**71**	**80**	**104**	**171**	**176**	**668**
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA		*19*	*41*	*65*	*77*	*96*	*160*	*167*	*625*
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA		*1*	*1*	*6*	*3*	*5*	*11*	*8*	*35*
SOCIETA' COOPERATIVA			*1*			*1*			*2*
SOCIETA' EUROPEA			*1*						*1*
SOCIETA' PER AZIONI		*1*	*1*			*2*		*1*	*5*
Totale (3 Regioni)	**1**	**93**	**245**	**416**	**501**	**620**	**740**	**785**	**3401**

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Tabella 2B. Natura giuridica delle PMI Innovative nelle regioni benchmarking

Ripartizione per Regione e Natura Giuridica	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totale complessivo
Emilia-Romagna	**4**	**15**	**18**	**22**	**56**	**48**	**31**	**194**
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2	9	14	17	42	37	29	150
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO	0	1	1	1	2	2	0	7
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	0	0	0	1	2	1	0	4
SOCIETA' COOPERATIVA	0	0	1	0	0	1	0	2
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	0	0	0	0	0	1	0	1
SOCIETA' PER AZIONI	1	5	2	3	9	6	2	28
SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO	1	0	0	0	1	0	0	2
Lazio	**7**	**10**	**27**	**20**	**24**	**68**	**81**	**237**
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	4	6	20	15	18	50	71	184
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO	1	0	2	0	0	3	1	7
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	0	0	0	0	1	1	1	3
SOCIETA' PER AZIONI	2	4	5	5	5	14	8	43
Toscana	3	8	9	11	28	30	28	**117**
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	3	7	8	7	23	26	28	102
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO					2	1		3
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA				1				1
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA						1		1
SOCIETA' COOPERATIVA				1				1
SOCIETA' PER AZIONI		1	1	2	3	2		9
Totale complessivo	14	33	54	53	108	146	140	548

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

APPENDICE C

Asse Principale (Ordinate – sinistra) Numero di giorni;
Asse Secondario (Ordinate – destra) Numero di Società iscritte al Registro

Figura 1C. Data iscrizione al Registro Imprese e tempo impiegato per iscriversi alla sezione Start up in Emilia-Romagna

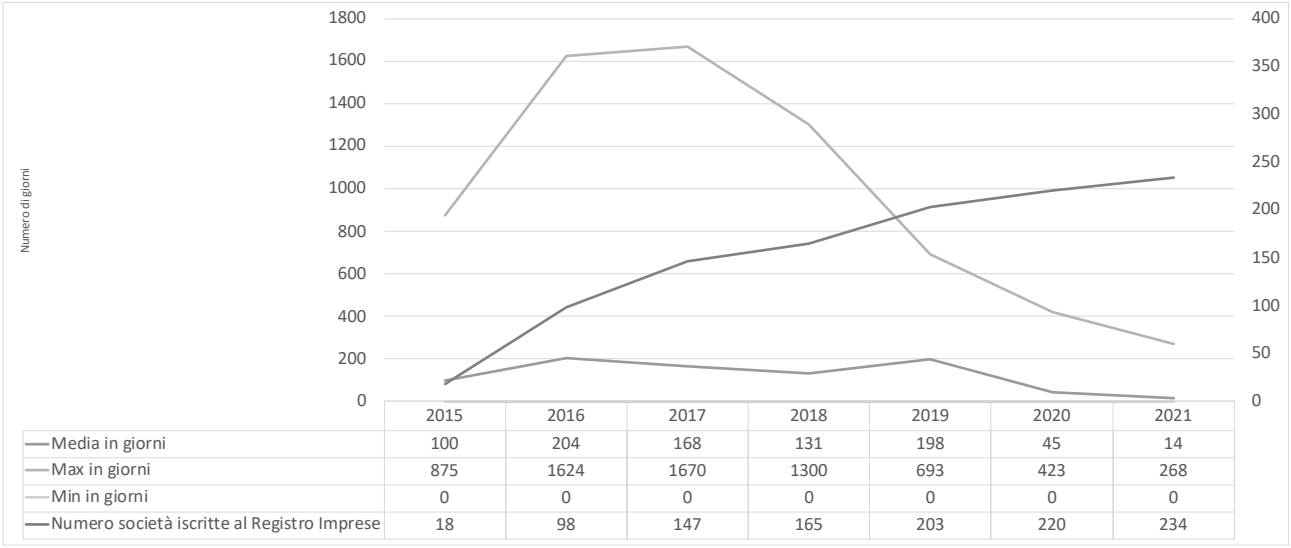

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Media in giorni	100	204	168	131	198	45	14
Max in giorni	875	1624	1670	1300	693	423	268
Min in giorni	0	0	0	0	0	0	0
Numero società iscritte al Registro Imprese	18	98	147	165	203	220	234

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Figura 2C. Data iscrizione al Registro Imprese e tempo impiegato per iscriversi alla sezione PMI Innovative In Emilia-Romagna

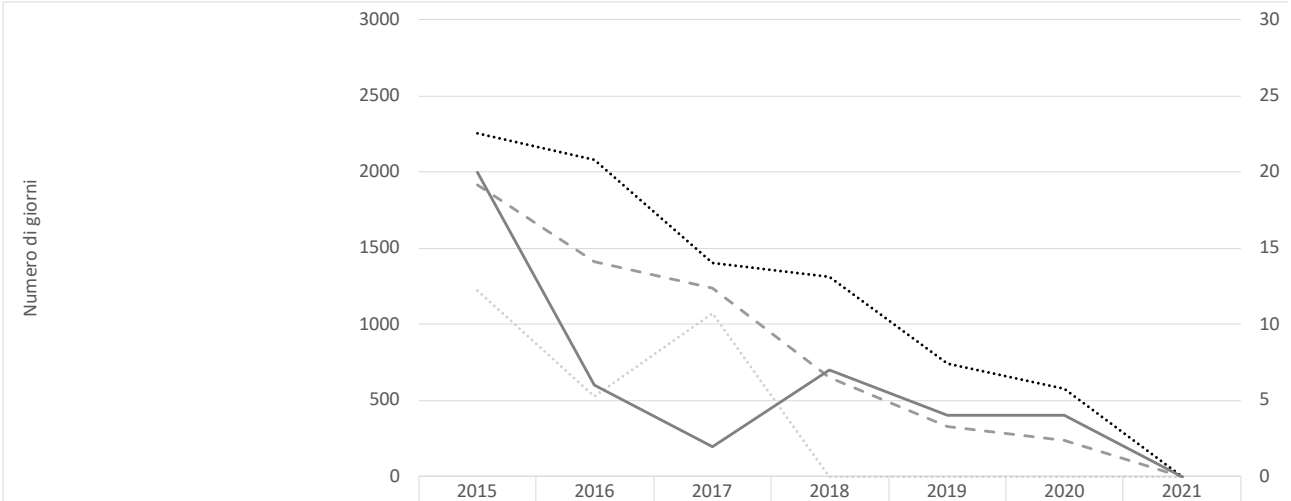

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Media in giorni	1915	1408	1238	654	330	235	0
Max in giorni	2255	2078	1405	1309	741	574	0
Min in giorni	1219	531	1071	0	0	2	0
Numero società iscritte al Registro Imprese	20	6	2	7	4	4	0

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Figura 3C. Data iscrizione al Registro Imprese e tempo impiegato per iscriversi alla sezione Start up nel Lazio

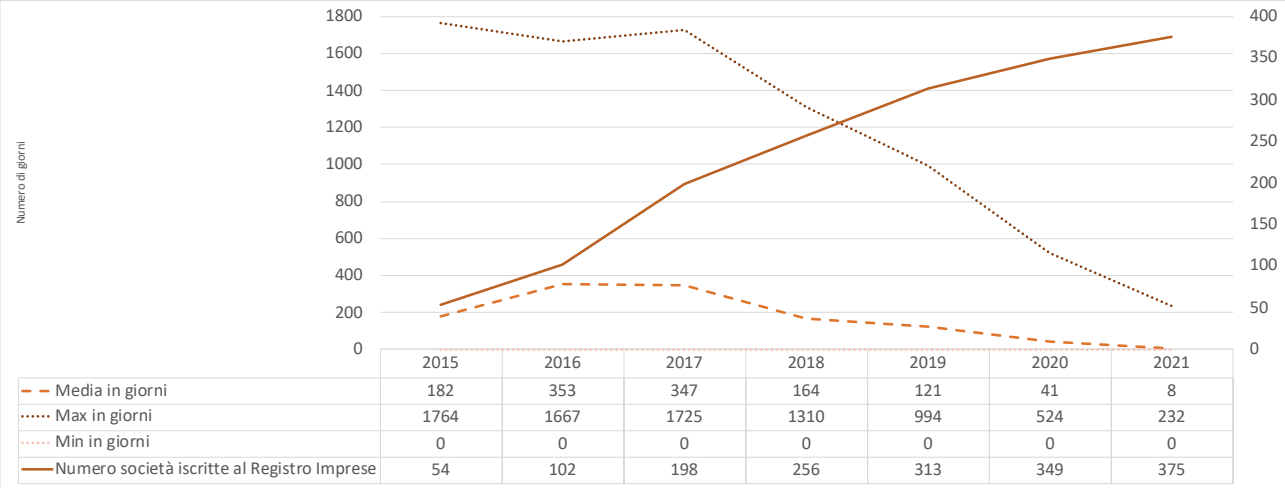

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Media in giorni	182	353	347	164	121	41	8
Max in giorni	1764	1667	1725	1310	994	524	232
Min in giorni	0	0	0	0	0	0	0
Numero società iscritte al Registro Imprese	54	102	198	256	313	349	375

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Figura 4C. Data iscrizione al Registro Imprese e tempo impiegato per iscriversi alla sezione PMI Innovative nel Lazio

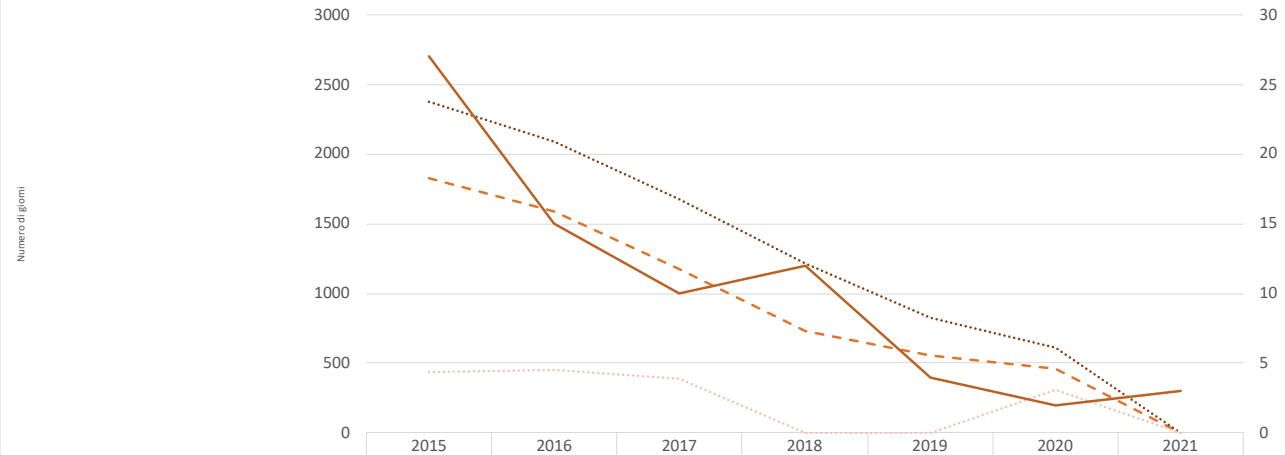

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Media in giorni	1828	1586	1173	730	555	458	0
Max in giorni	2381	2094	1680	1212	825	608	0
Min in giorni	436	454	391	0	0	308	0
Numero società iscritte al Registro Imprese	27	15	10	12	4	2	3

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Figura 5C. Data iscrizione al Registro Imprese e tempo impiegato per iscriversi alla sezione Start up in Toscana

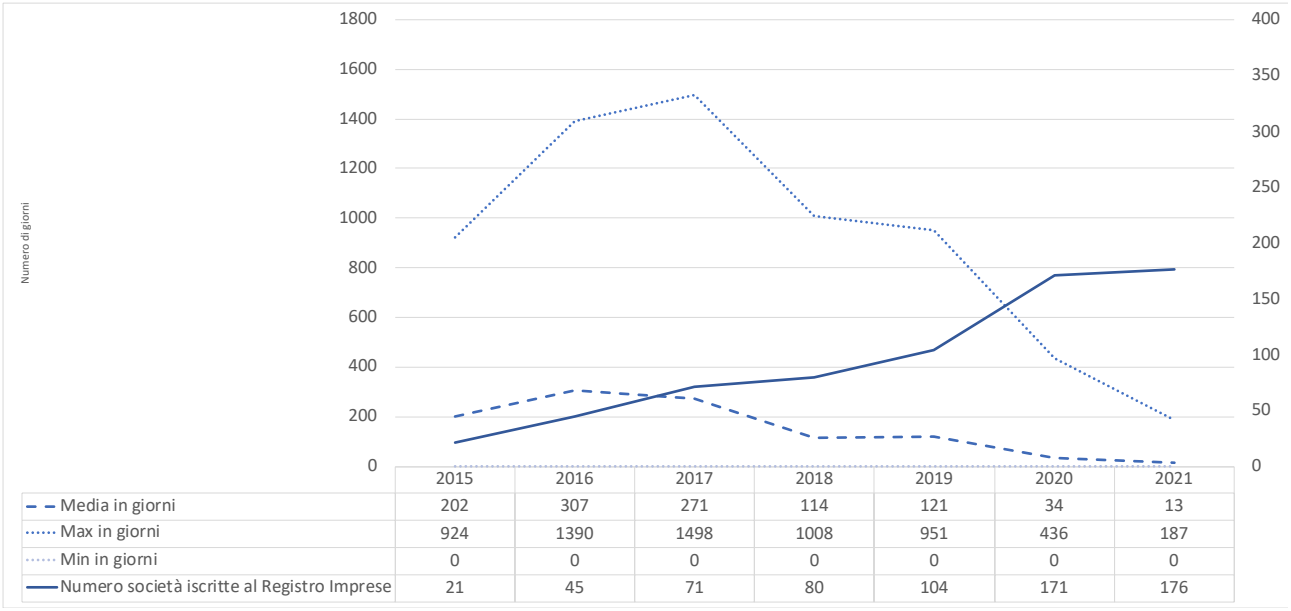

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Media in giorni	202	307	271	114	121	34	13
Max in giorni	924	1390	1498	1008	951	436	187
Min in giorni	0	0	0	0	0	0	0
Numero società iscritte al Registro Imprese	21	45	71	80	104	171	176

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

Figura 6C. Data iscrizione al Registro Imprese e tempo impiegato per iscriversi alla sezione PMI Innovative in Toscana

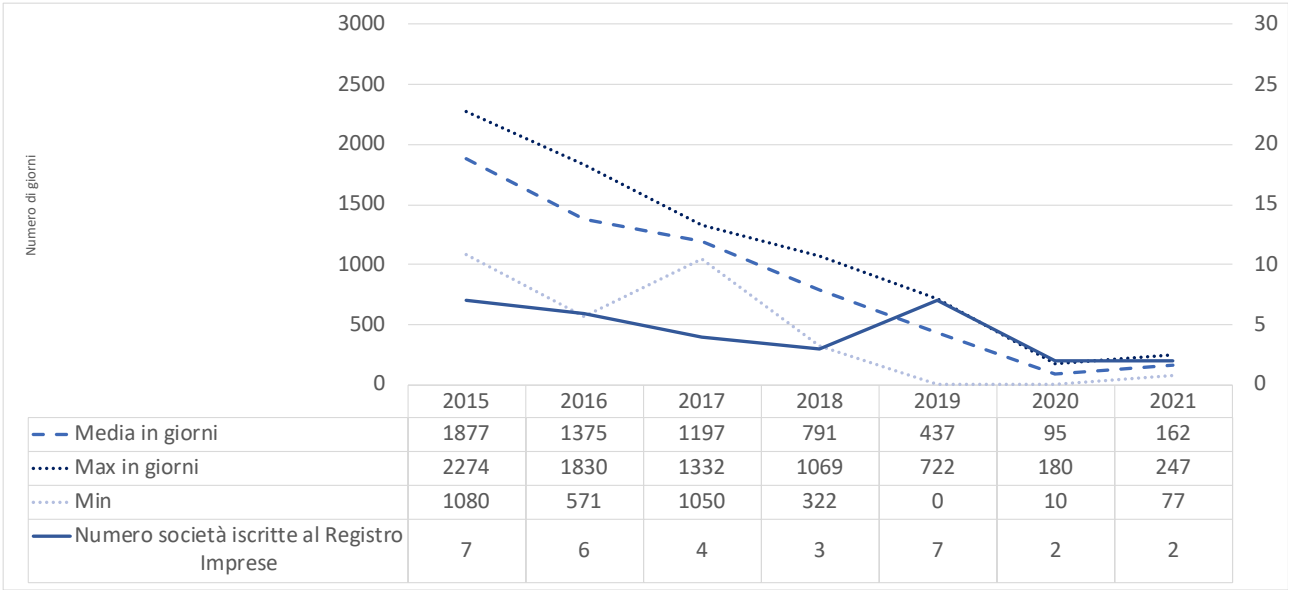

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Media in giorni	1877	1375	1197	791	437	95	162
Max in giorni	2274	1830	1332	1069	722	180	247
Min	1080	571	1050	322	0	10	77
Numero società iscritte al Registro Imprese	7	6	4	3	7	2	2

Fonte: Elaborazione su dati Registro Imprese

APPENDICE D

Tabella 1D.

TAVOLO A "Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e innovazione"	Data Audizioni	Oggetto	Soggetti coinvolti
Ministero degli AFFARI ESTERI e della COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ; **Ministero dei BENI e delle ATTIVITA' CULTURALI e del TURISMO** **Ministero del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI, Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro (DG PAPL);** **Ministero dell' AMBIENTE e della TUTELA del TERRITORIO e del MARE** **Ministero delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI - Edilizia Abitativa** **Ministero delle POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI e FORESTALI**[119] **Ministero dell'ECONOMIA e delle FINANZE - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'unione europea (IGRUE)** **Ministero della GIUSTIZIA Ministero dell'INTERNO** **Ministero dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA** **Ministero dello SVILUPPO ECONOMICO**[120] **PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI**[121] **Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI** **Conferenza dei Rettori delle Università Italiane - CRUI** **Consulenti per la Gestione Aziendale - COGEA** **Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL** **Italia Lavoro** **Promuovi Italia** **Unioncamere**	06/03/2013	Ricerca, innovazione, competitività e accesso al credito Accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione Audizione soggetti che hanno fatto richiesta durante la consultazione pubblica	ABI, AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE, ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), ANCI, ASSOPORTI, BANCA DEL MEZZOGIORNO, CASARTIGIANI, CGIL, CIA (Confederazione Italiana Agricoltori), CISL, CNA, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CONFETRA, CONFINDUSTRIA, COPAGRI, FEDERDISTRIBUTORI, MCC, RETE IMPRESE ITALIA, UGL, UIL, UNIONE ITALIANA CCIAA

[119] Ministero delle POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI e FORESTALI - Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in agricoltura (CRA)
Ministero delle POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI e FORESTALI - Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA)
[120] Ministero dello SVILUPPO ECONOMICO - Direzione Generale per gli Affari Internazionali (DGAI)
Ministero dello SVILUPPO ECONOMICO - Dipartimento per l'Energia
Ministero dello SVILUPPO ECONOMICO - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
Ministero dello SVILUPPO ECONOMICO - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
Ministero dello SVILUPPO ECONOMICO - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
Ministero dello SVILUPPO ECONOMICO - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
Ministero dello SVILUPPO ECONOMICO - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
[121] PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Dipartimento Affari Regionali, Turismo e Sport
PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)
PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali (DISET)
PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Dipartimento per le politiche della Famiglia
PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Dipartimento Funzione Pubblica
PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Dipartimento della Gioventù
PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Dipartimento per le Pari Opportunità
PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Dipartimento della Protezione Civile
PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione

Unione delle Province d'Italia - UPI **Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome** **Regioni Italiane**

Fonte: Accordo di Partenariato, 1B[122]

[122] https://opencoesione.gov.it/media/uploads/2_ap-italia-sezione-1b_gennaio-2020.pdf

APPENDICE E

Tabella 1E. Valore in euro degli investimenti per asse Ricerca e Innovazione e asse Competitività in Lazio

Anno	Finanziamento Europeo (pianificato)	Finanziamento Nazionale (pianificato)	Finanziamento Totale Pianificato	Costo Totale Eligibile Deciso	Totale Eligibile Speso
Asse 1 Ricerca e Innovazione					
2014	90.000.000,00 €	90.000.000,00 €	180.000.000,00 €		- €
2015	90.000.000,00 €	90.000.000,00 €	180.000.000,00 €		- €
2016	90.000.000,00 €	90.000.000,00 €	180.000.000,00 €	55.000.000,00 €	- €
2017	90.000.000,00 €	90.000.000,00 €	180.000.000,00 €	92.214.373,77 €	3.000.000,00 €
2018	90.000.000,00 €	90.000.000,00 €	180.000.000,00 €	166.481.054,69 €	34.892.251,31 €
2019	90.000.000,00 €	90.000.000,00 €	180.000.000,00 €	186.817.816,22 €	66.553.740,58 €
2020	148.100.000,00 €	148.100.000,00 €	296.200.000,00 €	293.423.123,75 €	78.494.931,73 €
2021	148.100.000,00 €	148.100.000,00 €	296.200.000,00 €	506.775.637,38 €	378.484.423,84 €
Asse 3 Competitività					
2014	138.200.000,00 €	138.200.000,00 €	276.400.000,00 €	- €	- €
2015	138.200.000,00 €	138.200.000,00 €	276.400.000,00 €	- €	- €
2016	138.200.000,00 €	138.200.000,00 €	276.400.000,00 €	107.783.701,55 €	- €
2017	138.200.000,00 €	138.200.000,00 €	276.400.000,00 €	188.553.758,43 €	26.250.000,00 €
2018	138.200.000,00 €	138.200.000,00 €	276.400.000,00 €	190.981.515,74 €	48.046.872,16 €
2019	138.200.000,00 €	138.200.000,00 €	276.400.000,00 €	217.985.667,98 €	87.546.971,25 €
2020	138.200.000,00 €	138.200.000,00 €	276.400.000,00 €	299.652.458,01 €	187.326.068,18 €
2021	138.200.000,00 €	138.200.000,00 €	276.400.000,00 €	387.998.633,96 €	243.576.828,80 €

Tabella 2E. POR FESR Lazio ASSE 1 settore di intervento

Fondo	FESR	
Categoria di regioni	Regioni più sviluppate	
Asse prioritario	**Codice**	**Importo (in EUR)**
1- Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	057 Investimenti in infrastrutture, capacità e attrezzature nelle grandi imprese direttamente collegati alle attività di ricerca e innovazione	5.000.000,00
	058 Infrastrutture di ricerca e innovazione (pubbliche)	8.500.000,00
	059 Infrastrutture di ricerca e innovazione (private, compresi i parchi scientifici)	4.000.000,00
	060 Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca e centri di competenza pubblici, incluso il collegamento in rete	5.500.000,00
	061 Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca privati, incluso il collegamento in rete	6.500.000,00
	062 Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra università e imprese, principalmente a vantaggio delle PMI	41.000.000,00
	063 Sostegno ai cluster e alle reti di imprese, principalmente a vantaggio delle PMI	3.000.000,00
	064 Processi di ricerca e innovazione nelle PMI (compresi i sistemi di buoni, il processo, la progettazione, il servizio e l'innovazione sociale)	6.500.000,00
	067 - Sviluppo dell'attività delle PMI, sostegno all'imprenditorialità e all'incubazione (compreso il sostegno a spin off e spin out)	10.000.000,00
Totale		**90.000.000,00**

Fonte: POR LAZIO 2015

Tabella 3E. POR FESR Lazio Asse 1 Forma di finanziamento POR 2015

POR	ASSE 1	
Fondo	FESR	
Asse prioritario	**Codice**	**Importo (in EUR)**
1 – Ricerca e innovazione	01 - Sovvenzione a fondo perduto	82.500.000,00
	03 - Sostegno mediante strumenti finanziari: capitale di rischio e capitale proprio o equivalente	7.500.000,00
Totale		**90.000.000,00**

Fonte: POR LAZIO 2015

Tabella 4E. POR FESR Lazio ASSE 3 settore di intervento

Fondo	FESR	
Categoria di regioni	Regioni più sviluppate	
Asse prioritario	**Codice**	**Importo (in EUR)**
3 - Competitività	001 Investimenti produttivi generici nelle piccole e medie imprese (PMI)	27.500.000,00
	066 Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione)	28.750.000,00
	067 Sviluppo dell'attività delle PMI, sostegno all'imprenditorialità e all'incubazione (compreso il sostegno a spin off e spin out)	40.200.000,00
	069 Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI	5.000.000,00
	072 Infrastrutture commerciali per le PMI (compresi i parchi e i siti industriali)	3.750.000,00
	074 Sviluppo e promozione dei beni turistici nelle PMI	2.500.000,00

	075 Sviluppo e promozione dei servizi turistici nelle o per le PMI	2.500.000,00
	076 Sviluppo e promozione dei beni culturali e creativi nelle PMI	18.000.000,00
	082 Servizi ed applicazioni TIC per le PMI (compreso il commercio elettronico, l'e- business e i processi aziendali in rete, i "laboratori viventi", gli imprenditori del web e le start-up nel settore delle TIC)	10.000.000,00
Totale		**138.200.000,00**

Tabella 5E. POR FESR Lazio ASSE 3 Forma di finanziamento

Fondo	FESR	
Categoria di regioni	Regioni più sviluppate	
Asse prioritario	**Codice**	**Importo (in EUR)**
3 - Competitività	1 - Sovvenzione a fondo perduto	77.750.000,00
	3 - Sostegno mediante strumenti finanziari: capitale di rischio e capitale proprio o equivalente	29.200.000,00
	4 - Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito o equivalente	7.500.000,00
	5 - Sostegno mediante strumenti finanziari: garanzia o equivalente	23.750.000,00
		138.200.000,00

Tabella 6E. Valore in euro degli investimenti per asse Ricerca e Innovazione e asse Competitività in Toscana

Anno	Finanziamento Europeo (pianificato)	Finanziamento Nazionale (pianificato)	Finanziamento Totale Pianificato	Costo Totale Eligibile Deciso	Totale Eligibile Speso
Asse 1 Ricerca e Innovazione					
2014	126.554.986,00 €	126.554.986,00 €	253.109.972,00 €	- €	- €
2015	126.554.986,00 €	126.554.986,00 €	253.109.972,00 €	48.335.327,27 €	- €
2016	137.554.986,00 €	137.554.986,00 €	275.109.972,00 €	113.200.622,70 €	8.044.669,48 €
2017	137.554.986,00 €	137.554.986,00 €	275.109.972,00 €	156.606.028,62 €	62.730.218,41 €
2018	145.523.736,00 €	145.523.736,00 €	291.047.472,00 €	316.902.784,25 €	144.075.210,60 €
2019	145.523.736,00 €	145.523.736,00 €	291.047.472,00 €	329.471.135,70 €	217.489.120,21 €
2020	148.116.052,00 €	148.116.052,00 €	296.232.104,00 €	372.647.966,53 €	269.033.778,49 €
2021	148.116.052,00 €	148.116.052,00 €	296.232.104,00 €	398.743.230,43 €	287.788.865,11 €
Asse 3 Competitività					
2014	76.234.124,00 €	76.234.124,00 €	152.468.248,00 €	- €	- €
2015	76.234.124,00 €	76.234.124,00 €	152.468.248,00 €	6.865.200,26 €	- €
2016	65.234.124,00 €	65.234.124,00 €	130.468.248,00 €	35.166.562,76 €	12.940.223,21 €
2017	65.234.124,00 €	65.234.124,00 €	130.468.248,00 €	75.691.459,48 €	40.454.708,59 €
2018	57.265.374,00 €	57.265.374,00 €	114.530.748,00 €	111.394.938,01 €	72.451.643,73 €
2019	57.265.374,00 €	57.265.374,00 €	114.530.748,00 €	119.275.499,19 €	103.751.060,49 €
2020	119.905.081,00 €	119.905.081,00 €	239.810.162,00 €	244.213.199,73 €	113.311.334,72 €
2021	119.905.081,00 €	119.905.081,00 €	239.810.162,00 €	260.496.935,58 €	141.169.320,36 €

Tabella 7E. Valore in euro degli investimenti per asse Ricerca e Innovazione e asse Competitività in Emilia-Romagna

Anno	Finanziamento Europeo (pianificato)	Finanziamento Nazionale (pianificato)	Finanziamento Totale Pianificato	Costo Totale Eligibile Deciso	Totale Eligibile Speso
Asse 1 Ricerca e Innovazione					
2014	70.284.291,00 €	70.284.291,00 €	140.568.582,00 €	- €	- €
2015	70.284.291,00 €	70.284.291,00 €	140.568.582,00 €	- €	- €
2016	70.284.291,00 €	70.284.291,00 €	140.568.582,00 €	83.692.829,28 €	- €
2017	70.284.291,00 €	70.284.291,00 €	140.568.582,00 €	119.980.630,15 €	41.978.896,25 €
2018	70.284.291,00 €	70.284.291,00 €	140.568.582,00 €	122.317.269,25 €	78.779.198,65 €
2019	70.284.291,00 €	70.284.291,00 €	140.568.582,00 €	161.319.475,74 €	110.600.894,88 €
2020	144.561.342,00 €	144.561.342,00 €	289.122.684,00 €	311.101.134,09 €	94.368.409,55 €
2021	144.561.342,00 €	144.561.342,00 €	289.122.684,00 €	311.101.134,09 €	105.321.361,15 €
Asse 3 Competitività					
2014	60.236.909,00 €	60.236.909,00 €	120.473.818,00 €	- €	- €
2015	60.236.909,00 €	60.236.909,00 €	120.473.818,00 €	2.316.635,30 €	- €
2016	60.236.909,00 €	60.236.909,00 €	120.473.818,00 €	39.755.194,55 €	2.775.087,39 €
2017	60.236.909,00 €	60.236.909,00 €	120.473.818,00 €	54.500.416,71 €	15.630.616,74 €
2018	60.236.909,00 €	60.236.909,00 €	120.473.818,00 €	105.243.211,83 €	31.721.038,83 €
2019	60.236.909,00 €	60.236.909,00 €	120.473.818,00 €	126.844.860,85 €	69.973.088,99 €
2020	42.458.696,00 €	42.458.696,00 €	84.917.392,00 €	93.276.772,39 €	85.353.897,47 €
2021	42.458.696,00 €	42.458.696,00 €	84.917.392,00 €	92.605.955,14 €	88.335.771,88 €

APPENDICE F

Tabella 1F. RISULTATI ATTESI E INDICATORI DI RISULTATO OT 1

Risultato atteso [A]	Indicatori di risultato [B]		Indicatori "CE comuni di risultato" previsti dai Regolamenti per il FSE e il FEASR [C]	Fondo
	Denominazione, Fonte, Periodicità	Definizione		
RA 1.1 Incremento dell'attività di innovazione delle imprese[222]	- Ricercatori occupati nelle imprese sul totale degli addetti. Fonte: ISTAT, annuale - Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni. Fonte: Istat; annuale	- Numero di ricercatori in percentuale sul numero di addetti - Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni in percentuale sul totale delle imprese che svolgono R&S		FESR
			Percentuale della spesa pubblica sulle misure relative al trasferimento della conoscenza e dell'innovazione (misure 1,2, 16) sul totale spesa PSR	FEASR
RA 1.2 Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale[223]	- Incidenza della spesa totale per R&S sul PIL. Fonte: Istat, annuale - Incidenza della spesa pubblica per R&S sul PIL. Fonte: Istat, annuale - Incidenza della spesa per R&S del settore privato sul PIL. Fonte: Istat, annuale	- Spesa totale per R&S in percentuale sul PIL (a prezzi correnti) - Spesa per R&S della pubblica amministrazione e dell'università in percentuale sul PIL (a prezzi correnti) - Spesa per R&S del settore privato (imprese e istituzioni private non profit in percentuale sul PIL (a prezzi correnti)		FESR

RA 1.3 Promozione di nuovi mercati per l'innovazione	- Specializzazione produttiva nei settori ad alta intensità di conoscenza[224]. Fonte: Istat; annuale	- Addetti nei settori ad alta intensità di conoscenza nelle unità locali delle imprese dell'industria e dei servizi in percentuale sul totale addetti nelle unità locali delle imprese dell'industria e dei servizi		FESR
RA 1.4[225] Aumento dell'incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza	- Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza[226] Fonte: Istat; annuale - Tasso di sopravvivenza a tre anni delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza[227]. Fonte: Istat; annuale	- Imprese nate nell'anno t nei settori ad alta intensità di conoscenza in percentuale sul numero di imprese attive nell'anno t nei settori ad alta intensità di conoscenza - Imprese nate nell'anno t nei settori ad alta intensità di conoscenza e sopravvissute all'anno t+3 in percentuale sul numero di imprese nate nell'anno t nei settori ad alta intensità di conoscenza		FESR
RA 1.5 Potenziamento della capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I	- Imprese che hanno svolto attività di R&S utilizzando infrastrutture di ricerca e altri servizi alla R&S da soggetti pubblici o privati. Fonte: Istat, annuale	Imprese che hanno svolto attività di R&S utilizzando infrastrutture di ricerca e altri servizi alla R&S da soggetti pubblici o privati in percentuale sul totale delle imprese con attività di R&S intra-muros		FESR

Fonte: Accordo di Partenariato 2014 -2020

Tabella 2F. RISULTATI ATTESI E INDICATORI DI RISULTATO OT 3

Risultato atteso [A]	Indicatori di risultato [B]		Indicatori "CE comuni di risultato" previsti dai Regolamenti per il FSE e il FEASR [C]	Fondo
	Denominazione, Fonte, Periodicità	Definizione		
RA 3.1 Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo	- Tasso di innovazione del sistema produttivo. Fonte Istat; annuale	- Imprese con almeno 10 addetti che hanno introdotto innovazioni tecnologiche (di prodotto e processo) nel triennio di riferimento in percentuale sul totale delle imprese con almeno 10 addetti		FESR
			- Percentuale di imprese agricole supportate per investimenti di ristrutturazione/modernizzazione	FEASR
RA 3.2[242] Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive	- Quota dei lavoratori che percepiscono sussidi di politica del lavoro passiva: Cassa Integrazione e Contratti di solidarietà. Fonte: Elaborazioni Istat; su dati Inps; annuale - Quota di lavoratori che percepiscono sussidi di politica del lavoro passiva: Indennità di	- Quota percentuale di posizioni lavorative per le quali sono stati erogati sussidi da Cassa integrazione guadagni o sottoscritti Contratti di solidarietà sul totale delle posizioni lavorative - Quota percentuale di lavoratori che percepiscono sussidi da		FESR

	disoccupazione e Assicurazione sociale per l'impiego. Fonte: elaborazioni Istat su dati Inps; annuale	Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi) e Indennità di disoccupazione sul totale dei lavoratori private (esclusi i settori costruzioni e agricoltura)		
RA 3.3 Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali	- Investimenti privati sul PIL. Fonte: Istat; annuale	- Investimenti privati in percentuale del PIL (valori concatenati)		FESR
			- Percentuale di imprese agricole beneficiarie aderenti a schemi di qualità, mercati locali, filiere corte e organizzazione di produttori	FEASR
RA 3.4 Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi	- Grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero Fonte: Istat; annuale - Grado di apertura commerciale del comparto agro-alimentare. Fonte ISTAT; annuale - Addetti occupati nelle unità locali delle imprese italiane a	- Export totale + Import di beni intermedi del comparto manifatturiero in percentuale sul PIL (Valore in euro correnti) - Export totale del comparto agro- alimentare in percentuale del PIL (Valore in euro correnti) - Addetti alle unità locali delle imprese italiane a controllo estero in percentuale su addetti totali		FESR
			- Percentuale di imprese agricole supportate per investimenti di ristrutturazione/modernizzazione	FEASR

	controllo estero. Fonte: Istat; annuale			
RA 3.5[243] Nascita e Consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese	- Addetti delle nuove imprese. Fonte: Istat; annuale	- Addetti delle imprese nate nell'ultimo triennio in percentuale su addetti totali		FESR
			- Percentuale imprese giovani beneficiarie con PSA	FEASR
RA 3.6 Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura	- Valore degli investimenti in capitale di rischio - early stage. Fonte: Istat; annuale - Quota valore dei fidi globali	- Investimenti in capitale di rischio - early stage in percentuale del PIL - Valore dei fidi globali fra 30.000		FESR
			- Percentuale di imprese che partecipano a schemi relativi alla gestione del rischio	FEASR

Tabella 3F.

Risultato atteso [A]	Indicatori di risultato [B]		Indicatori "CE comuni di risultato" previsti dai Regolamenti per il FSE e il FEASR [C]	Fondo
	Denominazione, Fonte, Periodicità	Definizione		
	fra 30.000 e 500.000 euro utilizzati dalle imprese. Fonte: Banca d'Italia; annuale - Impieghi bancari delle imprese non finanziarie sul PIL. Fonte: Banca d'Italia; annuale	e 500.000 euro utilizzati da imprese in percentuale sul valore complessivo dei fidi globali utilizzati dalle imprese (media dei quattro trimestri) - Impieghi bancari delle imprese non finanziarie in percentuale sul PIL		
RA 3.7 Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale[244]	- Addetti alle imprese e alle istituzioni non profit che svolgono attività a contenuto sociale. Fonte: Istat; decennale [aggiornabile nei periodi intercensuari sulla base di altre fonti]	- Numero di addetti delle UL delle imprese che svolgono attività a contenuto sociale + numero di addetti e lavoratori esterni delle UL delle istituzioni non profit sulla popolazione residente (per mille abitanti)		FESR
RA 3.8 Rafforzamento della competitività, delle condizioni di lavoro e innovazione tecnologica nelle imprese di pesca	Il FEAMP è attuato attraverso un unico Programma Operativo Nazionale, pertanto gli indicatori di risultato sono definiti a livello di PON			FEAMP
RA 3.9 Rafforzamento della	Il FEAMP è attuato attraverso un unico Programma Operativo Nazionale,			FEAMP

competitività, delle condizioni di lavoro e innovazione tecnologica nelle imprese acquicole e promozione di un'acquacoltura che tuteli l'ambiente, il benessere degli animali e la salute pubblica	pertanto gli indicatori di risultato sono definiti a livello di PON		
RA 3.10 Miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e promozione degli investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione	Il FEAMP è attuato attraverso un unico Programma Operativo Nazionale, pertanto gli indicatori di risultato sono definiti a livello di PON		FEAMP

Fonte: Accordo di Partenariato 2014 -2020

APPENDICE G

Tabella 1G. Gli indicatori di competitività regionale a confronto

Indicatori Regional Innovation Scoreboard (anno 2021)	Unione Europea		Italia		Lazio		Emilia Romagna		Toscana	
	2014	2021	2014	2021	2014	2021	2014	2021	2014	2021
1.1.2 Population with tertiary education (Regional)	100,00	128,93	3,31	32,23	71,94	89,84	48,72	88,87	43,88	62,75
1.1.3 Population involved in lifelong learning (Regional)	100,00	110,00	63,33	80,00	75,76	85,86	75,76	105,05	79,80	94,95
1.2.1 International scientific co-publications (Regional)	100,00	131,15	84,98	119,97	131,85	161,77	121,44	150,34	130,94	165,10
1.2.2 Scientific publications among the top 10% most cited (Regional)	100,00	98,29	97,55	111,98	86,22	105,05	102,23	107,13	109,20	129,47
1.3.2 Individuals with above basic overall digital skills (Regional)	100,00	122,22	72,22	72,22	63,87	78,13	67,45	79,49	60,28	76,77
2.1.1 R&D expenditure in the public sector (Regional)	100,00	96,49	63,16	57,89	138,03	145,07	66,20	63,38	81,69	78,87
2.2.1 R&D expenditure in the business sector (Regional)	100,00	111,02	61,42	67,72	37,01	51,18	73,23	122,05	44,88	74,80
2.2.2 Non-R&D innovation expenditures (Regional)	100,00	113,65	78,59	121,56	102,62	119,72	143,16	148,76	141,93	145,35
2.2.3 Innovation expenditures per person employed (Regional)*	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	103,69	144,61	100,81	140,67	101,09	141,04
2.2.3 Innovation expenditures per person employed (Regional)	100,00	132,00	61,34	129,27	206,71	249,77	89,23	99,39	66,56	83,78
3.1.1 SMEs introducing product innovations (Regional)	100,00	141,10	139,94	189,72	131,35	165,92	117,50	182,22	135,15	174,66
3.1.2 SMEs introducing business process innovations (Regional)	100,00	133,05	157,59	204,02	154,03	165,49	143,16	196,92	154,00	183,63
3.2.1 Innovative SMEs collaborating with others (Regional)	100,00	146,54	47,58	174,26	86,59	157,70	37,04	204,25	53,75	151,71
3.2.2 Public-private co-publications (Regional)	100,00	112,14	104,53	133,73	127,54	152,92	119,60	154,44	139,87	164,97
3.3.1 PCT patent applications (Regional)	100,00	86,79	57,80	59,10	57,68	54,20	89,22	98,25	77,12	79,61

3.3.2 Trademark applications (Regional)	100,00	104,96	93,65	114,72	64,21	100,77	123,02	165,13	94,16	153,91
3.3.3 Design applications (Regional)	100,00	68,53	112,96	109,12	55,87	65,16	154,41	149,45	120,41	113,25
4.1.1 Employment in knowledge-intensive activities (Regional)	100,00	109,33	101,33	114,67	110,24	123,27	129,79	145,62	82,31	100,00
4.1.2 Employment in innovative enterprises (Regional)	100,00	96,55	116,62	138,89	128,99	150,45	163,83	188,85	149,32	172,86
4.2.3 Sales of new-to-market and new-to-firm innovations (Regional)	100,00	86,93	81,69	131,87	103,42	127,44	103,42	127,44	103,42	127,44
0 Summary Innovation Index	100,00	112,53	82,03	108,08	85,14	119,94	88,90	133,58	84,85	121,38

Bibliografia e Fonti

Agenzia per la Coesione Territoriale Portale PRA – FASE 1 -LINK http://www.pra.gov.it/pra-i-fase/

CohesionData : https://cohesiondata.ec.europa.eu

Emilia Romagna Innodata, IL BANDO STARTUP DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA [2004-2019], LINK: https://emiliaromagnainnodata.art-er.it/emilia-romagna-startup-agevolate-da-bandi-regionali/

Emilia Romagna INNODATA (pagina generale)LINK: https://emiliaromagnainnodata.art-er.it/startup-e-spinoff/
LazioEuropa: http://lazioeuropa.it/porfesr

OpenCoesione : https://opencoesione.gov.it/it/

Regione Emilia Romagna https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/bandi/bandi-asse-1

Regione Lazio https://regione.lazio.it/per-le-imprese

Regione Toscana https://www.regione.toscana.it/-/cos-e-il-por-fesr-2014-2020

Registro Imprese https://www.registroimprese.it

Regione Emilia Romagna, PROGRAMMAZIONE FONDI SIE 2014-2020: APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO (PRA) (https://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&ENTE=1)

Regione Lazio, Atti della Giunta Regionale e degli AssessoriDeliberazione 30 dicembre 2021, n. 997PR FESR Lazio 2021-2027. Adozione del documento di aggiornamento "Smart Specialisation Strategy (S3)Regione Lazio"

Regione Lazio, Decreto del Presidente della Regione Lazio 29 dicembre 2014, n. T00527 Integrazione e adozione del Piano di Rafforzamento Amministrativo per la Regione Lazio 2014. D.G.R. n. 861 del 9 dicembre 2014. (https://www.lazioeuropa.it/files/150415/dprl_t00527_29_12_2014.pdf)

Regione Lazio, Integrazione e adozione del Piano di Rafforzamento Amministrativo 2014 (https://www.lazioeuropa.it/documenti.asp?categoria=3&catname=documenti_della_regione_lazio)

Regione Toscana, Delibera di Giunta regionale n. 1194 del 15 dicembre 2014:approvazione del Piano di rafforzamento amministrativo della Regione Toscana (https://www.regione.toscana.it/porcreo-fesr-2014-2020/normativa/regionale)

Portale PRA, Regione Emilia Romagna, PROGRAMMAZIONE FONDI SIE 2014-2020 PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO Inclusivo dell' "ALLEGATO C – Diagnosi e azioni di miglioramento sulle principali procedure" è disponibile nella pagina Portale PRA (http://www.pra.gov.it/pra-i-fase/)

Portale PRA, Regione Toscana, Relazione 2014 PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO REGIONE TOSCANA "inclusivo dell' ALLEGATO C – Diagnosi e azioni di miglioramento sulle principali procedure " è disponibile nella pagina Portale PRA (http://www.pra.gov.it/pra-i-fase/)

Decisione di esecuzione della Commissione europea che approva determinati elementi del programma operativo "PON Governance e Capacità Istituzionale" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia – C(2015)1343 del 23 febbraio 2015 LINK: (http://www.pongovernance1420.gov.it/wp-content/uploads/2016/10/Decisione-23-febbraio-2015.pdf)

Sito del PON Governance e Capacità Istituzionale. Link
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/programma/strategia-dintervento/documenti/